

APPENDICE ISTRUTTORIA

PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI – STRALCIO RIFIUTI SPECIALI (2020)

1. Approvazione preliminare

La Giunta provinciale ha approvato in via preliminare la proposta del Piano stralcio rifiuti speciali nella seduta del 30 ottobre 2020.

2. Pareri richiesti ex art. 65, c. 3 D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (TULP)

In data 06/11/2020 sono stati richiesti i pareri prescritti dall'attuale normativa (art. 65, c. 3 D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.) a tutte le Comunità di Valle e a tutti i Comuni della Provincia Autonoma di Trento, da esprimere entro 45 giorni e quindi entro il 21/12/2020. Con la stessa nota si è chiesto ai Comuni di pubblicare l'avviso della proposta del Piano nei rispettivi albi comunali per 30 giorni per permettere la trasmissione delle osservazioni pubbliche.

3. Ulteriori pareri richiesti

Considerata la natura del Piano sono stati richiesti i pareri di competenza anche alle seguenti strutture provinciali interessate, da esprimere entro 30 giorni:

- Agenzia provinciale per le opere pubbliche (APOP)
- Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE)
- Agenzia provinciale Foreste demaniali
- Dipartimento infrastrutture e trasporti
- Servizio Bacini montani
- Servizio Foreste e fauna
- Servizio Geologico
- Servizio Industria, ricerca e minerario
- Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette
- Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
- Soprintendenza per i beni culturali

4. Pareri richiesti per la Valutazione ambientale strategica (VAS)

Ai sensi dell'art. 5 bis del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, concernente le disposizioni regolamentari per la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, in applicazione della direttiva 2001/42/CE, è stato richiesto apposito parere all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, quale struttura competente per la VAS.

5. Ulteriori pareri richiesti per la VAS

Al fine di garantire un'istruttoria trasparente e una collaborazione tra territori limitrofi, in data 6/11/2020 è stato richiesto apposito parere sulla VAS alla Provincia Autonoma di Bolzano, alla Regione Lombardia e alla Regione Veneto. Il termine per l'espressione del suddetto parere è stato stabilito al 6/12/2020

6. Pareri richiesti alle Associazioni di categoria

Per garantire un'ampia partecipazione a tutti i soggetti coinvolti, in data 6/11/2020 è stato richiesto apposito parere alle seguenti associazioni/enti:

- Associazione Artigiani e piccole imprese della provincia di Trento
- Associazione Industriali
- Federazione Trentina delle Cooperative
- C.C.I.A.A.
- Associazione Agriturismo Trentino
- Unione Commercio Turismo, Servizi, Professioni e Piccole Medie Imprese della Provincia di Trento
- Associazione Albergatori, Imprese Turistiche del Trentino
- Associazione gestori Rifugi Trentini c/o ASAT
- Federazione provinciale dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario
- UPIPA
- Federazione Provinciale COLDIRETTI
- Federazione Provinciale Allevatori
- Confederazione Italiana Agricoltori
- Confagricoltura del Trentino
- CGIL del Trentino
- CISL del Trentino
- UIL del Trentino
- ADICONSUM
- Federconsumatori del Trentino
- Centro di Ricerca e Tutela Consumatori e Utenti
- ADOC Trento c/o UIL Trento
- CIPRA
- Greenpeace
- Italia Nostra
- LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli
- Lega Ambiente
- WWF World Wildlife Fund
- Mountain Wilderness
- SAT
- FAI Fondo Ambiente Italiano

7. Sintesi dei pareri/osservazioni pervenuti in ordine cronologico

N.	Prot. arrivo	Data arrivo	Mittente	Sintesi	Riferimento di trattazione
1	698887	6/11/2020	Fabbris Luigi	Discarica Sardegna: richiesta chiarimenti.	8.5 a)
2	733093	17/11/2020	Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette	Chiede di apportare diverse modifiche sui criteri del capitolo 4 inerenti la tutela delle aree naturali protette.	8.4 a)
3	748697	20/11/2020	Servizio Geologico	Parere favorevole in merito ai contenuti di natura geologica geotecnica di competenza dello scrivente servizio.	-
4	753066	23/11/2020	Agenzia prpvinciale delle foreste demaniali	Nessuna osservazione sulla definizione delle foreste demaniali quali criteri di non idoneità per le discariche.	-
5	762161	26/11/2020	Agenzia provinciale per le opere pubbliche	Nessuna osservazione e parere favorevole	-

			(APOP)			
6	779967	3/12/2020	Camera di commercio industria artigiano agricoltura Trento	di e di	<p>Evidenzia la pubblicazione di linee guida europee.</p> <p>Evidenzia inoltre in materia di “economia circolare”, una tabella sull’implementazione del “Piano dell’Unione Europea sull’economia circolare”.</p> <p>Sottolinea l’importanza di un’attenta pianificazione delle discariche di rifiuti inerti.</p> <p>Evidenzia che il piano non fissa il volume da pianificare sul territorio.</p> <p>Evidenzia la necessità di un deciso impegno sul versante culturale, informativo ed educativo.</p>	<p>8.1</p> <p>8.9 a)</p> <p>8.4 b)</p> <p>8.2 a)</p> <p>8.9 b)</p>
7	779476	2/12/2020	Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE)		<p>Parere favorevole. Nessuna osservazione</p>	-
8	782330	3/12/2020	Comune Lavis		<p>Richiede di apportare una modifica alla sezione 6.9 del Rapporto ambientale della VAS</p>	8.10 a)
9	790011	9/12/2020	Cave di Pilcante sas		<p>Chiede il mantenimento della discarica, apportando diverse motivazioni sviluppate nell’apposito punto di trattazione</p>	8.6 a)/h)
10	787380	9/12/2020	CIA- Agricoltori Italiani		<p>Ruolo determinante dell’agricoltura</p> <p>Riutilizzo di materiali nell’agricoltura (stoccaggio pali di cemento da utilizzare in agricoltura, bonifiche agrarie, riutilizzo di terra vegetale che naturalmente è fuori dai limiti, etc..) è inibito da una normativa molto rigida. Si auspica che la piattaforma di scambio possa essere un aiuto, purché da attuare in maniera semplice.</p>	<p>8.6 l)</p> <p>8.9 c)</p>
11	787352	9/12/2020	Comune di Ala – gruppo di lavoro		<p>Parere favorevole.</p> <p>Valutazioni tecniche a favore dello stralcio della discarica</p>	8.6 i)
12	795134	10/12/2020	Cooperazione Trentina – Federazione trentina della cooperazione		<p>Segnala che la Federazione ha partecipato con un proprio componente al Gruppo di Lavoro attivato dal Comune di Ala e pertanto si riconoscono nel documento del Comune di Ala, al quale ne hanno preso parte.</p>	8.6 i)
13	806151	15/12/2020	Consiglio delle autonomie locali		<p>Parere favorevole. Auspica una rivisitazione della pianificazione di settore ponderata sui nuovi criteri, da parte delle Comunità di valle.</p>	-
14	808117	16/12/2020	Regione Veneto		<p>Osservazioni alla VAS. Auspica il coinvolgimento e l’informazione sui dati del database georiferito, nonché la comunicazione periodica dei dati derivanti dal monitoraggio del Piano, al fine di condividere eventuali informazioni e azioni nel caso dell’individuazione di siti idonei in prossimità</p>	8.10 b)

				del territorio della Regione.	
15	809152	16/12/2020	Comune di Trento - Verb. Delib. C.C. n. 149 dd 10/12/2020	Parere favorevole allo stralcio discarica in loc. Sardagna, con prescrizioni.	8.5 b)
16	812412	17/12/2020	Comunità Rotaliana - Konigsberg	Da una verifica risulta che delle n. 5 discariche pianificate nella Comunità, solo n. 1 discarica è ancora da attivare. (Nogarolle C. Mezzolombardo: 67.000 mc)	8.2 b)
17	820043	18/12/2020	Comune Rovereto - Delib. C. C. n. 50 dd 15/12/2020	Parere favorevole al Piano e allo stralcio della discarica Cengi di Marco, con prescrizioni.	8.7
18	822115	18/12/2020	Comunità Alta Valsugana e Bersntol - decreto Commissario n. 32 dd 14/12/2020	Parere favorevole	-
19	827007	21/12/2020	Comune di Ala - delib. C. C. n. 40 dd 17/12/2020	Parere favorevole	-
20	827146	21/12/2020	Comune di Roverè della Luna	Parere favorevole	-
21	829426	22/12/2020	Soprintendenza per i beni culturali	Osservazioni in merito a nuovi criteri di esclusione inerenti tutti i beni culturali	8.4 c)
22	840136	28/12/2020	Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente	Prevedere un ruolo di orientamento da parte della Provincia alle Comunità per i loro aggiornamenti dei Piani, con step informativi intermedi; garantire il puntuale aggiornamento dei criteri e la messa a disposizione del relativo database cartografico; inserire le zone di protezione pozzi/sorgenti tra i criteri penalizzanti; verifica degli indicatori di contributo del rapporto ambientale della VAS.	8.2 c) 8.4 e) 8.4 d) 8.10 c)

8. Valutazione delle osservazioni/pareri riportati in tabella

8.1 Capitolo 1 del Piano: quadro di riferimento

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento evidenzia, nel proprio parere, che la Commissione Europea ha pubblicato ad aprile di quest'anno le "Linee guida UE per la gestione dei rifiuti nel contesto della crisi del Coronavirus", che hanno l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, prevenendo e riducendo al contempo le interruzioni nella fornitura di adeguati servizi di gestione dei rifiuti.

Evidenzia inoltre la pubblicazione sulle "Linee guida" di data 6 novembre u.s. elaborate per assistere gli Stati membri nella raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi.

Commento

Le linee guida citate con riferimento all'emergenza sanitaria del COVID non vengono considerate in quanto misure emergenziali e non strutturali.

Anche la seconda pubblicazione richiamata non si ritiene inerente l'oggetto del presente Piano, ma verrà presa in considerazione per la prossima pianificazione sui rifiuti urbani.

8.2 Capitolo 3 del Piano – fabbisogno discariche rifiuti inerti

8.2 a) La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento sottolinea che il piano, pur indicando il fabbisogno complessivo di rifiuti per i prossimi 10 anni, non fissa il volume da pianificare sul territorio, che ritiene indispensabile per cercare di realizzare un'equa e sostenibile distribuzione degli impianti di smaltimento per inerti ed auspicabilmente una maggiore vicinanza rispetto ai singoli luoghi di produzione.

Commento

Il Piano in esame ha stimato il fabbisogno complessivo di smaltimento dei rifiuti inerti, sia per le singole Comunità di Valle che per l'intera Provincia.

Se nella prima versione tale stima era stata effettuata sulla base dei dati 2016-2018 confrontati con i dati 2003-2007, in questa ultima revisione, il calcolo è stato rivisto considerando solo i dati del triennio più recente, ritenendoli più rispondenti alla realtà odierna.

Successivamente il Piano ha valutato, sia all'interno delle singole Comunità che nell'intero territorio provinciale, il grado di copertura di questo fabbisogno da parte degli impianti ad oggi pianificati.

Il quadro che ne emerge è la rilevante quantità di discariche pianificate a livello comprensoriale che risalgono a tempi in cui non c'era l'attuale attenzione ai criteri di localizzazione e all'ambiente circostante.

Le stime effettuate, pur basandosi su dati della pianificazione vigente, restano pur sempre delle "stime" e pertanto da rivedere a seguito di un aggiornamento di tutti i Piani delle Comunità.

Ne consegue la necessità di effettuare *in primis* una revisione della pianificazione delle singole Comunità di Valle con una verifica del rispetto dei criteri previsti in questo Piano o nelle successive modifiche.

Come correttamente ha ravvisato la Camera di commercio, sarà necessario che la pianificazione faccia delle valutazioni sulla distribuzione omogenea delle discariche su tutto il territorio Provinciale nonché sul volume da pianificare per i diversi territori. Si precisa, a tal fine, che tra i criteri penalizzanti è stato inserito il "fattore di pressione antropica" che monitora la volumetria di discariche autorizzate rispetto all'estensione dei singoli territori comunali. In questo modo risulterà più istantaneo verificare se un Comune, e quindi una Comunità, sarà più sottoposta ad una pressione antropica di tale genere. Infine, si informa che lo Scenario 2, riportato nel Rapporto ambientale della VAS, prevede, oltre alla disponibilità residua delle discariche attive e all'ampliamento della discarica Busa del Golin, anche il 10% del volume attualmente pianificato delle discariche di competenza delle Comunità di Valle. Le valutazioni di merito per tale scenario stimano una distribuzione spaziale tale da minimizzare gli impatti dovuti al trasporto dei materiali.

Tutte queste valutazioni, come è chiaro, in via definitiva potranno tuttavia avvenire solo a seguito di una revisione complessiva dei Piani delle Comunità.

8.2 b) La Comunità Rotaliana – Konigsberg conferma i dati riportati nel Piano in esame, riguardo le discariche pianificate nel proprio territorio. Evidenzia tuttavia che l'ultimo aggiornamento del Piano comprensoriale risale al dicembre 2011 e che la situazione pianificata non risulta corrispondente allo stato dell'arte.

Commento

La situazione evidenziata dalla Comunità Rotaliana – Konigsberg, sulla non corrispondenza del pianificato con lo stato dell'arte, si attende anche negli altri territori.

Come emerge dal Piano in esame, la pianificazione Comprensoriale risulta da aggiornare ed è ormai indispensabile procedere ad una revisione di tutti i Piani delle Comunità, al fine di mirare a obiettivi più specifici di distribuzione degli impianti e verifiche puntuali del fabbisogno.

Si rimanda alle valutazioni del punto sopra.

8.2 c) L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ritiene cruciale "il ruolo di orientamento che potrà essere svolto dalla Provincia in relazione all'attività di aggiornamento e riordino della pianificazione delle discariche di volume inferiore ai 300.000 mc per fare in modo che le localizzazioni vengano valutate non solo alla scala di dettaglio, in coerenza con i nuovi criteri, ma anche sulla base di indicazioni strategiche tali da garantire

una copertura adeguata del territorio provinciale con punti di smaltimento distribuiti anche in base agli specifici fabbisogni delle diverse zone geografiche. A tal fine gli approfondimenti svolti nel Piano in relazione agli attuali flussi di rifiuti inerti tra le diverse zone del trentino potrebbero fornire utili spunti per suggerire soluzioni volte alla riduzione delle distanze di spostamento nell'ottica della sostenibilità ambientale". L'Agenzia suggerisce inoltre " di prevedere degli step intermedi che consentano di raccogliere informazioni in merito agli orientamenti delle Comunità di Valle in merito all'aggiornamento dei rispettivi piani, anche a seguito di una prima applicazione dei nuovi criteri localizzativi, al fine di fornire, in un'ottica di collaborazione reciproca volta alla sostenibilità ambientale delle scelte, ulteriori elementi di valutazione e indirizzo prima che le stesse intraprendano l'iter formale di revisione dei piani".

Commento

In risposta a questa osservazione, al fine di incentivare e aiutare le Comunità ad attivare e completare le procedure per l'aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione, è stato inserito come ulteriore monitoraggio previsto nel rapporto ambientale della VAS, l'attivazione di un percorso congiunto con la Provincia e la messa a disposizione del sistema cartografico dei criteri, entro un anno dall'approvazione del presente Piano.

8.3 Capitolo 4 del Piano: specifica sugli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti speciali

A seguito di varie richieste di chiarimenti è stato precisato nel capitolo 4, paragrafo 4.1 che il presente Piano si riferisce esclusivamente alle discariche per rifiuti inerti e a tutti gli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti speciali, esclusi gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani perché oggetto di specifica pianificazione.

8.4 Capitolo 4 del Piano: criteri di localizzazione

8.4 a) Il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette evidenzia che:

- a seguito di una verifica di congruenza, le "riserve locali" sono citate nella tabella dei criteri di esclusione, ma non nella parte descrittiva precedente a pag. 141 "Tutela dell'ambiente naturale";
- chiede di inserire una fascia di 200 m dai confini dei parchi, da verificare caso per caso, anche per gli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali;
- chiede di riportare le indicazioni della direttiva "Habitat" che impone la procedura di valutazione di incidenza ambientale per tutti i progetti che possano avere incidenze significative su un sito Natura 2000 prescindere dalla loro distanza dal sito. La valutazione dovrà avvenire caso per caso.

Commento

- si è accolta tale osservazione, correggendo la frase riportata a pag. 142 del Piano. La tabella riassuntiva dei criteri non è stata modificata in quanto "le riserve locali" erano già state considerate tra i criteri escludenti.
- osservazione accolta. Tra i criteri penalizzanti degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali, si è inserita anche la verifica caso per caso delle interferenze degli stessi con i parchi, qualora ricadessero in una fascia di 200 m;
- osservazione accolta in parte. Viene compreso tra i criteri penalizzanti per le discariche di rifiuti inerti e per gli impianti di rifiuti speciali, la valutazione delle possibili interferenze con le ZSC e ZPS limitrofe. Al fine di facilitare l'analisi del contesto si ritiene comunque necessario stabilire una distanza standard di 500 m, oltre la quale il Servizio competente potrà comunque segnalare le indicazioni della Direttiva citata, in occasione dell'analisi dei singoli progetti.

8.4 b) La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento chiede una particolare attenzione al rispetto del territorio, delle popolazioni residenti e dell'ambiente, con i loro delicati equilibri da preservare, tenuto anche in debito conto delle emergenze connesse ai cambiamenti climatici ai diversi assetti

del territorio e alla pandemia da Coronavirus. In particolare, intende fare riferimento alla variazione e incremento del rischio per dissesto idrogeologico, conseguenza inevitabile dei nuovi indici di piovosità, con la tendenza sempre più frequente a fenomeni di forte intensità concentrati nel tempo e nello spazio (le c.d. “bombe d’acqua”); tenendo conto della fragilità intrinseca dei versanti di montagna pare evidente la necessità di attentissime verifiche in termini geologici, con un utile confronto interdisciplinare in grado di “mappare” la complessa e dinamica evoluzione nella valutazione del rischio. Per questo motivo, la già ristretta percentuale di territorio potenzialmente idoneo, riportata nella proposta di Piano (ossia il 3,4 % della superficie totale della provincia), ai fini di un proficuo confronto con le Comunità di valle, dovrebbe essere riletta e rivista, a monte, anche in chiave di valutazione dinamica del rischio, oltre che sulla base dei nuovi criteri previsti.

Commento

Le continue modifiche climatiche, ambientali, normative dei vari contesti che si analizzano necessitano senz’altro di valutazioni interdisciplinari e dinamiche. Si precisa in merito che la nuova Carta di sintesi della pericolosità è stata impostata proprio in quest’ottica di interdisciplinarietà e di dinamicità degli eventi.

In risposta a tale osservazione e, sentito il Servizio Geologico provinciale, si sono modificati i criteri localizzativi in materia ritenuti troppo limitanti in termini di aree vincolate. Il criterio è stato rivisto mantenendo le aree P4 previste dalla Carta di Sintesi della Pericolosità come escludenti ed invece le aree P3 sono state modificate come penalizzanti e da sottoporre a valutazioni geologiche di approfondimento.

La definizione dei criteri penalizzanti, dunque, si amplia al fine di verificare caso per caso, con specifici approfondimenti, possibili dinamiche anche non classificate con penalità elevate.

Si fa inoltre presente che tutte le discariche per rifiuti inerti con volume superiore a 100.000 mc e quasi tutti gli impianti di recupero/smaltimento di rifiuti vengono sottoposti alle procedure in materia di Valutazione di impatto ambientale. In questa sede tutti i progetti vengono analizzati e valutati in maniera interdisciplinare sia sul fronte progettuale, che urbanistico e ambientale.

8.4 c) La Soprintendenza per i beni culturali chiede di ampliare i criteri escludenti previsti, sia per le discariche dei rifiuti inerti che per gli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti speciali, a tutti i beni culturali previsti agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e non solo a quelli classificati come “invarianti” dal PUP. Nel territorio provinciale infatti, i “beni architettonici e artistici rappresentativi” inseriti nell’allegato D – Elenchi di Invarianti come definiti dall’articolo 8 del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) rappresentano solo una selezione di beni culturali particolarmente significativi per l’identità del paesaggio trentino (398 immobili individuati dal PUP su 3654 beni totali tutelati al 2020).

La Soprintendenza per i beni culturali evidenzia inoltre che l’art. 45 del citato Decreto prevede vincoli indiretti che tutelano il contesto nel quale sorge il bene vincolato, demandando alla Soprintendenza il controllo e la verifica delle prescrizioni poste a tutela dell’integrità del bene culturale evitando che “(..) *ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro*”. Pertanto, indipendentemente dalla sussistenza delle aree di rispetto, la Soprintendenza ritiene opportuno che il Piano preveda di garantire una distanza dai beni culturali idonea a garantirne il decoro del contesto e la salvaguardia delle qualità ambientali e degli ecosistemi degli intorni.

Infine la Soprintendenza fa presente che il PUP recepisce nelle cosiddette “invarianti” (allegato 1.4 “Beni archeologici rappresentativi” e allegato 1.5 “Altre aree di interesse archeologico”) anche aree definite “a rischio archeologico”, non sottoposte a uno specifico regime vincolistico, ma riconosciute, sulla base di segnalazioni e accertamenti, come potenzialmente soggette ad azioni di tutela nel caso in cui su queste aree si operi qualsiasi azione di movimento terra. Tali azioni devono essere comunicate all’Ufficio beni archeologici della scrivente Soprintendenza già in fase progettuale, per poter disporre al meglio l’azione di tutela, ossia tutelando il bene e limitando il più possibile le interferenze con la realizzazione delle opere di progetto.

Commento

L’osservazione è stata accolta e i relativi criteri escludenti del capitolo 4 sono stati modificati.

Per tutelare il contesto nel quale sorge il bene vincolato, in coerenza con l'art 45 del D.Lgs. n. 42/2004 è stata definita un'area di tutela di 100 m attorno ai beni culturali, come criterio penalizzante, al fine di verificare che l'impianto/discarica previsto/a possa garantirne il decoro.

Infine, è stata ampliata la categoria "aree archeologiche" inserendo anche le "aree a rischio archeologico" tra i criteri penalizzanti sia delle discariche che degli impianti.

8.4 d) L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente richiede l'inserimento "tra i criteri penalizzanti/attenzione per la localizzazione delle discariche inerti e, in generale, degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali, le zone di protezione di sorgenti e pozzi, così come definite dalla Carta delle risorse idriche".

Commento

Si riconosce che la Carta delle risorse idriche prevede appositi approfondimenti in caso di gestione dei rifiuti in dette aree, pertanto l'osservazione è stata accolta e la tabella, con relativa descrizione, dei criteri è stata modificata.

8.4 e) L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente evidenzia *"la portata connessa all'individuazione dei nuovi criteri localizzativi per i nuovi impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti speciali (nonché relativi ampliamenti) e per le discariche inerti: i criteri vengono infatti definiti proprio sulla base delle indicazioni e dei vincoli contenuti nelle normative, nei piani ambientali e territoriali nonché nelle relative cartografie in vigore, andando dunque a definire un quadro di riferimento per le future scelte localizzative che, per definizione, risulterà coerente con tali strumenti. Fondamentale sarà, in tal senso, garantire il puntuale aggiornamento dei criteri e la messa a disposizione del relativo database cartografico la cui elaborazione è prevista, come azione di Piano, entro un anno dalla data di approvazione dello stesso"*.

Commento

Il presente Piano ha ordinato, aggiornato e revisionato i criteri che attualmente si trovano distribuiti in diversi strumenti di pianificazione, relativi a tipologie di rifiuti diverse ed approvati in anni diversi. Il Piano ha già ampiamente dimostrato la grande difficoltà nel reperire tutti i criteri di localizzazione vigenti e pertanto ne ha voluto dare un riordino.

Come correttamente riportato nel parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, i criteri localizzativi dovranno essere rivisti e aggiornati periodicamente a seguito di eventuali modifiche normative o di monitoraggi che ne evidenzino qualche correzione. È assolutamente indispensabile rendere aggiornati detti criteri, che costituiscono la base per una corretta pianificazione.

8.5 Capitolo 5 del Piano: Discarica in loc. Sardagna

8.5 a) Un'osservazione privata chiede chiarimenti circa la bonifica della discarica di Sardagna.

Commento

Lo stralcio della discarica non richiede la bonifica, ma la chiusura della stessa con un "pacchetto" da realizzare secondo le indicazioni tecniche previste dal D.Lgs. n. 36/2003.

Come riportato nel capitolo 5 del Piano, lo stralcio di questa discarica diventerà effettivo alla certificazione di avvenuta chiusura *ex lege* della discarica esistente.

8.5 b) Il Comune di Trento, con deliberazione del Consiglio comunale n. 149 dd 10/12/2020, si esprime favorevolmente riguardo lo stralcio della discarica in loc. Sardagna. Precisa, in merito, *"di prevedere, dopo aver ultimato la copertura finale multistrato della discarica come previsto dal D.Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", in alternativa al risanamento geotecnico mediante riporto di ulteriore materiale, il proseguimento del monitoraggio del movimento franoso, mediante la strumentazione inclinometrica già presente nel sito, o mediante altra idonea strumentazione, al fine di monitorare i movimenti in corso per verificare se a seguito della sistemazione dello strato superficiale di copertura finale con semina a prato, la successiva colonizzazione dell'area da parte di specie arbustive o ad alto fusto possa essere lasciata all'evoluzione naturale;- di subordinare la scelta relativa alle modalità di trasporto del materiale di cui al punto precedente, a una previa intesa con l'Amministrazione comunale; - di*

trasmettere il suddetto parere al Vicepresidente e Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia autonoma di Trento".

8.6 Capitolo 5 del Piano: Discarica Casarino loc. Pilcante C. Ala

La Società Cave di Pilcante sas di Manara Fabrizio e Giorgio & Co, proprietaria dell'area, nelle proprie osservazioni contro lo stralcio della discarica in questione, evidenzia quanto segue:

8.6 a) Secondo la Società la discarica sarebbe stralciata per il criterio di esclusione previsto dall'art. 51 della l.p. n. 6 dd 6/08/2020. *“La discarica di Pilcante è già tuttavia localizzata da ben oltre 18 anni. Conseguentemente, non può trovare applicazione il suddetto art. 51 della L.P. n. 06/2020 che letteralmente si riferisce alle discariche che ancora devono essere localizzate”.*

Commento

Si fa presente che una delle motivazione che ha portato alla redazione del Piano in esame è riferibile all'art. 97 quater del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg (TULP) che si riporta di seguito:

Art. 97 quater

Disposizioni finali e transitorie

1. Entro il 31 dicembre 2020 la Provincia, nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'articolo 64, comma 2 bis, provvede ad aggiornare, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 65, commi 1 bis e 1 ter, la pianificazione delle discariche di rifiuti inerti superiori a 300.000 metri cubi di volume utile contenute nel piano stralcio approvato dalla Provincia. L'aggiornamento valuta anche le previsioni della vigente pianificazione comprensoriale inerenti le predette discariche. A seguito dell'aggiornamento di cui al presente comma, cessano di trovare applicazione le disposizioni dei piani comprensoriali relative alle discariche previste da questo comma. L'aggiornamento può essere definito anche attraverso piani stralcio definiti con riguardo a specifiche aree territoriali. I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle discariche in corso alla data di entrata in vigore di questo articolo e quelli presentati successivamente a tale data restano sospesi fino all'adozione dell'aggiornamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Dunque, l'art. 97 quater del TULP richiede proprio l'aggiornamento della pianificazione delle discariche di rifiuti inerti con volume superiore a 300.000 mc, sia quelle contenute nel Piano stralcio approvato dalla Provincia nel 2013 e riferito esclusivamente ai rifiuti inerti provenienti da costruzione e demolizione che quelle previste dalla vigente pianificazione comprensoriale.

Dal 30/12/2009 la competenza in materia di pianificazione delle discariche con volume superiore a 300.000 mc è infatti passata dai Comprensori (ora Comunità di Valle) alla Provincia. Questo aggiornamento si è reso necessario alla luce delle marcate incongruenze dei siti pianificati con i principi dell'economia circolare e con i criteri di localizzazione vigenti.

Tra i vari criteri di localizzazione, come previsto dallo stesso articolo 97 quater, nell'aggiornamento del Piano sono stati considerati anche i commi 1 bis e 1 ter all'art. 65 “Piani di smaltimento dei rifiuti” del sopracitato D.P.G.P. (TULP), che si riportano di seguito, previsti dall'art. 51 della l.p. n. 6 dd 6/08/2020, citato nelle osservazioni:

1 bis. Per favorire la riduzione delle ripercussioni negative sull'ambiente e in particolare sul patrimonio culturale e paesaggistico derivanti dalla presenza di discariche nel territorio e per promuovere i principi dell'economia circolare, in attuazione della direttiva europea (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, il piano provinciale di gestione dei rifiuti o i relativi piani stralcio possono individuare, nell'ambito dei criteri localizzativi stabiliti dal comma 1, fasce di salvaguardia delle invarianti disciplinate dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5.

1 ter. Per garantire adeguata tutela paesaggistica e ambientale alle aree agricole di pregio, disciplinate dall'articolo 38 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 5 del 2008, non possono essere localizzate discariche di competenza provinciale a distanza inferiore a trecento metri dal perimetro di queste aree.

Dalla lettura della nuova norma non si riscontra quanto riportato nelle osservazioni, in merito al fatto che la stessa “letteralmente si riferisce alle discariche che ancora devono essere localizzate”.

Peraltro si precisa ulteriormente che negli ultimi anni si è posta grande attenzione ai criteri di idoneità dei siti dove realizzare le discariche, fino al più recente riferimento normativo costituito dal D.Lgs. 121 dd 3/09/2020 in vigore dal 29/09/2020. Questo decreto, di recepimento del “pacchetto europeo di economia circolare”, restringe ulteriormente i criteri di ubicazione delle discariche per rifiuti inerti (riportati nel suo Allegato 1) e modifica per intero l’art. 1 del D.Lgs n. 36/2003 relativo alle discariche di rifiuti, imponendo nuove finalità quali una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare nonché di prevedere misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull’ambiente globale, nonché i rischi sulla salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.

Considerato quanto riportato sopra, alla luce dell’art. 97 quater del TULP e di tutta la normativa vigente al momento di tale aggiornamento, compreso il D.Lgs. n. 121/2020 e l’art. 51 della l.p. n. 6/2020, con il Piano non si è fatto altro che verificare il rispetto da parte di tutti i siti ad oggi pianificati a discarica di rifiuti inerti con volume superiore a 300.000 mc, dei i criteri di localizzazione ad oggi vigenti, stralciando dieci discariche già pianificate su un totale di undici.

Il fatto che la discarica risulti pianificata da oltre 18 anni, non fa altro che confermare che tale sito sia stato previsto in un momento in cui non c’era la consapevolezza attuale di tutelare il proprio territorio, alla luce dei principali impatti di una discarica.

8.6 b) La Società Cave di Pilcante sas rappresenta che per la discarica di Pilcante è già in itinere il procedimento di VIA ed i presupposti di ammissibilità dell’intervento risulterebbero già valutati positivamente, la sospensione iniziale infatti sarebbe avvenuta per adeguamenti e approfondimenti del progetto. Inoltre, la Società evidenzia che la previsione della verifica di compatibilità in sede di VIA, prevista dal Piano in esame, confermerebbe che questa verifica non dovrebbe valere per quelle discariche già localizzate.

Commento

Si fa presente che all’interno del procedimento di VIA non ci sono passaggi intermedi di valutazione. L’esito di tutto il procedimento di VIA avviene in un unico momento finale quando la Giunta Provinciale, con propria deliberazione, si esprime sulla compatibilità ambientale.

Il Procedimento di VIA della discarica in esame è al momento sospeso e pertanto non è possibile sapere, ad oggi, il possibile esito finale dell’intera procedura.

Peraltro già nella seduta della Conferenza di servizi di VIA di data 19/06/2019 (verbale rep. n. 72 dd 11/07/2019) veniva sottolineata da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio la necessità di una verifica rispetto alla cogente previsione, considerata la sua previgenza rispetto all’introduzione della competenza provinciale rispetto a quella della Comunità. A tal riguardo il Servizio Autorizzazione e valutazione ambientale (SAVA) sottolineava che, proprio per la vetustà di tale localizzazione nel piano di settore, fosse necessario verificare il rispetto dei criteri localizzativi definiti dal D.Lgs. n. 36/2003 e dal DPP 14-44/2005/Leg..

Si ricorda infine che l’art. 13, comma 3 della l.p. n. 19/2013 in materia di Valutazione di impatto ambientale indica che:

“3. Il giudizio sulla compatibilità ambientale non può essere positivo se:

a) il progetto non risulta globalmente compatibile con le finalità di questa legge, avuto riguardo, in via prioritaria, alle esigenze di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico e idrogeologico e di prevenzione e tutela igienico-sanitaria;

b) la realizzazione del progetto non è conforme agli strumenti urbanistici e agli eventuali piani di settore, salvo quanto previsto dal comma 6”.

8.6 c) La Società invoca la natura prettamente urbanistica delle fasce di rispetto delle aree agricole di pregio e pertanto ritiene che esse dovrebbero essere indicate nel Piano urbanistico Provinciale, a cui il Piano stralcio dei rifiuti non va in deroga né costituisce variante.

Commento

L'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006, al comma 2, lett. l) indica che i Piani regionali/provinciali dei rifiuti debbano prevedere “i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”.

Si ritiene dunque corretto che la definizione dei criteri di localizzazione sia prevista nel Piano di gestione dei rifiuti. Si fa notare inoltre che nel capitolo 4, paragrafo 4.7 “Criteri di localizzazione” dello stesso Piano, sono stati descritti e classificati i singoli criteri in base al principale elemento di tutela che interessano. Nel paragrafo menzionato si trovano valutazioni in ordine alla tutela geologica, idrogeologica e valanghiva, tutela dell'ambiente naturale, tutela delle risorse idriche nonché alla tutela beni culturali e paesaggistici. Tutti questi criteri, sono legati inoltre ad un interesse economico-locale basato, tra gli altri, anche sulla vocazione agricola del territorio.

8.6 d) La Società lamenta che la proposta del Piano non terrebbe conto delle peculiarità della discarica di Pilcante. A tal fine invoca il principio del diritto amministrativo in base al quale la scelta localizzativa di una discarica non potrebbe basarsi esclusivamente su valutazioni di carattere ambientale.

Commento

I criteri di localizzazione definiti nel Piano prendono in considerazione diversi aspetti non legati alle sole questioni di carattere ambientale. Come riportato alla trattazione del punto sopra, nel capitolo 4, paragrafo 4.7 “Criteri di localizzazione” dello stesso Piano, sono stati descritti e classificati i singoli criteri in ordine alla tutela geologica, idrogeologica e valanghiva, tutela dell'ambiente naturale, tutela delle risorse idriche nonché alla tutela beni culturali e paesaggistici, oltre che al loro interesse di carattere economico nel contesto territoriale di riferimento.

Si fa notare inoltre che sial l'art. 51 sopra citato che i criteri di localizzazione, salvaguardano le c.d. “invarianti” individuate dal piano urbanistico provinciale, ossia di quegli “elementi aventi carattere di permanenza e di insostituibilità, in quanto strettamente e durevolmente relazionati con l'ambiente e il territorio, nonché con la comunità che in essi si riconosce e si identifica” e che costituiscono un bene “da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio”, come definito dall'art. 8 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale (PUP).

Nell'ambito delle invarianti sono individuati tutti quegli elementi “meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale” elencati nel citato art. 8 delle norme di attuazione del PUP (principali elementi geologici e geomorfologici, patrimonio dolomitico, rete idrografica, foreste demaniali, boschi di pregio, parchi naturali, aree agricole di pregio, beni ambientali, beni archeologici, architettonici e storico-artistici).

Non si ritiene dunque che la scelta localizzativa si sia basata esclusivamente su valutazione di carattere ambientale.

8.6 e) La Società lamenta che non sarebbe stato considerato il fatto che la discarica di Pilcante risulta è pianificata dal 2003 ed è prevista nel vigente PRG del Comune di Ala..

Commento

Nella redazione del Piano è stato considerato che la discarica sia già inserita nel vigente Piano Comprensoriale, in quanto risulta proprio questo uno degli obiettivi previsti dallo stesso: l'aggiornamento delle discariche già pianificate (come riportato nella trattazione del punto a) di questa osservazione).

Il Piano Comprensoriale, come il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, sono Piani di settore e pertanto le loro previsioni devono essere riportate nei corrispondenti PRG Comunali. Il Comune di Ala ne ha preso correttamente atto nel suo strumento urbanistico, in coerenza con quanto previsto dall'art. 67, comma 1 del TULP che indica:

“L’approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti ai piani costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale”.

Si rammenta inoltre che il fatto che la discarica sia stata prevista dal Piano comprensoriale del 2003 non cristallizza la pianificazione *sine die*, senza alcuna possibilità di aggiornamento. Già il Piano stralcio provinciale sui rifiuti da costruzione e demolizione del 2014 ha avuto valenza di pianificazione provinciale generale estesa a tutte le discariche per inerti che trattano tale la tipologia di rifiuto, con conseguente superamento delle precedenti previsioni comprensoriali quanto a simile tipologia di rifiuto.

8.6 f) La Società sottolinea come nel Piano mancherebbe ogni considerazione in merito al fatto che a tutt’oggi è pendente il ricorso al Consiglio di Stato nel quale è stata impugnata la sentenza del TRGA di Trento n. 122/2020.

Commento

Ai fini della verifica della conformità del sito ai criteri di localizzazione, questa puntualizzazione non è stata ritenuta conferente, in quanto non inerente ai contenuti della pianificazione. Il giudizio riguardava la sospensione del procedimento di VIA e non riguardava il Piano di gestione dei rifiuti. In ogni caso la sentenza è esecutiva e non ne è stata chiesta la sospensione.

8.6 g) La Società sottolinea come nel Piano mancherebbe ogni considerazione in merito al contesto territoriale in cui la discarica di Pilcante si colloca ovvero all’interno di un’area estrattiva di cava già fortemente compromessa e degradata.

Commento

La verifica della conformità del sito ai criteri di localizzazione ha evidenziato come l’area ricada all’interno del criterio escludente della fascia di rispetto dalle aree agricole di pregio, già citato nei punti precedenti.

La natura di tale criterio trova applicazione diretta ed esclude a priori qualsiasi altro tipo di valutazione.

Tuttavia si fa presente che nel percorso partecipativo del Piano sono state presentate dal Comune di Ala, per il tramite di un Gruppo di lavoro appositamente istituito, diverse valide osservazioni di carattere puntuale che considerano, oltre ad aspetti generali, anche condizioni territoriali specifiche, come la vicinanza da centri abitati e aree sensibili, la conformazione stretta della valle, lo scorrimento della falda acquifera 2 metri sotto il fondo della cava in esame, la presenza di un capitello di interesse storico-culturale, la descrizione dei diversi tratti della viabilità di accesso all’area con indicazione dei possibili rischi per il passaggio dei mezzi pesanti. Per la lettura completa di tali osservazioni tecniche si rimanda all’intero documento allegato alla presente, nonché al punto di trattazione specifico.

8.6 h) La Società l’eventuale stralcio si configurerebbe come una revoca di una previsione pianificatoria puntuale e da molti anni esistente, ed in quanto tale, andrebbe assoggettato al regime di cui all’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, con conseguente necessaria previsione di un indennizzo nei confronti della proprietà della discarica di Pilcante.

Commento

Si fa presente che il Piano provinciale di gestione dei rifiuti non consiste in un provvedimento amministrativo autorizzatorio soggetto a revoca, ma rappresenta una previsione pianificatoria soggetta ad aggiornamento.

Si ricorda peraltro che il presente aggiornamento risulta un obbligo derivante sia da una puntuale norma nazionale (art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006), sia dalle disposizioni provinciali (art. 97 quater del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti).

La revisione della pianificazione è stata al contempo esplicitamente richiesta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai fini dell’adeguamento alle nuove direttive europee che costituiscono il cosiddetto “Pacchetto economia circolare”.

Si ribadisce infine che se la pianificazione è da molti anni esistente non è consolidata una pretesa, ma solo una previsione pianificatoria.

8.6 i) Il Comune di Ala, per il tramite del gruppo di lavoro istituito nel dicembre 2019, ha formulato delle osservazioni sostanziali, ad ulteriore supporto della decisione di stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti la discarica Casarino (cava Manara). Queste osservazioni riguardano in sintesi i seguenti argomenti, di cui si riportano alcuni stralci, demandando al documento originale allegato alla presente, per una completa lettura degli interessanti contenuti:

1) il rispetto dei principi di economia circolare:

“La centralità del concetto di “Economia circolare”, che sostituisce la tradizionale impostazione lineare dell’economia dei prodotti, è stata richiamata nella recente modifica del maggio 2018 della Normativa comunitaria attraverso il “Pacchetto Economia Circolare”. Il concetto guida è la conservazione, per il maggior tempo possibile, del valore di materia ed energia, minimizzando lo smaltimento.

A questo concetto è intimamente collegata la gerarchia nella gestione dei rifiuti, di formulazione precedente alla recente modifica, che prevede che lo smaltimento sia un’opzione residuale a valle di tutte le altre possibilità, riportate in linea gerarchica nell’Art. 4 della Dir 2008/98/CE e riprese nel D. Lgs. 152/2006 all’art. 179.(..) Alla luce di quanto sopra richiamato l’ipotesi della realizzazione di una discarica per inerti si pone quindi in netto contrasto con gli orientamenti comunitari e con gli indirizzi della normativa nazionale”.

2) analisi del fabbisogno sul territorio provinciale:

“Per quanto riguarda la gestione, i rifiuti inerti di interesse gestiti sul territorio trentino sono per il 98,5% del quantitativo totale destinati a recupero. Complessivamente, nel 2018, i codici EER di interesse del progetto definitivo di discarica per rifiuti inerti sulla p.f. 600 C.C. Pilcante, presentato presso la competente struttura provinciale nel 2019, sono stati smaltiti in discarica per un quantitativo complessivo pari a 29.720 tonnellate.

Pertanto, è evidente che le premesse progettuali per la gestione della “discarica Casarino (cava Manara)” (200.000 m³/anno, corrispondenti a circa 320.000 tonnellate/anno) risultano impossibili da soddisfare anche intercettando tutta la frazione di rifiuti attualmente avviati a smaltimento sul territorio trentino (pari a meno del 10% dei quantitativi previsti per il funzionamento dell’impianto).(..) Da questo consegue che l’impianto di Pilcante potrebbe soddisfare le esigenze gestionali (e quindi reperire rifiuti) solo attraverso due opzioni:

- *scardinando in maniera imponente il sistema di recupero dei rifiuti inerti presente sul territorio provinciale, per intercettare 300.000 tonnellate di rifiuti su 1,65 milioni di tonnellate prodotte, passando quindi dal recupero del 98,5% del rifiuto di interesse al recupero solo dell’80%, invertendo in maniera brusca un processo virtuoso in atto da diversi anni e contravvenendo a tutte le indicazioni normative, dal livello comunitario a quello provinciale e monopolizzando completamente lo smaltimento anche per rifiuti provenienti dalle aree più lontane del territorio provinciale (Primiero, Giudicarie, Val di Fassa..);*
- *importando presso la discarica di Pilcante un quantitativo di rifiuti minimo pari a 300.000 tonnellate/anno, con ogni probabilità dalle regioni limitrofe (in particolare Lombardia e Veneto) che, sono ai vertici della classifica nazionale di produzione di rifiuti speciali e, segnatamente, dei codici EER di interesse per il progetto”.*

3) Condizioni territoriali specifiche

3.a) Distanza da centri abitati e aree sensibili:

Vengono evidenziati le seguenti strutture presenti nelle vicinanze della discarica:

- vicinanza del sito all’abitato di Marani (collocato a circa 500 m di distanza sul lato orografico opposto della valle), all’area produttiva a nord di Ala e ad un edificio residenziale isolato a circa 200 m;
- entro un raggio di 1000-1200 m dall’area si trova l’intero centro abitato di Pilcante, oltre a numerosi siti sensibili: una scuola musicale con attività principalmente rivolta a bambini e ragazzi, una scuola materna, un oratorio con annesso campo da gioco, l’impianto sportivo di interesse internazionale del kartodromo con annessi servizi, ambulatori medici, un parco pubblico, alcuni esercizi commerciali ed attività produttive;

- nelle vicinanze del sito transita la pista ciclabile della Vallagarina, asse di collegamento turistico-sportivo tra Veneto e basso Trentino;
- la presenza, a confine tra la p.f. 600 e la SP90, di un manufatto di interesse storico-culturale (“capitello con dipinto” - cod. 272 del quadro G – Elementi architettonici di pregio negli insediamenti storici e altri manufatti di interesse storico-culturale) identificato dall’art. 28 del PRG Variante 2019 (approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 787 del 11 giugno 2020 ed in vigore dal 19 giugno 2020).

Si sottolinea la conformazione stretta della valle ed il clima particolarmente ventoso che rendono più problematica la vicinanza ai siti menzionati.

Viene ribadita la presenza della falda acquifera 2 metri sotto il fondoscavo dell’attuale cava, evidenziando che *“Una possibile contaminazione della falda sarebbe un danno enorme ed irreversibile, cosicché la previsione di un rischio accettabile in tal senso è contraria a qualsiasi diritto ed interesse della collettività”*.

3 b) Condizioni della viabilità di accesso all’area:

“La viabilità di accesso all’area, sia da nord che da sud, è costituita dalla sola SP90 che attraversa a sud l’abitato di Picante, a nord quello di S.Lucia, costeggiando gli abitati di Villetta, Chizzola e S.Cecilia che si affacciano sulla medesima strada. Attualmente sussistono delle limitazioni di carico sui ponti che collegano la SS12 con la SP90, in particolare:

- limite 7 ton sul ponte tra Chizzola e Serravalle;
- limite 44 ton sul ponte tra Pilcante e Ala.

(..) Si segnala infine che lungo la SP90 in corrispondenza dell’abitato di S.Lucia è presente una strettoia che costituisce un ulteriore ragione di rischio per la sicurezza degli abitanti e dei mezzi in transito”.

Il documento fa inoltre delle valutazioni sul traffico concludendo che *“solo considerando che la metà dei mezzi percorra il tratto di SP a sud della discarica, e che quindi attraversi l’abitato di Pilcante, si avrebbe il passaggio di un mezzo dovuto alle attività della discarica ogni 7,5 minuti in condizioni medie e ogni 3,75 minuti in condizioni di punta, in un tratto con 4 attraversamenti pedonali”*.

3 c) Contrasto con la vocazione agricola del territorio:

A supporto della vigente limitazione normativa sulla fascia di rispetto delle aree agricole di pregio il gruppo di lavoro fa presente che *“considerata la forte vocazione agricola del territorio, l’Amministrazione comunale ha rimarcato negli anni, sia attraverso il Programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.40 d.d. 29 ottobre 2013) che nella 1° adozione della Variante 2019 al PRG (adottata in via preliminare dal commissario ad acta con deliberazione n.1 d.d. 22 maggio 2019), la volontà di garantire la destinazione finale agricola dell’area estrattiva di Pilcante, compresa la p.f. 600 C.C. Pilcante”*.

4) Impatto sanitario:

Il Gruppo di lavoro osserva che il traffico di mezzi pesanti legato all’attività di discarica, con il relativo carico aggiuntivo di fumi di scarico diesel (cancerogeni di classe 1), oltre che l’inquinamento acustico nonché le polveri generate dall’attività di trattamento dei rifiuti, sono aspetti legati ad un rischio per la salute delle popolazioni interessate e per i quali sarebbe stata richiesta un’adeguata Valutazione di impatto sanitario (VIS).

5) Incompatibilità con destinazione finale ad area agricola per consumo umano

Circa la sistemazione finale dell’area, il Gruppo di lavoro riprende le previsioni del Programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di Ala, relativamente alla ricomposizione morfologica e utilizzo finale dell’area estrattiva di Pilcante (art.6.4 della relazione tecnico-illustrativa), che riportano: *“nel merito delle destinazioni delle aree da ripristinare, in accordo con le orientazioni dell’Amministrazione comunale, si prevede il ripristino di tutte le aree estrattive ad aree agricole di prima categoria, da piantumare a vigneto tipo Guyot [...]. I materiali da utilizzare per i riempimenti ed i reinterri dei ripristini, sulla base di apposito progetto, dovranno essere messi in opera con le modalità e le tempistiche e con le*

tipologie di materiale tali da garantire, sulla base delle leggi vigenti o future, la destinazione d'uso finale a terreno agricolo di 1° categoria e la qualità ambientale dell'area”.

“In sintesi dunque, la previsione del piano cave per il ripristino finale dell'area estrattiva riguarda la riprofilatura delle rampe con pendenze di 18° su alcuni lati per consentire la piantumazione a vigneto tipo Guyot ed il mantenimento dell'avvallamento con destinazione finale agricola.

La destinazione agricola rappresenterebbe la soluzione pianificatoria più coerente con il territorio circostante, dal momento che la p.f. 600 risulta collocata in un contesto caratterizzato da aree agricole di pregio del territorio provinciale, la cui tutela è stata recentemente riconfermata dalla Provincia Autonoma di Trento con l'introduzione della fascia di rispetto ex art. 51 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6, nonché la soluzione con il minore impatto ambientale.

In ogni caso, va evidenziato che il riempimento della cava non può essere un fine in sé e per sé, ma piuttosto deve essere un mezzo per raggiungere un recupero del territorio che rispetti l'ambiente, la salute e la qualità della vita della collettività, nonché il territorio e l'economia: al di fuori di tali condizioni, pertanto, il riempimento della cava non è un obiettivo meritevole di perseguimento.

Il sacrificio ambientale, paesaggistico e socio-economico richiesto al territorio con la pianificazione di una discarica dovrebbe essere bilanciato dalla risoluzione di un effettiva problematica di interesse collettivo a favore della collettività che alle condizioni attuali non sembra trovare riscontro”.

8.6 I) Visti gli argomenti trattati in questo paragrafo, si ritiene utile riprendere le interessanti premesse delle osservazioni della CIA Agricoltori Italiani, sviluppate in maniera più precisa nel punto 8.9 c).

La CIA riconosce che, nonostante la complessità del territorio del Trentino, l'agricoltura ha avuto e ha ancora, un ruolo determinante nella salvaguardia del territorio e del presidio di aree che altrimenti sarebbero probabilmente abbandonate o degradate. Questa capacità nasce anche dall'essere stati in grado di unire le aziende agricole in cooperative che sono riuscite a valorizzare i beni prodotti, anche da quelle di ridotte dimensioni. In questo modo si è stati in grado di dare una redditività tale da permettere il permanere in molti territori della nostra provincia di aziende, persone e attività limitandone lo spopolamento. Nel tempo è stato necessario modificare le tecniche di coltivazione per permettere la sostenibilità economica puntando a colture specializzate. In questo modo si è riusciti a mantenere vive intere valli creando una economia che ha dato la possibilità di sviluppo anche ad altre attività. La specializzazione produttiva è stata indispensabile e non è immaginabile un percorso diverso.

La sempre più invocata sostenibilità ambientale deve essere correttamente coniugata alla realtà produttiva. In agricoltura questo percorso è stato avviato da molti anni e sta proseguendo continuamente. Non dobbiamo però pensare che questa evoluzione sia un ritorno al passato con aziende miste, simili a quelle che vengono proposte da pubblicità o da visioni utopiche. Si tratta invece di un percorso che devono fare le imprese concentrando l'attenzione ai processi produttivi, alle scelte colturali e all'uso di nuove tecnologie.

8.7 Capitolo 5 del Piano: Discarica Cengi di Marco – Comune Rovereto

Il Comune di Rovereto, nella deliberazione del Consiglio comunale n. 50 dd 15/12/2020, esprime parere favorevole alla proposta di Piano e allo stralcio della discarica Cengi di Marco, con le seguenti osservazioni:

- la disciplina del Piano Cave dovrà coordinarsi in termini del tutto congrui e pertinenti con tale stralcio. La ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito dovranno essere valutati nel novero della procedura di impatto ambientale;
- il gestore dell'attività estrattiva *de quo* nonché la PAT, dovranno coinvolgere il Comune nelle fasi che interessano il ripristino finale dei suoli al termine dell'attività di coltivazione/estrattiva della stessa nella logica di garantire idonee forme di partecipazione dell'ente locale e della comunità;
- le modalità di ripristino dovranno essere coerenti con quanto istituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 117/2008, con esclusione dell'attività di discarica.

8.8 Capitolo 5 del Piano: Discarica Busa di Colin – Comune San Lorenzo Dorsino

La Camera di commercio industria artigiano e agricoltura di Trento sottolinea come dovrà essere prestata una particolare attenzione al rispetto del territorio, delle popolazioni residenti e dell'ambiente alla luce del mantenimento di quest'unica discarica provinciale.

Commento

La discarica Busa di Colin è in via di esaurimento, per la parte ad oggi autorizzata. Nel relativo capitolo 5 si è aggiunta la seguente prescrizione: "Al fine di poter autorizzare il restante volume pianificato di 300.000 mc, sarà necessario sottoporre il relativo progetto a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) che ne valuterà la compatibilità localizzativa con i criteri che saranno vigenti in quel momento. In quella sede, alla luce dell'auspicata pianificazione aggiornata delle Comunità di Valle, dovrà essere valutato anche, con particolare attenzione, il rispetto del territorio, delle popolazioni residenti e dell'ambiente, al fine di non aggravare il contesto limitrofo".

8.9 Programma di prevenzione rifiuti

8.9 a) La Camera di commercio industria artigiano e agricoltura di Trento evidenzia, nel proprio parere, in materia di "economia circolare", la tabella sull'implementazione del "Piano dell'Unione Europea sull'economia circolare", compresa l'iniziativa *Less Waste, More Value*.

Il link su questa tabella verrà inserito nella pagina internet che sarà prossimamente predisposta sull'argomento del Piano.

8.9 b) La Camera di commercio industria artigiano e agricoltura di Trento sottolinea l'importanza di un rinnovato e deciso impegno sul versante culturale, informativo ed educativo per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, ma anche prevenire e perseguire eventuali comportamenti non conformi e distorti nella "filiera produttiva" e nel ciclo di vita dei prodotti, attraverso una costante sinergia fra le istituzioni pubbliche e le autorità di controllo, resa possibile grazie pure al collegamento fra le banche dati esistenti.

Sottolinea inoltre come dovrebbero essere implementate e sostenute le applicazioni di tecnologie che considerano l'intero ciclo di vita dell'edificio, demolizione compresa, in modo da ridurre, fin dalla progettazione, l' "impronta ecologica" del costruito, facilitandone lo spaccettamento e quindi rendendo possibile la raccolta differenziata dei materiali di scarto e, a fine vita, di demolizione.

A ciò si aggiunge che anche in Italia è obbligatorio il "libretto dell'edificio" che, oltre ad annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi di gestione, deve anche indicare le modalità di smaltimento in caso di demolizione dell'edificio stesso e ciò evidentemente incide anche sul valore e costo complessivo dell'opera. Su questi temi auspica l'inserimento di interventi premianti, da parte dell'ente pubblico, a favore delle tecnologie che poi, al lato pratico, vanno anche a ridurre il carico e le problematiche nella gestione delle discariche di inerti e dei rifiuti speciali.

Commento

Gli argomenti trattati sono di grande attualità e discussione.

Le osservazioni sono state accolte. Il Programma di prevenzione rifiuti, che già conteneva questi argomenti, è stato ancora di più improntato sull'argomento.

8.9 c) La CIA Agricoltori Italiani osserva come nel tempo si sia passati da una società del riciclo pressoché totale attuato nel passato, quando le indisponibilità finanziarie ce lo imponevano, ad una società basata sul concetto dello "usa e getta" tipico del periodo del boom economico. Successivamente ci si è spostati alla politica del riciclo che si è adesso posizionata nell'economia circolare riprendendo concetti che erano dogmatici in altri tempi.

La CIA è consapevole che l'economia circolare in agricoltura è parte integrante: difficilmente un oggetto diviene rifiuto dopo il suo primo uso. Tendenzialmente si riescono a trovare nuovi ruoli, prolungando l'utilità ben oltre quanto era stato inizialmente previsto.

Tuttavia la CIA osserva che questa capacità di riuso si scontra con una legislazione rigida che rende più semplice l'uso della discarica piuttosto che stimolare la capacità di reinventare nuovi ruoli.

Inoltre la diversa interpretazione dei soggetti interessati, produttore e detentore di un oggetto rispetto al controllore, conduce troppo spesso in vicende a sfondo legale. “A titolo di esempio dei pali di cemento usati e accatastati possono essere considerati una discarica abusiva di materiale pericoloso anziché un deposito di materiale in attesa di essere utilizzato. Su questa diversa interpretazione si genera una grande confusione e spesso l’atteggiamento precauzionale sovrasta la volontà di riuso di un materiale. La rigidità della classificazione e della normativa è il primo aspetto che deve essere risolto.(..) Nel passato attraverso le bonifiche agrarie si riusciva a valorizzare moltissimo materiale ora destinato alle discariche. Purtroppo questo ruolo è stato stroncato con l’istituzione della legge sulla terra e rocce da scavo.(..) Spesso sentiamo i nostri agricoltori che lamentano l’impossibilità di poter utilizzare del materiale di scavo (terra vegetale) nelle proprie campagne. Purtroppo gli adempimenti previsti e la paura delle sanzioni che vengono comminate sono grandi deterrenti. (..) Spesso dalle analisi effettuate emergono tracce di elementi che rendono pericoloso un materiale, magari per cause naturali o da inquinamento atmosferico, che però costringono a una gestione controllata. Queste situazioni inibiscono azioni di impiego di questi materiali nella quotidianità con ridotti volumi e si attivano solo per i grandi interventi”.

Alla base dunque di queste osservazioni sta la consapevolezza che la semplificazione diventa necessaria e probabilmente passa dalla collaborazione tra i diversi settori.

La CIA prosegue evidenziando “anche situazioni a dimostrazione dell’efficacia della semplificazione. In provincia di Trento, le associazioni agricole tra cui CIA, in collaborazione con la cooperazione agricola e i vari enti deputati al controllo e alla gestione dei rifiuti come Appa, si è riusciti a risolvere il problema dello smaltimento dei fitofarmaci, rifiuti speciali e pericolosi, adottando una piattaforma semplificata. Con pochi passaggi, semplici e facilmente intuibili si è trovata la soluzione a un adempimento che altrimenti era difficile da eseguire e che avrebbe potuto generare non poche difficoltà. Si è trattato di un successo a costi assolutamente sostenibili che ha permesso anche grandi risultati ambientali”.

La CIA ritiene in conclusione che le piattaforme di scambio potrebbero essere un ottimo strumento purché sia attuato e attivato con modalità di estrema semplicità e utilizzo.

Commento

L’analisi oggettiva e relativistica della CIA è molto interessante e purtroppo pienamente rappresentativa dei tempi attuali.

La sfida della Comunità Europea, *in primis*, è proprio quella di riuscire a far ritrovare l’abitudine passata di una maggior valorizzazione dei beni, prima di ricorrere al loro smaltimento, come ormai si è abituati a fare. Questa sfida è anche quella che si intende perseguire con il presente Piano e le misure previste dal Programma di prevenzione dei rifiuti sono finalizzate proprio ad arrivare agli obiettivi ben descritti nel documento della CIA.

Purtroppo per riuscire a far cambiare le abitudini dei cittadini è necessario partire da indicazioni normative piuttosto rigide, ma indubbiamente l’Amministrazione pubblica può riuscire ad essere un punto di riferimento per le interpretazioni normative e per il raggiungimento della corretta gestione dei rifiuti, nel rispetto della legge e nella maniera più lineare possibile.

Al fine di perseguire questo scopo è necessario partire da una maggior consapevolezza dell’attuale situazione dei diversi settori e, in questo senso, la futura piattaforma di scambio, ma anche i futuri gruppi di lavoro, possono essere senz’altro un inizio ad una nuova gestione dei rifiuti condotta in sinergia tra tutti i soggetti interessati, ivi compresa l’Amministrazione pubblica.

Infine si evidenzia, a conferma di quanto sopra riportato che lo stesso documento riporta, oltre gli esempi sui quali occorre ancora trovare chiarezza, anche gli ulteriori casi di collaborazione con l’APPA nei quali è stata trovata una soluzione semplice ed efficace.

8.10 VAS

8.10 a) Il Comune di Lavis richiede di apportare una modifica alla sezione 6.9 del Rapporto ambientale della VAS, facendo presente che Lavis non presenta alcun fondo naturale riconosciuto dalla dGP n. 1666/2009

Commento

La relativa sezione 6.9 è stata corretta

8.10 b) La Commissione VAS della Regione Veneto non ritiene che sia ragionevolmente possibile attendersi il verificarsi di effetti significativi sul territorio della Regione Veneto.

Si auspica il coinvolgimento e l'informazione sui dati del database georiferito, nonché la comunicazione periodica dei dati derivanti dal monitoraggio del Piano, al fine di condividere eventuali informazioni e azioni nel caso dell'individuazione di siti idonei in prossimità del territorio della Regione Veneto

Commento

La richiesta viene accolta prevedendo la trasmissione dei documenti di monitoraggio alla Regione Veneto. La VAS sarà così implementata nel capitolo 8 relativa al monitoraggio.

8.10 c) L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente richiede di riordinare gli indicatori di contesto e di contributo riportati nel rapporto ambientale di VAS

Commento

L'osservazione è stata accolta e gli indicatori sono stati ripordinati secondo le indicazioni dell'Agenzia.

PARERI E OSSERVAZIONI

Buongiorno,

sono il blogger del sito lassise.blog e vorrei approfondire il tema in oggetto con alcune domande:

1. gli abitanti di Sardegna avevano segnalato la discarica di Sardegna e la pericolosità della stessa, come mai si intende consentire ulteriori conferimenti?

2. quali conferimenti verranno permessi (si parla anche di rifiuti speciali)? Quale la quantità di materiale e di quale materiale verrà conferita? Quale compensazione è prevista per la popolazione? Quale la durata della concessione di conferimento di rifiuti e quale il costo?

3. quali bonifiche sono a carico del concessionario e quali in campo della Provincia? Quali i costi del concessionario e della provincia in merito? Come si intende trovare le risorse di parte pubblica e che garanzia sulle risorse di parte privata? Quale la tempistica?

4. come si risponde ai cittadini che chiedono la bonifica dopo lo scandalo che coinvolse la discarica di Sardegna?

In attesa di risposta.

Distinti saluti,

Fabbris Pierluigi



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette

Via R. Guardini, 75 – 38121 Trento

T +39 0461 497885

F +39 0461 496199

pec serv.aappss@pec.provincia.tn.it

@ serv.aappss@provincia.tn.it

web www.areeprotette.provincia.tn.it



Spett.le
 Agenzia provinciale per la protezione
 dell'ambiente
 Settore qualità ambientale
 U.O. rifiuti e bonifica dei siti inquinati
rifiuti.appa@pec.provincia.tn.it

S175/17.11.3-2020-5/58 A/ER

numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali. Espressione parere.

In riferimento alla Vostra nota di richiesta di esprimere eventuali osservazioni sui contenuti della proposta del “Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali”, si esprimono di seguito alcune annotazioni, che si ritengono di rilevanza per quanto di specifica competenza, riferite in particolare al capitolo 4 della relazione di piano, dedicato ai criteri di localizzazione.

In tale capitolo viene fatta una attenta disamina dei criteri proposti a livello europeo e nazionale, e quindi vengono dettagliati quelli assumibili nel territorio provinciale.

Riguardo all'area di nostra competenza, riferibile alla tutela dell'ambiente naturale, a pagina 141 della relazione si legge:

“...pertanto vengono riproposte come criteri escludenti tutte le aree naturali protette facenti parte della Rete ecologica europea “Natura 2000”, di cui alla Direttiva habitat 92/43/CEE e Direttiva uccelli 79/409/CEE (Zone di protezione speciale ZPS, siti di importanza comunitaria SIC, zone speciali di conservazione ZSC).”

e ancora:

“...sono stati inoltre definiti come criteri di non idoneità i biotopi e le riserve naturali e biotopi di interesse provinciale vincolati. Sono state classificate come aree di non idoneità le aree a parco naturale di cui all'art. 11 della nda del PUP e le aree comprese nel Parco nazionale dello Stelvio limitatamente per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Nella definizione dei nuovi criteri provinciali, per una maggiore tutela, viene estesa la non idoneità di tali aree anche per le discariche di rifiuti inerti.”

Nel novero delle aree protette non si riscontra uno specifico riferimento alle riserve locali, che invece vengono puntualmente citate nelle tabelle riassuntive, dedicate rispettivamente ai “criteri di esclusione per discariche rifiuti inerti” e ai “criteri di esclusione per altri impianti di smaltimento/recupero di rifiuti speciali”, come di seguito riportato:

- *Aree naturali protette “Natura 2000”, di cui alla Direttiva habitat 92/43/CEE e Direttiva uccelli 79/409/CEE (Zone speciali di conservazione ZSC, Zone di protezione speciale ZPS, siti di importanza comunitaria SIC);*

- *Parchi e le riserve nazionali, provinciali o locali.*

Si chiede pertanto di fare una verifica di congruenza, in modo che sia chiara la considerazione anche delle riserve locali, facenti parte della rete delle aree protette provinciali, ai sensi della LP 11/2007.

Nel caso dei “criteri penalizzanti per discariche rifiuti inerti”, viene aggiunta una specifica attenzione alle aree immediatamente limitrofe ai parchi, facendo riferimento ad una fascia di 200 metri dai confini dei parchi, da verificare caso per caso.

Tale criterio non viene inserito tuttavia nella tabella dedicata ai “criteri penalizzanti per altri impianti di smaltimento/recupero di rifiuti speciali”.

Ritenendo che quest’ultima fattispecie possa essere addirittura più cogente da adottare la tutela di queste aree, si chiede di inserirla nella tabella dedicata.

Analogamente, in riferimento ai siti (ZSC e ZPS) della rete Natura 2000, ed in coerenza con le previsioni della direttiva 92/43/CEE “Habitat”, è necessario che nei criteri penalizzanti venga inserita una forma di attenzione nei confronti delle aree esterne interessate da discariche, al fine di scongiurare possibili effetti all’interno dei siti.

La direttiva “Habitat” impone infatti che alla procedura di valutazione di incidenza ambientale vengano sottoposti qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative su un sito di Natura 2000, anche nel caso di progetti esterni ai siti, se gli interventi possono comportare incidenze significative all’interno di essi. Va segnalato che in questo caso non può essere fissata una distanza standard, ma la verifica deve essere fatta caso per caso.

Si resta in ogni caso a disposizione per chiarimenti in merito ai contenuti di questa nota.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO GEOLOGICO

Via Zambra n. 42 -Top Center Torre B Sud – 38121 Trento

T +39 0461 495200

F +39 0461 495201

pec serv.geologico@pec.provincia.tn.it

@ serv.geologico@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it



Egr. Sig.
TONINA dott. MARIO
VICEPRESIDENTE
ASSESSORE ALL'URBANISTICA AMBIENTE
E COOPERAZIONE

S049/17.5-2020-61/ES

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali.
Invio parere di competenza.

In merito alla richiesta in oggetto, Vostro prot. n. 696668 dd. 06 novembre 2020, ed a seguito dell'esame della proposta di Piano, si esprime parere favorevole in merito ai contenuti di natura geologica geotecnica di competenza dello scrivente Servizio.

A disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Mauro Zambotto -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

MZ/pc

Proposta piano stralcio discariche rifiuti speciali.odt
17.5-2020-61


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale delle foreste demaniali

Via Trener, 3 – 38121 Trento

T +39 0461 495969

F +39 0461 495716

pec agenzia.forestedemaniali@pec.provincia.tn.it
@ agenzia.forestedemaniali@provincia.tn.it
web www.forestedemaniali.provincia.tn.it


Spett.le
 Agenzia provinciale per la protezione
 dell'ambiente
 Settore qualità ambientale
 U.O. rifiuti e bonifica dei siti inquinati
 SEDE

S157/2020/11.2-2020/MFZ

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Oggetto: proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali. Espressione parere.

In riferimento alla richiesta di esprimere osservazioni sui contenuti della proposta del “Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali” prot. n. 696668 di data 6 novembre 2020, si comunica quanto segue.

Da quanto si evince dalla relazione di piano (cap. 4, pag 145 e segg.), le foreste demaniali sono considerate NON idonee alla localizzazione di tutte le discariche, sia ai sensi della normativa nazionale (D. lgs 23/2003), che provinciale (Piano dei Rifiuti da C&D, Piano Urbanistico Provinciale). Conseguentemente non si hanno osservazioni sul piano in oggetto per quanto di competenza dello scrivente.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
 - dott. Maurizio Zanin -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche

Via Gazzoletti n. 33 – 38122 - Trento

T +39 0461 497481

pec apop@pec.provincia.tn.it@ apop@provincia.tn.it

Al
Vicepresidente
Assessore all'urbanistica, ambiente e
cooperazione

All'Agenzia
provinciale per la protezione
dell'ambiente

LORO SEDI

S501/17.5/2020

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti - stralcio rifiuti speciali - Richiesta di parere – nota prot. 696668 dd. 06.11.2020.

In riscontro alla nota in oggetto, si comunica che per l'Agenzia provinciale per le opere pubbliche e i servizi in essa incardinati (Servizio Opere Ambientali, Servizio Opere Civili, Servizio Opere Stradali e Ferroviarie) non vi sono osservazioni da formulare e per quanto di competenza si esprime parere favorevole.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- ing. Luciano Martorano -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



OSSERVAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO SULLA PROPOSTA DI PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI – STRALCIO RIFIUTI SPECIALI

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento ha esaminato la proposta di Piano in oggetto e la corposa documentazione allegata allo stesso e presenta nel presente documento, al termine degli approfondimenti svolti, le seguenti osservazioni.

In primo luogo, con riferimento alla normativa comunitaria ed ai documenti citati nel Piano stesso e nell'interessante studio allegato redatto dall'Agenda 21 Consulting srl, si ritiene utile evidenziare, ad ulteriore completamento, che la Commissione Europea ha pubblicato ad aprile di quest'anno le "**Linee guida UE per la gestione dei rifiuti nel contesto della crisi del Coronavirus**", che hanno l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, prevenendo e riducendo al contempo le interruzioni nella fornitura di adeguati servizi di gestione dei rifiuti. Si basa sulla consultazione degli esperti degli Stati membri in materia e delle principali parti interessate nel settore della gestione dei rifiuti e sulla consulenza del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Saranno opportunamente e periodicamente aggiornate.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf

Altra recente, interessante pubblicazione riguarda le "**Linee guida**" di data **6 novembre u.s.** elaborate per assistere gli Stati membri nella **raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi**, come richiesto dall'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva quadro sui rifiuti: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1106\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1106(01)&from=EN)



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

Per quanto concerne l'agenda delle disposizioni future in materia di "economia circolare", vale la pena segnalare anche la **tabella sull'implementazione del "Piano dell'Unione Europea sull'economia circolare"**, compresa l'iniziativa LESS WASTE, MORE VALUE https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/implementation_tracking_table.pdf, come anche l'apposita sezione del sito di Eurostat dedicata al **monitoraggio dei dati sui rifiuti nell'UE**: [Environmental Data Centre on Waste](#).

Entrando più nello specifico dei contenuti e degli ambiti di azione previsti nella proposta di Piano provinciale si ritiene utile ribadire, come opportunamente rilevato nel testo trasmesso, la necessità di una attenta e completa valutazione circa la localizzazione delle nuove discariche di rifiuti inerti o, ove possibile, l'adeguamento di quelle attualmente esistenti (sulla base degli innovativi criteri introdotti), evitando gli errori di programmazione compiuti nel passato che hanno determinato una evidente sproporzione e sovrastima nella capacità complessiva offerta rispetto alle reali esigenze del mercato.

In particolare il Piano, pur indicando il fabbisogno complessivo di rifiuti per i prossimi 10 anni, non fissa il volume da pianificare sul territorio, che presuppone una scrupolosa verifica di idoneità in termini di localizzazione, con il coinvolgimento diretto delle Comunità di valle (per i siti sotto i 300.000 mc) per cercare di realizzare una equa e sostenibile distribuzione degli impianti di smaltimento per inerti ed auspicabilmente una maggiore vicinanza rispetto ai singoli luoghi di produzione.

E ciò è ancora più necessario se si considera che, come sottolineato anche nei vari documenti del Piano in esame, la Provincia ha previsto lo stralcio di una serie di potenziali discariche per rifiuti inerti con capacità superiore a 300.000 metri cubi di volume utile per lo stoccaggio dei rifiuti e il solo mantenimento della discarica Busa del Golin sita nel Comune di San Lorenzo Dorsino (nella Comunità delle Giudicarie) già prevista e autorizzabile, seppur con prescrizioni per le pp.ff gravate da usi civici.



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

Dovrà quindi essere prestata una particolare attenzione al rispetto del territorio, delle popolazioni residenti e dell'ambiente, con i loro delicati equilibri da preservare, tenuto anche in debito conto delle emergenze connesse ai cambiamenti climatici, ai diversi assetti del territorio e alla pandemia da Coronavirus.

In particolare, si intende fare riferimento alla variazione e incremento del rischio per dissesto idrogeologico, conseguenza inevitabile dei nuovi indici di piovosità, con la tendenza sempre più frequente a fenomeni di forte intensità concentrati nel tempo e nello spazio (le c.d. "bombe d'acqua"); tenendo conto della fragilità intrinseca dei versanti di montagna pare evidente la necessità di attentissime verifiche in termini geologici, con un utile confronto interdisciplinare in grado di "mappare" la complessa e dinamica evoluzione nella valutazione del rischio.

Per questo motivo, la già ristretta percentuale di territorio potenzialmente idoneo, riportata nella proposta di Piano (ossia il 3,4 % della superficie totale della provincia), ai fini di un proficuo confronto con le Comunità di valle, dovrebbe essere riletta e rivista, a monte, anche in chiave di valutazione dinamica del rischio, oltre che sulla base dei nuovi criteri previsti.

Occorrerà inoltre un rinnovato e deciso impegno sul versante culturale, informativo ed educativo per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, ma anche prevenire e perseguire eventuali comportamenti non conformi e distorti nella "filiera produttiva" e nel ciclo di vita dei prodotti, anche attraverso una costante sinergia fra le istituzioni pubbliche e le autorità di controllo, resa possibile grazie pure al collegamento fra le banche dati esistenti.

Permane evidentemente il grosso problema nel settore edilizio per lo smaltimento dei materiali di demolizione degli edifici, soprattutto quelli costruiti nel secondo dopoguerra del secolo scorso, per i quali è molto difficoltoso separare materiali inerti da plastiche e/o rifiuti speciali e anche pericolosi (schiume, polistiroli, guaine, etc.).



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

E' vero che quello dei rifiuti e della relativa differenziazione è un problema di tipo culturale, oltre che organizzativo, però va oggettivamente riconosciuto l'alto onere che, nei casi sopraccitati, ciò comporta a carico delle aziende, anche ai fini della determinazione dei prezzi delle costruzioni.

Sicuramente, invece, andrebbero implementate e sostenute le applicazioni di tecnologie che considerino l'intero ciclo di vita dell'edificio, demolizione compresa, in modo da ridurre, fin dalla progettazione, l' "impronta ecologica" del costruito, facilitandone lo spaccettamento e quindi rendendo possibile la raccolta differenziata dei materiali di scarto e, a fine vita, di demolizione.

Queste politiche, del resto, sono in linea con gli orientamenti già da tempo fissati dall'Unione Europea, i cui costi ed "ecotasse" ben conosciamo. A ciò si aggiunga che anche in Italia, come noto, è obbligatorio il "libretto dell'edificio" che, oltre ad annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi di gestione, deve anche indicare le modalità di smaltimento in caso di demolizione dell'edificio stesso e ciò evidentemente incide anche sul valore e costo complessivo dell'opera; su questo potrebbe proprio inserirsi un intervento premiante, da parte dell'ente pubblico, a favore delle tecnologie che poi, al lato pratico, vanno anche a ridurre il carico e le problematicità nella gestione delle discariche di inerti e dei rifiuti speciali.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia
Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche
 Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento
 P +39 0461 492930
 F +39 0461 497301
 @ serv.acquenergia@provincia.tn.it
 pec serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
 web www.energia.provincia.tn.it



Trasmessa via PEC

Spett. le
**Agenzia provinciale per la protezione
 dell'ambiente**
**Unità organizzativa rifiuti e bonifica dei
 siti inquinati**

SEDE

PEC: rifiuti.appa@pec.provincia.tn.it.

S173/2020/17.6-2019-192/GL

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – Stralcio rifiuti speciali -
Espressione parere

Con riferimento alla nota dell'Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione prot. 696668 di data 06/11/2020 relativa a quanto in oggetto, vista la documentazione allegata, si comunica che **non ci sono osservazioni per quanto di competenza.**

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- ing. Franco Pocher -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

GL

per informazioni su questa lettera:

ing. Giuliano Lanzarini

tel 0461-497315

e-mail: giuliano.lanzarini@provincia.tn.it

Si riceve su appuntamento negli orari d'ufficio



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

Sindaco del Comune di Lavis

Arch. Andrea Brugnara

Tel 0461/248150

email: sindaco@comunelavis.it

Spett.le

PROVINCIA AUONOMA DI TRENTO

rifiuti.appa@pec.provincia.tn.it

Lavis, 30 novembre 2020

Prot. N.

Oggetto: Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti - stralcio rifiuti speciali - Osservazioni.

Con riferimento alla vs nota PAT/RFS504-06/11/2020-0696878, pervenuta in data 09/11/2020 ns. prot. 22853, esaminata la documentazione di Piano, con riferimento agli elaborati scaricabili dal sito, si formulano le seguenti osservazioni per il territorio di competenza:

nel documento denominato VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE PIANO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI, nella SEZIONE 6.9 PRESSIONI INDUSTRIALE E CIVILI, SITI CONTAMINATI, paragrafo 6.9.1 Siti contaminati e bonifiche - pag 13 è indicato "...Tra le altre tipologie di siti che rientrano nell'anagrafe figurano 306 ex discariche di rifiuti solidi urbani ormai bonificate, 6 vecchie discariche incontrollate di rifiuti messe in sicurezza e 5 aree con fondo naturale (a Castelnuovo, Lavis, Levico Terme, Palù del Fersina e Roncegno)".

L'indicazione del toponimo Lavis è inesatta, in quanto la delibera della PAT n. 1666/2009 indicante le aree con fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione evidenzia quale area più prossima al C.C. di Lavis quella del Calisio indicate graficamente nelle zona sulla sponda sx del Torrente Avisio (San Lazzaro, Spini ecc.) in C.C. Trento.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL SINDACO
- arch. Brugnara Andrea -

Proposta preliminare di piano stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti – Osservazioni.

Con le presenti osservazioni si propone la conferma della pianificazione come discarica dell'area di proprietà della Cave di Pilcante sas di Manara Fabrizio e Giorgio & Co. sita nel Comune di Ala, località Casarino, p.f. 600 C.C.

*** **

La **Cave di Pilcante sas di Manara Fabrizio e Giorgio & Co.** è proprietaria dell'area in oggetto (di circa 11 ettari) che attualmente è ricompresa nella ben più ampia area (di circa 40 ettari) destinata a cava di sabbia e di ghiaia.

La proposta preliminare di Piano stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti suggerisce lo stralcio della suddetta discarica dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti inerti.

a) Tale stralcio è giustificato dalla circostanza che il sito su cui è pianificata la discarica risulterebbe per intero *“all'interno delle fasce di 300 m. dalle zone agricole di pregio che lo circondano”*.

Viene, dunque, applicato il c.d. **criterio di esclusione** per le discariche di inerti con volume superiore a 300.000 mc, **criterio previsto solo qualche mese fa dall'art. 51 della L.P. n. 06 del 06.08.2020**, secondo cui *“non possono essere localizzate*

discariche di competenza provinciale a distanza inferiore a trecento metri dal perimetro” delle c.d. aree agricole di pregio.

La discarica di Pilcante è già tuttavia localizzata da ben oltre 18 anni.

Conseguentemente, non può trovare applicazione il suddetto art. 51 della L.P. n. 06/2020 che letteralmente si riferisce alle discariche che ancora devono essere localizzate.

Di più.

In merito alla discarica di Pilcante è già in itinere il procedimento (ad oggi momentaneamente sospeso) di approvazione della relativa VIA ed i presupposti di ammissibilità dell'intervento risultano già valutati positivamente: la sospensione inizialmente è stata infatti prevista per degli adeguamenti ed approfondimenti del progetto presentato.

La Proposta preliminare di piano in esame, con riferimento alle discariche, come quella in esame, già pianificate prevede che si proceda, sulla base anche dei nuovi criteri localizzativi, ad una verifica di compatibilità, da effettuare, caso per caso, in sede di domanda di VIA.

Tale previsione manifesta anzitutto chiaramente che il suddetto criterio localizzativo non può trovare automatica applicazione per le discariche, come quella di Pilcante, già localizzate: per quest'ultime il criterio non ha dunque natura automatica escludente ma deve essere oggetto, caso per caso, di valutazione.

Nella fattispecie, in ogni caso, anche in sede di verifica, il sopra descritto nuovo criterio non potrà legittimamente trovare applicazione in quanto si tratta, si ribadisce, di un criterio di localizzazione delle nuove discariche e non per quelle già pianificate.

Va, peraltro, considerato che trattandosi di fasce di rispetto di una determinata zona urbanistica (agricola di pregio), la natura di tali fasce è dunque evidentemente e prettamente urbanistica, ed in quanto tali, essendo di sostanziale inedificabilità, dovranno essere previste, affinché siano efficaci, nel piano urbanistico provinciale, a cui il piano stralcio per la gestione dei rifiuti non va in deroga né costituisce variante.

b) La proposta preliminare di Piano non tiene inoltre in alcun conto delle peculiarità della discarica di Pilcante.

Al riguardo, si evidenzia che è principio noto del diritto amministrativo che la scelta localizzativa di una discarica non può basarsi esclusivamente su valutazioni di carattere ambientale.

Né la localizzazione di una discarica può esclusivamente fondarsi sulla volontà di assecondare l'opposizione locale all'insediamento della discarica medesima.

L'Amministrazione deve invece adeguatamente valutare tutti gli elementi, gli interessi e le circostanze al fine di addivenire alla migliore soluzione.

Nella fattispecie, non risultano, invece, in alcun modo valutati i seguenti elementi e peculiarità dell'area in esame.

1b. Manca anzitutto una effettiva ed adeguata valutazione in merito alla circostanza che la discarica di Pilcante risulta pianificata dal competente piano comprensoriale nel 2003 e che la stessa è stata poi, nei successivi anni, sempre riconfermata.

Da ultimo, la **discarica di Pilcante è puntualmente pianificata e prevista nel vigente PRG del Comune di Ala, come approvato recentemente con la c.d. "Variante 2019"**.

Tale Variante, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 787 del 11.06.2020, classifica infatti l'area in esame come "discarica" disciplinata dall'art. 69 delle n.t.a del PRG.

Si evidenzia che **l'inserimento nel PRG della discarica è stato specificatamente voluto dalla PAT**, la quale in sede di conferenza di pianificazione, ha espresso la necessità che, in riferimento alla discarica di Pilcante **"il PRG riporti la perimetrazione di cui al Piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti"**.

La PAT, dunque, in sede della suddetta approvazione, recentemente nell'estate 2020, ha espressamente ed inequivocabilmente riconosciuto che la pianificazione della discarica in esame è quella, dal 2003, comprensoriale e che, in quanto tale, la discarica medesima doveva trovare necessaria localizzazione nel PRG di Ala.

Nella proposta preliminare di Piano non si trova alcun riferimento a tali atti e circostanze con cui la PAT medesima ha dato atto che, ininterrottamente, dal 2003 la discarica di Pilcante è prevista e pianificata come discarica superiore a 300.000 mc.

Anzi, con grave illegittimità, la proposta preliminare di piano afferma del tutto erroneamente che il PRG di Ala, Variante 2019, prevederebbe l'area in esame come "area agricola".

2b. Manca, inoltre, ogni considerazione in merito al fatto che la decisione della PAT di assoggettare la discarica di Pilcante all'aggiornamento di cui alla proposta di Piano in esame è, **a tutt'oggi, sub iudice**, in quanto la sentenza del TRGA di Trento n. 122 del 20.07.2020 è stata impugnata dalla Cave di Pilcante sas, **con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, rubricato con il N. 8385 di R.G., a tutt'oggi pendente.**

In caso di accoglimento di tale ricorso d'appello, l'aggiornamento riguarderebbe illegittimamente la discarica di Pilcante ed ancora più illegittimo ne sarebbe lo stralcio, con conseguente evidente esposizione della PAT alle richieste risarcitorie per il pregiudizio cagionato.

3b. Manca inoltre ogni considerazione in merito al contesto territoriale in cui la discarica di Pilcante si colloca ovvero all'interno di un'area estrattiva di cava ed in quanto tale in un'area già fortemente compromessa e degradata.

Il recupero di tale area (peraltro solo in parte) come discarica è infatti da sempre valutato, dalla normativa statale di settore e

anche da quella vigente provinciale, come adeguato e con vantaggi anche in termini ambientali e paesaggistici.

La discarica infatti consentirebbe il riempimento di una depressione di cava (diversamente, l'area manterrebbe, evidentemente un maggiore impatto territoriale e paesaggistico) ed il reperimento delle risorse necessarie per effettuare gli interventi di ripristino ambientale.

Va considerato, peraltro, che si tratta di una discarica di rifiuti inerti e dunque non nocivi per l'ambiente ed il territorio circostante: il ripristino ambientale garantirebbe dunque il riutilizzo dell'area come agricola sebbene non per destinazione di produzioni alimentari, umane o zootecniche.

4b. Peraltro, manca anche ogni considerazione in merito al fatto che l'eventuale stralcio si configurerebbe, di fatto, come una revoca di una previsione pianificatoria puntale e da molti anni esistente, ed in quanto tale, il denegato stralcio andrebbe assoggetto al regime di cui all'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, con conseguente **necessaria previsione di un indennizzo nei confronti della proprietà della discarica di Pilcante.**


A fronte di tali considerazioni, **si chiede dunque il mantenimento, nella proposta preliminare, della pianificazione dell'area in esame a discarica.**

In subordine, in considerazione, peraltro, del fatto che la proposta preliminare suggerisce lo stralcio della discarica solo ed esclusivamente per questioni di carattere ambientale, senza considerare alcuno degli altri aspetti, sopra descritti, relativi non solo all'affidamento dei privati interessati ma anche alla circostanza che la discarica in esame insiste su un'area già critica ed ampiamente degradata, risulterebbe giustificato il mantenimento della pianificazione dell'area in esame a discarica, **con una eventuale riduzione della volumetria originariamente prevista (circa 6.000.000. di mc)**, nella misura pari, quanto meno, a quella oggetto di istanza di VIA presentata (pari a circa 2.000.000. di mc).

Al riguardo si evidenzia che la proposta preliminare di piano in esame nel valutare il fabbisogno di discariche nella Provincia di Trento non tiene infatti conto della produzione dei rifiuti a matrice inerte derivanti dalla realizzazione delle grandi opere già programmate e non ultima la realizzazione della nuova Ferrovia del Brennero.

Ala, 09 dicembre 2020

Cave di Pilcante sas di Manara Fabrizio e Giorgio & Co.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manara Fabrizio', written over a light blue grid background.



AGRICOLTORI ITALIANI

CIA - Agricoltori Italiani

Sede legale: Via Ezio Maccani, 199 – 38121 Trento
tel. 0461.173.04.40
fax 0461.42.22.59
e-mail: segreteria@cia.tn.it
e-mail cert.: cia@pec.cia.tn.it
sito web: www.cia.tn.it

Spett.

Agenzia Provinciale per la protezione
dell'ambiente

Piazza Alessandro Vittoria, 5
38122 Trento TN

Trento, 03 dicembre 2020

Oggetto: osservazioni su piano provinciale di gestione dei rifiuti

Con la presente siamo a inviare le nostre osservazioni in merito al piano rifiuti della Provincia Autonoma di Trento.

Il territorio del Trentino è particolarmente complesso e complicato. L'agricoltura ha avuto e ha ancora, un ruolo determinante nella salvaguardia del territorio e del presidio di aree che altrimenti sarebbero probabilmente abbandonate.

Questa capacità nasce anche dall'essere stati in grado di unire le aziende agricole in cooperative che sono riuscite a valorizzare i beni prodotti, anche da quelle di ridotte dimensioni. In questo modo si è stati in grado di dare una redditività tale da permettere il permanere in molti territori della nostra provincia di aziende, persone e attività limitandone lo spopolamento.

Nel tempo è stato necessario modificare le tecniche di coltivazione per permettere la sostenibilità economica puntando a colture specializzate. In questo modo si è riusciti a mantenere vive intere valli creando una economia che ha dato la possibilità di sviluppo anche ad altre attività.

La specializzazione produttiva è stata indispensabile e non è immaginabile un percorso diverso. La sempre più invocata sostenibilità ambientale deve essere correttamente coniugata alla realtà produttiva. In agricoltura questo percorso è stato avviato da molti anni e sta proseguendo continuamente. Non dobbiamo però pensare che questa evoluzione sia un ritorno al passato con aziende miste, simili a quelle che vengono proposte da pubblicità o da visioni utopiche. Si tratta invece di un percorso che devono fare le imprese concentrando l'attenzione ai processi produttivi, alle scelte culturali e all'uso di nuove tecnologie.

Dopo questa doverosa premessa vogliamo presentare il nostro contributo all'esame del nuovo piano provinciale di gestione dei rifiuti, legato soprattutto agli interessi del settore agricolo e con particolare attenzione agli inerti.

La gestione dei rifiuti è sicuramente una attività che ha subito nel tempo molteplici approcci e metodiche diverse. Si è passati da una società del riciclo pressochè totale attuato nel passato quando le indisponibilità finanziarie ce lo imponevano, a un usa e getta tipico del periodo del boom economico. Successivamente ci si è spostati alla politica del riciclo che si è successivamente posizionata nell'economia circolare riprendendo concetti che erano dogmatici in altri tempi.

L'economia circolare in agricoltura è parte integrante. Difficilmente un oggetto diviene rifiuto dopo il suo primo uso. Tendenzialmente si riescono a trovare nuovi ruoli, prolungando l'utilità ben oltre quanto era stato inizialmente previsto. Purtroppo questa capacità di riuso, spesso, si scontra con una legislazione ottusa che inibisce questa capacità. Il dedalo legislativo e le sanzioni applicate in caso di non rigoroso rispetto della normativa, rendono più semplice l'uso della discarica che stimolare la capacità di reinventare nuovi ruoli.

Inoltre la diversa interpretazione dei soggetti interessati, produttore e detentore di un oggetto rispetto al controllore, conduce troppo spesso in vicende a sfondo legale. A titolo di esempio dei pali di cemento usati e accatastati possono essere considerati una discarica abusiva di materiale pericoloso anziché un deposito di materiale in attesa di essere utilizzato. Su questa diversa interpretazione si genera una grande confusione e spesso l'atteggiamento precauzionale sovrasta la volontà di riuso di un materiale.

La rigidità della classificazione e della normativa è il primo aspetto che deve essere risolto. Inoltre quando un processo diventa eccessivamente complesso, le difficoltà nel riuscire a rispettare tutte le norme diventano notevole, disincentivando la volontà di essere virtuosi.

Ci sono anche situazione a dimostrazione dell'efficacia della semplificazione. In Provincia di Trento, le associazioni agricole tra cui Cia, in collaborazione con la Cooperazione agricola e i vari enti deputati al controllo e alla gestione dei rifiuti come Appa, si è riusciti a risolvere il problema dello smaltimento dei fitofarmaci, rifiuti speciali e pericolosi, adottando una piattaforma semplificata. Con pochi passaggi, semplici e facilmente intuibili si è trovato la soluzione a un adempimento che altrimenti era difficile da eseguire e che avrebbe potuto generare non poche difficoltà. Si è trattato di un successo a costi assolutamente sostenibili che ha permesso anche grandi risultati ambientali.

L'agricoltura aveva e potrebbe avere nuovamente, un ruolo importante per il contenimento della gestione degli inerti. Nel passato attraverso le bonifiche agrarie si riusciva a valorizzare moltissimo materiale ora destinato alle discariche. Purtroppo questo ruolo è stato stroncato con l'istituzione della legge sulla terra e rocce da scavo. La necessità di intervenire a porre alcune cautele per evitare possibili fenomeni sgraditi in alcune situazioni puntuali, ha di fatto quasi completamente inibito la valorizzazione di questi materiali che potrebbero ancora avere un ruolo importante in agricoltura.

Spesso sentiamo i nostri agricoltori che lamentano l'impossibilità di poter utilizzare del materiale di scavo (terra vegetale) nelle proprie campagne. Purtroppo gli adempimenti previsti e la paura delle sanzioni che vengono comminate sono grandi deterrenti. Spesso dalle analisi effettuate emergono tracce di elementi che rendono pericoloso un materiale, magari per cause naturali o da inquinamento atmosferico, che però costringono a una gestione controllata. Queste situazioni inibiscono azioni di impiego di questi materiali nella quotidianità con ridotti volumi e si attivano solo per i grandi interventi.

La capacità di rigenerare prodotti che non hanno un uso immediato in altri contesti (terra vegetale per le bonifiche agrarie, materiale stabilizzato per la viabilità interpoderale, pietrame per la realizzazione di drenaggi eccetera) si scontra con procedure complesse. La semplificazione diventa necessaria e probabilmente passa dalla collaborazione tra i diversi settori. Riteniamo che le piattaforme di scambio potrebbero essere un ottimo strumento purché sia attuato e attivato con modalità di estrema semplicità e utilizzo.

Diventa parimenti importante allineare i criteri interpretativi tra tutti i soggetti coinvolti, con particolare riguardo alle figure deputate ai controlli.

Concludiamo sottolineando la necessità di individuare processi semplici che possano essere facilmente seguiti e che quindi eliminino possibili alibi. L'attivazione delle piattaforme di scambio diventa probabilmente la chiave di volta che potrebbe alleggerire non poco la pressione sulle discariche, purché si rispettino i criteri di semplicità.

Distinti saluti

Il direttore Cia Agricoltori Italiani – Trentino
- Massimo Tomasi -





COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA (TN) – Tel. 0464/678767 – C.F. 85000870221

www.comune.ala.tn.it

pec.comuneala.tn@legalmail.it

AREA TECNICA

Servizio patrimonio e ambiente

☎ 0464/678729

✉ ambiente@comune.ala.tn.it

prot. n. _____

Ala, _____

OGGETTO: Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti
Espressione parere con osservazioni ai sensi dell'art. 65 comma 3 del T.U.L.P.

Il Comune di Ala, per il tramite del Gruppo di Lavoro istituito con deliberazione di giunta n. 218 dd. 23 dicembre 2019 quale soggetto con funzioni di supporto consultivo e collaborativo all'Amministrazione comunale nella propria attività legata al progetto discarica per rifiuti inerti in p.f. 600 C.C. Pilcante,

- vista la proposta preliminare del Piano Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti, ex art. 97 *quater* D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, introdotto dall'art. 36 della L.P. 6 agosto 2019 n. 5 e s.m.;
- considerato in particolare il capitolo 5, paragrafo 2, scheda 10 della proposta preliminare, ove si procede alla verifica della congruità con i criteri localizzativi vigenti del sito "Discarica Casarino (cava Manara) – Comune Ala - Comunità della Vallagarina (ex Comprensorio C10 Vallagarina)";
- preso atto delle conclusioni ivi adottate, in base alle quali: *"Alla luce della trattazione riportata sopra, se ne deduce che, rispetto alla coerenza dei criteri di localizzazione, il sito risulta per intero all'interno della fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio che lo*

circondano, considerate condizioni di non idoneità non derogabili per l'art. 65 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg..

Per sola completezza di trattazione, si riporta che il sito rientra in fascia di rispetto stradale, per la parte a ovest, che richiederebbe ulteriori valutazioni di supporto. Da valutare le condizioni locali di accettabilità per la vicinanza a ca. 200 m dalle prime abitazioni ad ovest. Alla luce di quanto riportato sopra, la discarica è da stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti”;

tutto ciò premesso, in relazione alla proposta preliminare di Piano ed alle conclusioni in esso riportate, esprime

parere favorevole

in ordine alle parti del Piano che riguardano il proprio territorio comunale.

L'amministrazione comunale ritiene tuttavia indispensabile esporre alcune motivazioni sostanziali, ad ulteriore supporto della decisione di stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti la discarica prevista sulla p.f. 600 C.C. Pilcante cd. "Discarica Casarino (cava Manara)", formulando le seguenti

osservazioni:

1. Rispetto dei principi di economia circolare e analisi del fabbisogno sul territorio provinciale

L'Amministrazione condivide l'esaustiva trattazione riportata nei capitoli 1, 2 e 3 della proposta di Piano, riguardante il quadro di riferimento normativo e l'analisi dei dati relativi alla produzione di rifiuti speciali ed inerti con analisi del fabbisogno attuale e futuro sul territorio provinciale.

La centralità del concetto di "Economia circolare", che sostituisce la tradizionale impostazione lineare dell'economia dei prodotti, è stata richiamata nella recente modifica del maggio 2018 della Normativa comunitaria attraverso il "Pacchetto Economia Circolare". Il concetto guida è la conservazione, per il maggior tempo possibile, del valore di materia ed energia, minimizzando lo smaltimento.

A questo concetto è intimamente collegata la gerarchia nella gestione dei rifiuti, di formulazione precedente alla recente modifica, che prevede che lo smaltimento sia un'opzione residuale a valle di tutte le altre possibilità, riportate in linea gerarchica nell'Art. 4 della Dir 2008/98/CE e riprese nel D. Lgs. 152/2006 all'art. 179.

L'art. 11 della Dir 2008/98/CE prevede inoltre per il 2020 il raggiungimento dell'obiettivo del recupero di almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione, mentre il comma 4-bis dell'art.5 del D.Lgs. 36/2003, introdotto con il D.Lgs. 121/2020 stabilisce che: "A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, (...omissis)". Il medesimo decreto ha introdotto anche la modifica dell'art. 6, come segue: "Art. 6 (Rifiuti non ammessi in discarica). - 1. È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo (...omissis)".

Si osserva che l'art. 6, al momento, non indica un riferimento temporale (a differenza dell'art. 5 di cui sopra), pertanto potrebbe anche indicare un divieto immediatamente cogente, rendendo ulteriormente restrittiva la limitazione per lo smaltimento in discarica dei rifiuti inerti.

Alla luce di quanto sopra richiamato l'ipotesi della realizzazione di una discarica per inerti si pone quindi in netto contrasto con gli orientamenti comunitari e con gli indirizzi della normativa nazionale; inoltre, il vincolo posto dall'art. 5 del D. Lgs. 36/2003, almeno a partire dall'anno 2030, pone dubbi anche sulla possibilità concreta di gestire la discarica nel corso di un prossimo ipotetico periodo di funzionamento.

Per gli aspetti legati al fabbisogno di impianti di smaltimento di rifiuti inerti sul territorio nazionale e provinciale sono disponibili i dati di produzione e gestione, riportati Rapporto Rifiuti Speciali – Edizione 2020 (321/2020) di ISPRA-SNPA e nella proposta stessa di Piano stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti.

A livello nazionale, secondo il Rapporto Rifiuti Speciali – Edizione 2020 (321/2020) di ISPRA-SNPA, la regione che di gran lunga precede tutte le altre come produzione di Rifiuti Speciali è la Lombardia, con una produzione annua di circa 32 milioni di tonnellate. In seconda posizione si trova il Veneto (15,8 milioni di tonnellate), seguito dall'Emilia Romagna (14,5 milioni di tonnellate). Il Trentino Alto Adige è la decima regione per produzione di rifiuti speciali, con circa 4,5 milioni di tonnellate.

I quantitativi dei rifiuti dei codici EER di interesse (inerti, che sono una porzione dei rifiuti speciali totali) prodotti annualmente in Provincia di Trento sono pari a meno della metà della produzione regionale, per un quantitativo tendenzialmente inferiore ai 2 milioni di tonnellate (1.670.738 tonnellate nel 2018).

Per quanto riguarda la gestione, i rifiuti inerti di interesse gestiti sul territorio trentino sono per il 98,5% del quantitativo totale destinati a recupero. Complessivamente, nel 2018,

i codici EER di interesse del progetto definitivo di discarica per rifiuti inerti sulla p.f. 600 C.C. Pilcante, presentato presso la competente struttura provinciale nel 2019, sono stati smaltiti in discarica per un quantitativo complessivo pari a 29.720 tonnellate.

Pertanto, è evidente che le premesse progettuali per la gestione della "discarica Casarino (cava Manara)" (200.000 m³/anno, corrispondenti a circa 320.000 tonnellate/anno) risultano impossibili da soddisfare anche intercettando tutta la frazione di rifiuti attualmente avviati a smaltimento sul territorio trentino (pari a meno del 10% dei quantitativi previsti per il funzionamento dell'impianto).

Infine, si osserva che, secondo quanto riportato nella proposta di Piano stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti, le volumetrie disponibili sul territorio provinciale per lo smaltimento di inerti, sono sufficienti per il conferimento per almeno 15 anni con riferimento alle discariche già attive e per più di 300 anni per le discariche pianificate non attive di capacità <300.000 m³.

Da questo consegue che l'impianto di Pilcante potrebbe soddisfare le esigenze gestionali (e quindi reperire rifiuti) solo attraverso due opzioni:

- scardinando in maniera imponente il sistema di recupero dei rifiuti inerti presente sul territorio provinciale, per intercettare 300.000 tonnellate di rifiuti su 1,65 milioni di tonnellate prodotte, passando quindi dal recupero del 98,5% del rifiuto di interesse al recupero solo dell'80%, invertendo in maniera brusca un processo virtuoso in atto da diversi anni e contravvenendo a tutte le indicazioni normative, dal livello comunitario a quello provinciale e monopolizzando completamente lo smaltimento anche per rifiuti provenienti dalle aree più lontane del territorio provinciale (Primiero, Giudicarie, Val di Fassa...);
- importando presso la discarica di Pilcante un quantitativo di rifiuti minimo pari a 300.000 tonnellate/anno, con ogni probabilità dalle regioni limitrofe (in particolare Lombardia e Veneto) che, sono ai vertici della classifica nazionale di produzione di rifiuti speciali e, segnatamente, dei codici EER di interesse per il progetto.

Ne conseguirebbe inoltre una circolazione di rifiuti potenzialmente critica anche per la difficoltà di porre in essere controlli efficaci in un Comune territorialmente decentrato come quello alense, senza considerare la ricaduta economica di tali controlli.

2. Condizioni territoriali specifiche

Rispetto a quanto già evidenziato dalla proposta di Piano nella verifica di congruità del sito "Discarica Casarino (cava Manara)" con i criteri localizzativi vigenti, si riportano ulteriori approfondimenti legati alle condizioni territoriali specifiche dell'area:

a) Distanza da centri abitati e aree sensibili

Si ribadisce l'eccessiva vicinanza del sito al centro abitato di Pilcante, all'abitato di Marani (collocato a circa 500 m di distanza sul lato orografico opposto della valle), all'area produttiva a nord di Ala, oltre alla presenza, già segnalata nel Piano, di un edificio residenziale isolato a circa 200 m. Entro un raggio di 1000-1200 m dall'area si trova l'intero centro abitato di Pilcante, oltre a numerosi siti sensibili: una scuola musicale con attività principalmente rivolta a bambini e ragazzi, una scuola materna, un oratorio con annesso campo da gioco, l'impianto sportivo di interesse internazionale del kartodromo con annessi servizi, ambulatori medici, un parco pubblico, alcuni esercizi commerciali ed attività produttive). Nelle vicinanze del sito transita la pista ciclabile della Vallagarina, asse di collegamento turistico-sportivo tra Veneto e basso Trentino.

La vicinanza ai menzionati siti – già di per sé fonte di criticità - diviene tanto più problematica, se si considera la conformazione stretta della valle ed il clima particolarmente ventoso (con recenti episodi gravi come la tempesta Vaia): ciò con elevato rischio di diffusione aerea di polveri, che verrebbero facilmente veicolate sino al vicino centro abitato di Pilcante (come già accade per le polveri derivanti dalle attività di cava).

Come ben evidenziato a pag. 244 della proposta di Piano a circa 2 m di profondità dall'attuale fondo scavo dell'area estrattiva è presente la falda acquifera collegata al fiume Adige. Una possibile contaminazione della falda sarebbe un danno enorme ed irreversibile, cosicché la previsione di un rischio accettabile in tal senso è contraria a qualsiasi diritto ed interesse della collettività.

Infine si segnala la presenza, a confine tra la p.f. 600 e la SP90, di un manufatto di interesse storico-culturale ("capitello con dipinto" - cod. 272 del quadro G – *Elementi architettonici di pregio negli insediamenti storici e altri manufatti di interesse storico-culturale*) identificato dall'art. 28 del PRG Variante 2019 (approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 787 del 11 giugno 2020 ed in vigore dal 19 giugno 2020).

b) Condizioni della viabilità di accesso all'area

La viabilità di accesso all'area, sia da nord che da sud, è costituita dalla sola SP90 che attraversa a sud l'abitato di Picante, a nord quello di S.Lucia, costeggiando gli abitati di Villetta, Chizzola e S.Cecilia che si affacciano sulla medesima strada. Attualmente sussistono delle limitazioni di carico sui ponti che collegano la SS12 con la SP90, in particolare:

- limite 7 ton sul ponte tra Chizzola e Serravalle;
- limite 44 ton sul ponte tra Pilcante e Ala.

Lungo la SP90 si affacciano numerose abitazioni, la scuola materna di Pilcante, tre parchi pubblici (Pilcante, S.Lucia, Villetta), la scuola musicale di Pilcante, la chiesa di S.Lucia, il campo sportivo di Pilcante, un bar/ristorante. Il transito di mezzi pesanti diretti alla discarica, aggiunti a quelli legati alle attività estrattive in essere ed alle altre realtà produttive presenti lungo la SP90, costituirebbe un aggravio notevole del traffico con rischi per la salute legati all'inquinamento e per la sicurezza, considerando anche la presenza di attraversamenti pedonali e fermate dei mezzi pubblici.

Si segnala infine che lungo la SP90 in corrispondenza dell'abitato di S.Lucia è presente una strettoia che costituisce un ulteriore ragione di rischio per la sicurezza degli abitanti e dei mezzi in transito.

Il numero di mezzi giornalieri transitanti per il conferimento dei rifiuti in discarica, in base alle volumetrie previste per il sito in oggetto e nel progetto definitivo di discarica rifiuti inerti in località Pilcante già depositato, risulta stimato con un massimo di 128 camion/ giorno (256 transiti/giorno) in periodi di picco e con in media 64 mezzi/giorno (distribuiti su circa 9 ore) per 250 giorni/anno, per circa 120 mesi complessivi.

Tali valori porterebbero a considerare il passaggio di mezzi ogni 3-4 minuti durante le ore lavorative, con aggravio in termini di traffico all'interno dell'abitato di Pilcante (e degli altri centri) oltre che dei rischi correlati per la sicurezza in riferimento agli attraversamenti pedonali presenti.

Poiché i mezzi in arrivo alla discarica previsti sarebbero bilici, autotreni scarrabili e pianali l'incremento legato all'attività di discarica sul casello di Ala-Avio per questa tipologia di mezzi risulterebbe essere pari a circa il 14% del traffico giornaliero medio.

Considerando un transito di circa 200 mezzi pesanti al giorno sulla SP90, l'incidenza data dal transito dei mezzi della discarica (128 al giorno) porterebbe di conseguenza ad un incremento di circa il 60% del traffico di mezzi pesanti sulla viabilità locale.

Considerando 64 mezzi in ingresso al giorno (condizione media), di cui 32 provenienti da Nord e 32 da Sud, e con apertura dell'impianto per 8 ore al giorno, si avrebbero mediamente 4 mezzi all'ora in ingresso da entrambe le direzioni (8 mezzi/h in ingresso) e 4 mezzi in uscita su entrambe le direzioni (8 mezzi/h in uscita), con conseguente presenza di almeno un mezzo ogni 3,75 minuti in corrispondenza dell'ingresso della discarica. In condizioni di punta, il traffico raddoppierebbe (128 mezzi/d), e quindi circa ogni 112 secondi sarebbe presente un mezzo pesante impegnato nella manovra di immissione sulla o di uscita dalla SP90.

Infine, solo considerando che la metà dei mezzi percorra il tratto di SP a sud della discarica, e che quindi attraversi l'abitato di Pilcante, si avrebbe il passaggio di un mezzo dovuto alle attività della discarica ogni 7,5 minuti in condizioni medie e ogni 3,75 minuti in condizioni di punta, in un tratto con 4 attraversamenti pedonali.

Al di là degli aspetti legati al traffico sin qui esposti, si evidenzia inoltre come, vista l'oggettiva impossibilità di approvvigionamento di rifiuti destinati a smaltimento sul territorio provinciale e alla luce delle osservazioni riportate al punto 1, i 64 o 128 mezzi diretti verso l'impianto avrebbero le provenienze più varie, con areale che si estenderebbe almeno fino alla provincia di Brescia verso Ovest e fino alla provincia di Vicenza verso Est, alla distanza in entrambi i casi di almeno 100 km da Ala, comportando complessivamente la percorrenza di 12.800-25.600 km/d da parte di mezzi pesanti, con il conseguente impatto dovuto al trasporto su gomma.

c) Contrasto con la vocazione agricola del territorio

Si tratta di un aspetto già ampiamente considerato nella nuova pianificazione provinciale sulla base della vigente limitazione normativa che impone una fascia di rispetto per le discariche di competenza provinciale dalle aree agricole di pregio: ciò a conferma dell'importanza dell'agricoltura e

del paesaggio, quali elementi fondamentali da valorizzare in sede di pianificazione. Considerata la forte vocazione agricola del territorio, l'Amministrazione comunale ha rimarcato negli anni, sia attraverso il Programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.40 d.d. 29 ottobre 2013) che nella 1° adozione della Variante 2019 al PRG (adottata in via preliminare dal commissario ad acta con deliberazione n.1 d.d. 22 maggio 2019), la volontà di garantire la destinazione finale agricola dell'area estrattiva di Pilcante, compresa la p.f. 600 C.C. Pilcante.

3. Impatto sanitario

Alla luce di quanto sopra riportato non può essere omessa, nella valutazione pianificatoria provinciale in corso, un'adeguata analisi dell'impatto sanitario dell'eventuale discarica.

In tema, si osserva che è stata omessa, nel tempo, un'adeguata Valutazione di Impatto sulla salute (VIS), imposta dal principio di precauzione in materia ambientale ogni qualvolta si adotta una decisione rispetto alla quale emerga, in sede istruttoria, la concreta ipotesi di un rischio per la salute delle popolazioni interessate.

Nel caso di specie, risulta anzitutto evidente che il traffico di mezzi pesanti legato alle attività di discarica, menzionato al punto 2 b) delle presenti osservazioni, comporterebbe un grave rischio sanitario degli abitanti Pilcante e degli altri centri abitati lungo la SP90 dovuto ad un considerevole carico aggiuntivo di fumi di scarico diesel (*diesel exhaust*), classificati dalla International Agency on Research of Cancer (IARC) dell'OMS come cancerogeni di classe 1 (certamente cancerogeni per l'uomo). Va ricordato, sul punto, che in presenza di un inquinante sicuramente tossico e cancerogeno, le autorità preposte alla tutela della salute sono tenute, secondo il D.Lgs 152/2006, a mantenere il più basso livello possibile di esposizione a quell'inquinante.

Andrebbe altresì tenuto in considerazione l'impatto sulla salute legato all'inquinamento acustico dovuto tanto al passaggio dei mezzi pesanti, quanto alle attività di smaltimento rifiuti.

Infine, non va dimenticato l'impatto sulla salute delle polveri generate dall'attività di smaltimento dei rifiuti in discarica, sia in relazione alla diffusione sulle zone abitate che sulle aree agricole circostanti.

4. Incompatibilità con destinazione finale ad area agricola per consumo umano

Come già esposto al punto 2 c), considerata la forte vocazione agricola del territorio, l'Amministrazione comunale ha rimarcato negli anni la volontà di mantenere la destinazione finale agricola dell'area, fortemente caldeggiata anche dalla cittadinanza.

Il Programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di Ala, relativamente alla ricomposizione morfologica e utilizzo finale dell'area estrattiva di Pilcante (art.6.4 della relazione tecnico-illustrativa), riporta: *"nel merito delle destinazioni delle aree da ripristinare, in accordo con le orientazioni dell'Amministrazione comunale, si prevede il ripristino di tutte le aree estrattive ad aree agricole di prima categoria, da piantumare a vigneto tipo Guyot [...]. I materiali da utilizzare per i riempimenti ed i reinterri dei ripristini, sulla base di apposito progetto, dovranno essere messi in opera con le modalità e le tempistiche e con le tipologie di materiale tali da garantire, sulla base delle leggi vigenti o future, la destinazione d'uso finale a terreno agricolo di 1° categoria e la qualità ambientale dell'area"*. In sintesi dunque, la previsione del piano cave per il ripristino finale dell'area estrattiva riguarda la riprofilatura delle rampe con pendenze di 18° su alcuni lati per consentire la piantumazione a vigneto tipo Guyot ed il mantenimento dell'avvallamento con destinazione finale agricola.

La destinazione agricola rappresenterebbe la soluzione pianificatoria più coerente con il territorio circostante, dal momento che la p.f. 600 risulta collocata in un contesto caratterizzato da aree agricole di pregio del territorio provinciale, la cui tutela è stata recentemente riconfermata dalla Provincia Autonoma di Trento con l'introduzione della fascia di rispetto ex art. 51 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6, nonché la soluzione con il minore impatto ambientale.

In ogni caso, va evidenziato che il riempimento della cava non può essere un fine in sé e per sé, ma piuttosto deve essere un mezzo per raggiungere un recupero del territorio che rispetti l'ambiente, la salute e la qualità della vita della collettività, nonché il territorio e l'economia: al di fuori di tali condizioni, pertanto, il riempimento della cava non è un obiettivo meritevole di perseguimento.

Il sacrificio ambientale, paesaggistico e socio-economico richiesto al territorio con la pianificazione di una discarica dovrebbe essere bilanciato dalla risoluzione di un effettiva problematica di interesse collettivo a favore della collettività che alle condizioni attuali non sembra trovare riscontro.



Cooperazione Trentina
FEDERAZIONE TRENINA DELLA COOPERAZIONE

Trento, 3 dicembre 2020

Presidenza e Direzione
Presidenza
Prot. N. 5871/2020 - RS/ir

Gentile signor

**Mario Tonina - assessore all'urbanistica,
ambiente e cooperazione con funzioni di
Vicepresidente**

Provincia autonoma di Trento

E p.c. Gentile signor

Fulvio Mazzurana - presidente

Cantina Mori Colli Zugna

Gentile signor

Lino Trainotti - presidente

Cantina Sociale di Ala

Gentile signor

Lorenzo Libera - presidente

Cantina Sociale di Avio

Gentile signor

Renzo Creazzi - presidente

Caseificio Sociale di Sabbionara

Gentile signor

Devis Fumanelli - presidente

Famiglia Cooperativa Vallagarina

Gentile signor

Primo Vicentini - presidente

Cassa Rurale Vallagarina

Gentile signor

Claudio Soini

Sindaco del Comune di Ala

Proposta del piano provinciale di gestione dei rifiuti - stralcio rifiuti speciali


Gentile assessore Tonina,

con riferimento alla Vs nota di data 6/11/2020 segnaliamo che la scrivente Federazione ha partecipato con un proprio componente (avv. Luca Benini) al gruppo di lavoro attivato su questo argomento dal Comune di Ala.

Ci riconosciamo pertanto pienamente nel documento conclusivo, che ad ogni buon conto alleghiamo.

Un cordiale saluto.

Alessandro Ceschi - direttore generale



Roberto Simoni - presidente





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **15 DIC. 2020** Protocollo N° **533459** Class: **H400 03 A** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Proposta del “*Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali*”.
Osservazione.

Trasmissione tramite PEC

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Provincia Autonoma di Trento

rifiuti.appa@pec.provincia.tn.it

Con la presente si comunica che la Commissione Regionale per la VAS, riunitasi il giorno 11 dicembre 2020, ha discusso il “*Rapporto Ambientale - Piano per la gestione dei rifiuti speciali*” ed ha preso atto dell’istanza, ravvisando comunque l’opportunità di formulare la seguente osservazione, così come da verbale agli atti dello scrivente ufficio.

Il Rapporto Ambientale esaminato evidenzia come il “*Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali*”, oltre ad affrontare il tema del fabbisogno di discariche per lo smaltimento dei rifiuti prodotti, si pone anche altri obiettivi che permettono di definire con chiarezza il ruolo pianificatorio della Provincia e delle Comunità di Valle, analizza i vecchi criteri ed i vincoli esistenti a livello nazionale e locale che hanno finora guidato il percorso di autorizzazione delle discariche e li riordina in 3 macro categorie: “*escludente*”, “*penalizzante*” e “*preferenziale*”, permettendo di avere un quadro unitario, omogeneo e ben definito dei criteri da utilizzare in sede di pianificazione da parte delle Comunità di Valle e/o di autorizzazione provinciale. Fissa altresì alcuni obiettivi di sostenibilità che puntano alla prevenzione, ossia alla riduzione del rifiuto inerte prodotto e alla ottimizzazione della filiera degli inerti permettendo di aumentare la quantità di rifiuti inerti recuperati e riutilizzati senza ricorrere allo smaltimento.

Come enunciato, il Piano individua i nuovi criteri per la localizzazione delle discariche di rifiuti speciali e degli impianti di trattamento/recupero in maniera univoca ed omogenea suddividendoli in base al grado di tutela:

- a) “*carattere di esclusione*”: demarcano la tutela integrale di un'area, hanno valenza di vincolo assoluto;
- b) “*carattere di attenzione o penalizzante*”: rilevano una possibile incompatibilità dell’area, segnalano l’esistenza di elementi che rendono necessari ulteriori approfondimenti volti a motivare la fattibilità degli interventi ed individuare specifiche prescrizioni;
- c) “*carattere preferenziale*”: evidenziano una maggiore idoneità dell’area, indicano la presenza di elementi favorevoli ad ospitare nuovi impianti.

Il procedimento di individuazione di massima delle macro-aree potenzialmente idonee ad ospitare impianti per il trattamento dei rifiuti speciali si è basato sulla sovrapposizione degli strati cartografici associati ai soli criteri escludenti (vincolo assoluto) ovvero sui fattori che precludono la localizzazione degli impianti.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso
Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio – 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

codice univoco Ufficio 7H3BQV



Per alcuni vincoli (prevalentemente di tipo puntuale) non è stato possibile in questa fase individuare le aree idonee in quanto è necessario procedere ad una verifica con maggiore scala di dettaglio. È emerso che solamente il 3,4% della superficie totale del territorio provinciale risulta essere potenzialmente idonea alla localizzazione di discariche per rifiuti inerti. Si sottolinea che, in queste porzioni di territorio, rimane ancora da valutare l'eventuale presenza di fattori penalizzanti nonché dei fattori preferenziali proposti dal Piano. I fattori che maggiormente limitano la fattibilità di nuovi impianti sono legati principalmente all'assetto morfologico ed idrogeologico del territorio, nonché all'aspetto paesaggistico e di tutela del patrimonio naturale.

Sulla scorta delle analisi condotte si è stimato, per il decennio 2020-2030, arco temporale di riferimento del presente *"Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali"*, una media annua di smaltimento in discarica di inerti pari a 76.949,2 mc.

La valutazione delle azioni previste dal Piano si è articolata e sviluppata su una serie di obiettivi: *"Azioni dell'obiettivo: 1. Riduzione rifiuti speciali"*, *"Azioni dell'obiettivo: 2. Definizione fabbisogno discariche inerti"*, *"Azioni dell'obiettivo: 3. Competenza provinciale nella pianificazione"*, *"Azioni dell'obiettivo: 4. Definizione criteri localizzativi"*, *"Azione dell'obiettivo: 5. Competenza CdV nella pianificazione"* e *"Azione dell'obiettivo: 6. Riciclo del rifiuto"*.

Dalle analisi compiute nel Rapporto Ambientale è emerso come il sistema delle discariche per rifiuto inerte attualmente disponibile non sia sufficiente a coprire il fabbisogno di smaltimento previsto al 2030, ma il quadro delle discariche pianificate in passato e non autorizzate, secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, appare sovradimensionato in relazione alle effettive esigenze di mercato, nonché alle esigenze ambientali ora più facilmente individuabili grazie ai criteri localizzativi.

Nello specifico, la Provincia ha previsto lo stralcio di una serie di potenziali discariche per rifiuti inerti con capacità superiore a 300.000 metri cubi di volume utile per lo stoccaggio dei rifiuti ed il solo mantenimento della *"discarica Busa del Golin"*, sita nel Comune di San Lorenzo Dorsino, già previsto e autorizzabile. Questa verifica ricognitiva, nonché la compiuta operazione di stralcio di quasi tutte le aree già pianificate e l'introduzione dei *"criteri localizzativi"*, concorrono in maniera significativa a contenere gli impatti sul sistema ambientale del territorio trentino.

Secondo quanto evidenziato nel Rapporto Ambientale esaminato, sostanzialmente l'unico rischio che emerge è la potenziale concentrazione dei volumi disponibili in un unico punto (circa 1/3 del totale, sulla *"discarica di Busa del Golin"*), facendo aumentare gli oneri di trasferimento dei materiali tra le diverse Comunità e quindi anche relativi impatti legati al settore dei trasporti, nonché flussi di traffico ed emissioni di inquinanti e rumori in atmosfera, che dovranno essere adeguatamente considerati. Sempre secondo quanto evidenziato nel Rapporto Ambientale esaminato, con il contributo derivante dalle programmazioni delle singole Comunità di Valle, si dovrà garantire una sostenibile distribuzione sul territorio di questi impianti di smaltimento per inerti, assicurando dei centri di smaltimento più baricentrici rispetto ai singoli luoghi di produzione. Eventuali correzioni o implementazioni saranno possibili se a valle dei monitoraggi, il cui primo è previsto a distanza di un anno dall'approvazione del Piano.

Risulta inoltre indicativamente condivisibile nella sua finalità, la previsione della diminuzione delle eventuali indicazioni localizzative altrimenti attualmente previste e di cui all'"Opzione 0"

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso

Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca

Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio – 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451

areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

codice univoco Ufficio 7H3BQV



Sempre dal Rapporto Ambientale esaminato si evidenzia un ulteriore importante compito affidato al primo monitoraggio VAS, ovvero l'implementazione del sistema informativo geografico, consistente in un data base georiferito (Gis), che consentirà di rappresentare graficamente i criteri localizzativi individuati dal Piano, evidenziando precisamente le aree con criteri "escludenti", "penalizzanti", e "preferenziali" nonché, conseguentemente, le eventuali ricadute anche in termini viabilistici e di flussi di traffico e quindi delle conseguenti e derivanti emissioni di particolato ed acustiche in atmosfera, rispetto al territorio della Regione del Veneto.

La Commissione Regionale VAS pur evidenziando l'assenza di specifiche considerazioni relativamente all'eventuale individuazione di azioni in grado di riverberarsi e di esplicitare i propri effetti anche sul territorio della Regione del Veneto, non ritiene che, in considerazione della tipologia del Piano in esame e stanti le informazioni fornite, sia ragionevolmente possibile attendersi, stante il presente grado di pianificazione, il verificarsi di effetti significativi sul territorio della Regione del Veneto.

Si auspica comunque il coinvolgimento e l'informazione sui dati del richiamato data base georiferito, nonché la comunicazione periodica dei dati derivanti dal monitoraggio del Piano, al fine di condividere eventuali informazioni e azioni nel caso dell'individuazione di nuovi siti idonei, nel rispetto negli introdotti nuovi criteri di localizzazione, in prossimità del territorio della Regione del Veneto.

Nel caso in cui, in fase di attuazione del Piano dovessero verificarsi accidentali situazioni di criticità o difformità rispetto a quanto evidenziato nella documentazione esaminata, dovranno essere predisposte idonee azioni correttive, eventualmente anche provvedendo all'aggiornamento del monitoraggio già previsto e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto ~~Giuridico~~ Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso
Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio – 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

codice univoco Ufficio 7H3BQV



Trento, 15 dicembre 2020
LM/lb

Egregio Signor
dott. Maurizio Fugatti
Presidente
Provincia autonoma di Trento

Egregio Signor
Mario Tonina
Assessore all'urbanistica,
ambiente e cooperazione,
con funzioni di Vicepresidente
Provincia autonoma di Trento

interoperabilità PITRE

E, p.c.

Egregio Signor
dott. Roberto Andreatta
Dirigente Dipartimento territorio,
ambiente, energia e
cooperazione
Provincia autonoma di Trento

Egregio Signor
avv. Enrico Menapace
Dirigente generale
Agenzia Provinciale per la
Protezione dell'Ambiente
Provincia autonoma di Trento

interoperabilità PITRE


OGGETTO: proposta di deliberazione della Giunta provinciale concernente 'Art. 65 T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Proposta di piano provinciale di gestione dei rifiuti - stralcio per la gestione dei rifiuti speciali': espressione relativo parere.

Con riferimento alla richiesta di parere di data 6 novembre 2020, prot. n. A001-D338-699096, si comunica che il Consiglio delle autonomie locali, riunitosi nella seduta del 9 dicembre scorso, ha espresso nel merito della proposta meglio descritta in oggetto:

parere favorevole.

A distanza di anni dalla precedente pianificazione, la proposta di piano provinciale di gestione dei rifiuti - stralcio per la gestione dei rifiuti speciali, tratta approfonditamente il tema dei rifiuti speciali non pericolosi, con un focus sui rifiuti inerti.

Nel corso dei lavori istruttori e di illustrazione del piano, in aula, è stato apprezzato l'ottimo lavoro di analisi e di sintesi dello *status quo* della gestione dei rifiuti speciali in Trentino con specifico *focus* sullo stato della pianificazione delle discariche per inerti, effettuato sulla base dei dati rilevati e dei fabbisogni complessivi stimati per l'intero territorio provinciale.





L'Assemblea degli Amministratori locali ha particolarmente gradito la capacità di ascolto e di coinvolgimento dei territori dimostrata in fase di redazione del Piano, attualmente ancora in pubblicazione per la raccolta delle osservazioni degli enti interessati.

L'aggiornamento proposto, in particolare, tiene conto delle disposizioni introdotte dalle nuove direttive europee che costituiscono il cosiddetto "Pacchetto economia circolare" e della disposizione dall'art. 97 quater del TULP (D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.), a norma del quale la Provincia deve rivedere, entro il 31 dicembre 2020, la pianificazione delle discariche di rifiuti inerti superiori a 300.00 mc di volume utile.


Alla luce degli obiettivi primari di recupero, di riqualificazione e di riduzione dei rifiuti inerti da smaltire, viene quindi proposto lo stralcio dei 12 siti pianificati per discariche di rifiuti inerti di competenza provinciale, giudicate incompatibili con i criteri localizzativi dettati dal piano medesimo, mentre per le discariche con capacità inferiore a 300.000 mc, di competenza delle Comunità, vengono stimati ancora circa 149 anni di autonomia, sufficiente a garantire la copertura dell'intero fabbisogno provinciale di smaltimento.

Sul punto, condivisa la scelta di riduzione dei siti pianificati, particolare attenzione è rivolta alla necessità, richiamata dallo studio in esame, di verificare la coerenza delle discariche già pianificate dalle Comunità di valle sulla base dei criteri localizzativi dettati nella parte quarta del Piano. Tutti i progetti relativi ad ampliamenti o a nuove discariche per rifiuti inerti, anche se già pianificati, dovranno infatti essere sottoposti a verifica di compatibilità localizzativa, salvo che le stesse siano già state autorizzate alla data di approvazione del Piano in esame. In seno al Consiglio è stato espresso, a tal fine, l'auspicio di addivenire a una rivisitazione della pianificazione strategica di settore, ponderata sulla base dei nuovi criteri.

Condivisi all'unanimità, infine, gli obiettivi descritti nella parte VI del Piano preordinati alla trasparenza del settore, alla formazione e sensibilizzazione dei cittadini, delle imprese e degli enti pubblici e a promuovere pratiche virtuose dirette a ridurre e prevenire la produzione del rifiuto.

Distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena





 COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 149
del Consiglio comunale

Oggetto: D.P.G.P. 26 GENNAIO 1987 N. 1-41/LEG., ARTICOLO 65, COMMA 3 - OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI TRENTO SULLA PROPOSTA DI PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - STRALCIO RIFIUTI SPECIALI CON FOCUS SUI RIFIUTI INERTI.

Il giorno 10.12.2020 ad ore 18.33 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consiglieri **Angeli Eleonora**

Baggia Monica

Bosetti, Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi, Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Maule Chiara

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Raffaelli Anna

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

e pertanto complessivamente presenti n. 40, assenti n. 0, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Bungaro Corrado e Maschio Andrea

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/92 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premessi che:

- il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è stato adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione 30 aprile 1993 n. 5404 e la pianificazione di settore dopo tale data ha registrato diversi aggiornamenti, nonché piani-stralcio per specifiche categorie di rifiuti;
- la Giunta provinciale, nella seduta del 30 ottobre 2020 ha approvato, in via preliminare, la proposta del “Piano provinciale di gestione dei rifiuti – Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti”, precisando che è demandata ad altri piani stralcio la pianificazione di specifici settori di rifiuti speciali non pericolosi, quali i centri di rottamazione;
- questo aggiornamento tiene conto delle disposizioni previste dall'articolo 97 quater del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d'ora in poi anche T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) introdotto dall'articolo 36 della L.p. 6 agosto 2019 n. 5 e s.m. e successivamente modificato dall'articolo 51 della L.p. 6 agosto 2020 n. 6 secondo il quale si prevede che: “1. Entro il 31 dicembre 2020 la Provincia, nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'articolo 64, comma 2 bis, provvede ad aggiornare, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 65, commi 1 bis e 1 ter, la pianificazione delle discariche di rifiuti inerti superiori a 300.000 metri cubi di volume utile contenute nel piano stralcio approvato dalla Provincia. L'aggiornamento valuta anche le previsioni della vigente pianificazione comprensoriale inerenti le predette discariche. A seguito dell'aggiornamento di cui al presente comma, cessano di trovare applicazione le disposizioni dei piani comprensoriali relative alle discariche previste da questo comma. L'aggiornamento può essere definito anche attraverso piani stralcio definiti con riguardo a specifiche aree territoriali. I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle discariche in corso alla data di entrata in vigore di questo articolo e quelli presentati successivamente a tale data restano sospesi fino all'adozione dell'aggiornamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 “;
- la pianificazione delle discariche, secondo quanto disciplinato dall'articolo 64 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, prima della modifica operata dall'articolo 36 della Legge provinciale 28 dicembre 2009 n. 19, spettava ai Comprensori, mentre successivamente a detta modifica si è assistito ad uno sdoppiamento delle competenze in conseguenza del quale le discariche per rifiuti inerti con capacità inferiore a 300.000 m³ sono pianificate da parte dei Comprensori, mentre le discariche per rifiuti inerti con capacità superiore a 300.000 m³ sono pianificate da parte della Provincia, ferma restando la validità e l'efficacia degli atti assunti dai Comprensori entro il 30 dicembre 2009;

atteso che:

- il Vicepresidente e Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia autonoma di Trento, con nota di data 6 novembre 2020, inviata a tutti i Comuni trentini e a tutte le Comunità di valle, assunta al protocollo del Comune di Trento con n. 252308, ha chiesto di formulare eventuali osservazioni in ordine alle parti del Piano che riguardano il rispettivo territorio;
- ai sensi dell'articolo 65, comma 3 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il termine per la formulazione di eventuali osservazioni è fissato in 45 giorni dal ricevimento della richiesta e, quindi, in questo caso, il termine corrisponde al giorno 21 dicembre 2020;
- in occasione dell'incontro svoltosi il giorno 11 novembre 2020 tra l'Assessore provinciale all'urbanistica, ambiente e cooperazione e l'Assessore comunale alla transizione ecologica, mobilità, partecipazione e beni comuni, è stata ribadita la perentorietà del termine per l'espressione di dette eventuali osservazioni;

preso atto che:

- la documentazione di Piano è stata resa disponibile mediante pubblicazione in apposita sezione del sito della Provincia autonoma di Trento;
- la proposta di Piano dopo un'attenta disamina dei fabbisogni provinciali di spazi destinati a

discariche per rifiuti inerti ha ritenuto che vi sia stato un fabbisogno di discariche enormemente sovrastimato negli anni precedenti anche a causa dei mutati obiettivi di sostenibilità che puntano alla prevenzione, ossia alla riduzione del rifiuto inerte prodotto e ad aumentare la quantità di rifiuti inerti recuperati e riutilizzati senza ricorrere allo smaltimento in un'ottica di economia circolare;

- il Piano ha definito i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'ubicazione delle discariche per rifiuti inerti, sia per quelle pianificate ma non ancora autorizzate che per nuovi siti da pianificare, utilizzando come criteri di esclusione quelli afferenti le seguenti tipologie di tutela:
 - tutela geologica, idrogeologica e valanghiva;
 - tutela dell'ambiente naturale;
 - tutela delle risorse idriche;
 - tutela beni culturali e paesaggistici;
- il Piano ha operato una verifica della congruità dei siti pianificati a discarica con volume superiore a 300.000 m³ con i criteri localizzativi;
 - tenuto conto che:
- il Comprensorio della Valle dell'Adige, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 64 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale 29 ottobre 1993 n. 20 ha approvato il Piano comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti speciali nell'ambito del quale è stata pianificata la discarica sita in località Sardagna, per un volume complessivo conferibile di 150.000 m³;
- con successive deliberazioni dell'Assemblea comprensoriale tale volume è stato aumentato fino a 920.000 m³ nel 2006 e di ulteriori 300.000 m³ nel 2008 per una volumetria complessiva della discarica pari a 1.220.000 m³;
- l'area su cui insiste la discarica sita in località Sardagna è una ex cava di argilla che a causa dell'intensa attività estrattiva negli anni '70 ha subito fenomeni di instabilità crescente fino al fenomeno franoso del 1976 che ha causato la chiusura dell'attività di cava;
- dal 1976 a metà degli anni '90 la cava è rimasta in stato di abbandono;
- per fermare la frana nel 1995 è stato presentato dai proprietari il progetto di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti il cui peso doveva fungere da contrasto al movimento franoso;
- a partire dal 1998 è stato avviato il conferimento dei rifiuti, con obbligo di trasferimento dei rifiuti tramite teleferica con stazione di valle situata a Trento in via al Maso Visintainer al fine di evitare il passaggio di mezzi pesanti nel centro dell'abitato di Sardagna;
- il conferimento dei rifiuti è stato sospeso nel 2009 a causa del sequestro della discarica per conferimento di materiale non conforme e pertanto è stata sospesa l'autorizzazione comunale all'attività di smaltimento rifiuti inerti;
- la quantità complessiva di rifiuti conferiti fino a tale anno ammonta a circa 670.000 m³;
 - rilevato che:
- successivamente al dissequestro dell'area avvenuto nel 2011 e la restituzione alla Ditta Sativa S.r.l. della discarica in località Sardagna, la suddetta Società, proprietaria dell'area, vista l'imminente scadenza della compatibilità ambientale necessaria per riprendere i lavori di realizzazione della discarica di inerti, ha presentato nel 2012, alla competente struttura provinciale, un progetto di valutazione di impatto ambientale per la prosecuzione dell'attività;
- la presentazione del progetto di valutazione di impatto ambientale è stato preceduto dal deposito da parte di Sativa del documento datato settembre 2011 contenente "Studio relativo all'impatto della discarica sulle matrici ambientali, in relazione alla presenza di materiale non conforme" che ha fornito risultati "di vari ordini di grandezza inferiori al livello ritenuto accettabile" in termini di rischio per la salute umana;
- il progetto VIA-2012-16 prevede il conferimento di circa ulteriori 600.000 m³ di rifiuti inerti anche al fine di contenere il movimento franoso, oltre allo strato definito strato di copertura superficiale finale che per le sue caratteristiche geometriche equivale a ulteriori 176.000 m³ di materiale così come previsto dal D.Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", Allegato 1 punto 1.2.3;
- l'istruttoria di valutazione di impatto ambientale di analisi del progetto risulta attualmente sospesa per richiesta di integrazioni tecniche e per la verifica delle corrispondenze del sito ai criteri localizzativi della proposta di Piano in oggetto;
 - considerato che:
- relativamente alla situazione di instabilità del versante su cui poggia la discarica di inerti in località Sardagna, il Servizio geologico della Provincia autonoma di Trento anche in base alla

lettura della strumentazione di rilevazione movimento del corpo franoso ha più volte e in varie occasioni confermato la presenza del movimento franoso dell'ordine di millimetri/anno, ribadendo pertanto l'assenza di pericolo immediato, ma anche la necessità futura di stabilizzare il fenomeno franoso;

- la proposta del “Piano provinciale di gestione dei rifiuti – Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti” per quanto riguarda la discarica in località Sardagna prevede che la stessa venga stralciata dal Piano in quanto la stessa risulta:
 - situata in area con penalità elevata per la carta di sintesi della pericolosità per la presenza di frane;
 - in parte a distanza da aree agricole di pregio inferiore a 300 metri;
 - in parte classificata come area a bosco;
 - in prossimità del centro abitato;

tutte condizioni queste che in virtù delle sopravvenienti normative non consentono ulteriormente l'esercizio della discarica;

considerato altresì che la proposta del “Piano provinciale di gestione dei rifiuti – Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti”, relativamente alla discarica in località Sardagna, dopo aver concluso che il sito non è idoneo alla realizzazione di una discarica precisa che è ritenuto necessario prevedere un contenimento geotecnico del sito, eventualmente accompagnato dal mantenimento del sistema teleferico di trasporto di materiale per non andare ad incidere nel centro abitato;

tenuto conto che nel corso del 2019 sia il Consiglio comunale che il Consiglio circoscrizionale di Sardagna si sono espressi in merito al destino dell'area corrispondente alla discarica per inerti in località Sardagna con i seguenti atti:

- mozione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 13.03.2019 n. 39;
- mozione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 05.06.2019 n. 75;
- ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 19.07.2019 n. 91;
- ordine del giorno approvato con deliberazione del Consiglio comunale 19.07.2019 n. 94;
- ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 25.07.2019 n. 101;
- ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 25.07.2019 n. 118;
- deliberazione 19.06.2019 n. 17 della Circoscrizione n. 4 – Sardagna;

preso atto che il giorno 1° ottobre 2019, l'Assessore comunale con delega in materia di cultura, biblioteche, politiche ambientali e pari opportunità, con nota protocollo n. 247866 inviata al Vicepresidente e Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia autonoma di Trento, ha informato lo stesso delle mozioni e ordini del giorno sopra richiamati, concludendo così la nota: “Proprio alla luce di questo profondo interesse per la tematica in oggetto, sono a chiedere che con riferimento alla pianificazione di competenza provinciale relativa al sito di Sardagna, il ruolo del Comune di Trento non si limiti all'espressione di “eventuali osservazioni”, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del T.U.L.P., ma possa consistere in un effettivo coinvolgimento in sede di definizione di dette scelte pianificatorie.”;

rilevato come detta richiesta non abbia trovato alcun riscontro, né sul piano tecnico, né sul piano politico;

dato atto che secondo quanto disposto dall'articolo 65, comma 4 bis la proposta di piano è stata affissa all'Albo comunale per 30 giorni consecutivi dal 9 novembre al 9 dicembre 2020, e che durante il suddetto periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al Comune che le trasmette all'Ente competente;

accertato che la Commissione consiliare per l'ambiente, l'agricoltura, la mobilità e la vivibilità urbana ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta del 24 novembre 2020 esprimendo, a maggioranza, parere favorevole sulla stessa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto che sussistano i presupposti per dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di procedere speditamente all'invio delle osservazioni del Comune di Trento, vista la nota di richiesta parere protocollo n. 252308 del 6 novembre 2020 sopra richiamata;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole allo stralcio della discarica in località Sardagna dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti;
2. di prevedere, dopo aver ultimato la copertura finale multistrato della discarica come previsto dal D.Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", in alternativa al risanamento geotecnico mediante riporto di ulteriore materiale, il proseguimento del monitoraggio del movimento franoso, mediante la strumentazione inclinometrica già presente nel sito, o mediante altra idonea strumentazione, al fine di monitorare i movimenti in corso per verificare se a seguito della sistemazione dello strato superficiale di copertura finale con semina a prato, la successiva colonizzazione dell'area da parte di specie arbustive o ad alto fusto possa essere lasciata all'evoluzione naturale;
3. di subordinare la scelta relativa alle modalità di trasporto del materiale di cui al punto precedente, a una previa intesa con l'Amministrazione comunale;
4. di trasmettere il suddetto parere al Vicepresidente e Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia autonoma di Trento;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.P.G.P. 26 GENNAIO 1987 N. 1-41/LEG., ARTICOLO 65, COMMA 3 - OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI TRENTO SULLA PROPOSTA DI PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - STRALCIO RIFIUTI SPECIALI CON FOCUS SUI RIFIUTI INERTI.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 40

Favorevoli: n. 40 i Consiglieri Angeli, Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Bungaro, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Demattè, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Frachetti, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Maestranzi, Maschio, Maule, Merler, Panetta, Pedrotti, Piccoli, Raffaelli, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 10.12.2020

il Segretario generale
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 92 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.P.G.P. 26 GENNAIO 1987 N. 1-41/LEG., ARTICOLO 65, COMMA 3 - OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI TRENTO SULLA PROPOSTA DI PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - STRALCIO RIFIUTI SPECIALI CON FOCUS SUI RIFIUTI INERTI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 30 novembre 2020

Servizio Urbanistica e ambiente
Il Dirigente
arch. Luisella Codolo
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 92 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.P.G.P. 26 GENNAIO 1987 N. 1-41/LEG., ARTICOLO 65, COMMA 3 - OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI TRENTO SULLA PROPOSTA DI PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - STRALCIO RIFIUTI SPECIALI CON FOCUS SUI RIFIUTI INERTI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 30.11.2020



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

Mezzocorona, **16 DIC. 2020**

Prot. n. **CL3-12271**.....

Spettabile
 Agenzia provinciale
 per la protezione dell'ambiente
 Unità organizzativa rifiuti
 e bonifica dei siti inquinati

Provincia Autonoma di Trento

rifiuti.appa@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: Proposta del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti – stralcio rifiuti speciali.
Espressione parere

Facendo seguito alla nota n. prot. A042/S0504/220/17.5/CLC di data 06.11.2020 di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

Dall'analisi dei dati contenuti nella proposta di Piano pervenuta risulta, per quanto concerne la Comunità Rotaliana Königsberg, la disponibilità di n. 6 discariche di materiali inerti da attivare per un volume complessivo di materiale conferibile di circa 550.000 mc. (pagina 118 del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti).

Tali dati risultano confermati a seguito della verifica effettuata dall'ufficio Pianificazione Urbanistica della Comunità, basata sui contenuti del P.C.S.R.S. (Piano Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Speciali - ultimo aggiornamento dicembre 2011).

Considerato che dal 2012 ad oggi, il P.C.S.R.S. non è stato mai aggiornato e che nel frattempo alcuni siti sono stati attivati e successivamente al loro esaurimento, chiusi, la situazione non risulta corrispondente allo stato dell'arte delle discariche per materiali inerti disponibili sul territorio di competenza.

Alla luce di quanto sopra è stata condotta specifica indagine presso gli Uffici Tecnici Comunali dalla quale è emerso che sul territorio di competenza della scrivente Comunità, attualmente esiste solo una discarica, ancora da attivare. Tale sito, ubicato in località Nogarole nel Comune di Mezzolombardo, è predisposto per il conferimento di materiale inerte pari a circa 67.000 mc.



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito al contenuto della presente nota, si comunica che il Tecnico di riferimento è il geom. Mauro Degregori disponibile al numero 0461-601540 interno 3129.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Laura Mazzurana



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
 PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 50 registro delibere

Data 15/12/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - STRALCIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI CON FOCUS SUI RIFIUTI INERTI: ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 65 COMMA 3 DEL D.P.G.P. 26 GENNAIO 1987, N. 1-41/LEG RECANTE "TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI" (T.U.L.P.).

Il giorno quindici del mese di dicembre dell'anno duemilaventi ad ore 19:15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE | 13. COSSALI MICOL | 25. PLOTEGHER PIER GIORGIO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. DIVAN LEONARDO | 26. POMAROLLI RICCARDO |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO | 15. FAIT CARLO | 27. POZZER RUGGERO |
| 4. ANGELI EGON | 16. FRANCESCONI ELENA | 28. PREVIDI MAURO |
| 5. ANGELI VILIAM | 17. FRANCESCONI MIRIAM | 29. ROBOL GIULIA |
| 6. BERTOLINI GIUSEPPE | 18. GALLI GABRIELE | 30. VERONESI ROBERTO |
| 7. BETTINAZZI NICOLA | 19. KORICHI OMAR | 31. ZAMBELLI ANDREA |
| 8. BORTOT MARIO | 20. LUZZI CRISTINA | 32. ZUCHELLI RENATO |
| 9. CANESTRINI GLORIA | 21. MINIUCCHI ANDREA | |
| 10. CAZZANELLI PAOLO | 22. MIORANDI ARIANNA | |
| 11. CHIESA IVO | 23. MULLICI FATIION | |
| 12. CORRADINI FABRIZIO | 24. PLOTEGHER CARLO | |

Sono assenti i signori: Miniucchi Andrea.

PRESIEDE: AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 ASSISTE: MORANDI ALESSANDRO - SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione
 è in pubblicazione all'albo pretorio
 per 10 giorni consecutivi
 dal 18/12/2020
 al 28/12/2020

ALESSANDRO MORANDI
 f.to Segretario generale

La Provincia Autonoma di Trento, nella seduta del 30 ottobre 2020, ha approvato in via preliminare la proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali.

La documentazione di Piano è stata trasmessa alla scrivente Amministrazione con nota di data 6 novembre 2020, ns. prot. 67266 di pari data, per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 65 comma 3 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg recante "Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" (T.U.L.P.).

Il Piano provinciale pone immediatamente l'accento sulla quantità di rifiuti inerti (pericolosi e non pericolosi) prodotti annualmente in Provincia di Trento nel triennio 2016-2018 quantificata nella media di 2.154.731 tonnellate.

Si tratta quasi prevalentemente di rifiuti non pericolosi prodotti da attività di costruzione e demolizione e quasi interamente sottoposti a recupero. Solo una minima parte (dal 3 al 5%) è destinata allo smaltimento in discarica (per il 2018 si è trattato di 30.020 tonnellate).

La normativa provinciale in materia ambientale (T.U.L.P.) a partire da fine 2009 ha attribuito alla Provincia la pianificazione o la localizzazione delle discariche per rifiuti inerti con capacità superiore a 300.000 metri cubi di volume utile per lo stoccaggio dei rifiuti. La pianificazione delle discariche per rifiuti inerti con capacità inferiore ai 300.000 metri cubi rimane invece in capo alle Comunità di Valle (ex Comprensori).

Il volume totale potenziale nelle discariche sotto i 300.000 mc. previsto dai precedenti Piani è di 9.649.823 mc su tutto il territorio provinciale. Si tratta in piccola parte di volumi disponibili in discariche già autorizzate (circa il 6%) mentre per il 94% si tratta di volumi previsti "sulla carta" ossia sui piani ma non ancora autorizzati / attivati.

Per quanto attiene la situazione specifica propria della Comunità della Vallagarina merita ricordare che ad oggi risultano pianificate ed attivate n. 3 discariche e segnatamente:

- Comune di Nomi, Loc. Valle: volumetria pianificata/autorizzata 10.000 m³.
Volume residuo al 31 dicembre 2018 6.166 m³.
- Comune di Terragnolo, Loc. Fondi: volumetria pianificata/autorizzata 30.000 m³.
Volume residuo al 31 dicembre 2018 24.989 m³.
- Comune di Trambileno, Loc. Cà Bianca: volumetria pianificata/autorizzata 10.000 m³.

Volume residuo: risulta attiva dai dati di smaltimento MUD con conferimenti fino al 2017

Complessivamente, fra le discariche attive risulta ancora un volume residuo pari a 31.155 m³

Ed ancora, le discariche ad oggi pianificate ma non ancora attivate nel novero della Comunità della Vallagarina sono 27 e risultano uniformemente distribuite nell'ambito del territorio.

Il volume complessivo delle discariche pianificate non attive risulta essere pari a 923.000,00 m³.

Si precisa che per quanto attiene le discariche di cui sopra (capacità inferiore ai 300.000 m³), la pianificazione rimane in capo alle Comunità di Valle (ex Comprensori).

Oltre a conteggiare il volume potenziale disponibile nelle discariche per inerti, il Piano ha fatto una previsione su quanto materiale inerte sarà da portare in discarica nei prossimi dieci anni.

Il quantitativo stimato annuo di rifiuto inerte è di 76.949 mc. Si può quindi facilmente comprendere che negli anni passati ci sia stata una programmazione di discariche troppo generosa. Se tutte le discariche previste in passato fossero autorizzate basterebbero per smaltire i rifiuti inerti della Provincia di Trento per i prossimi 153 anni.

Il vero fabbisogno di discariche è pertanto stato enormemente sovrastimato negli anni precedenti e può essere drasticamente rivisto sia alla luce delle norme nel frattempo intercorse, sia alla luce dell'effettiva domanda esistente.

Il Piano provinciale di gestione dei rifiuti ha pertanto dovuto partire da questi presupposti nella logica di garantire specifici criteri di coerenza a livello provinciale per allineare l'offerta oggetto di pianificazione con l'effettiva domanda.

La scelta più importante del Piano è quindi l'introduzione di nuovi criteri per la localizzazione di discariche di rifiuti speciali e di impianti di trattamento / recupero. Tali criteri sono di tre tipi e sono stati scelti in base al grado di tutela.

Specificatamente il Piano si è riferito ai criteri di esclusione (volti all'individuazione della tutela integrale di un'area), criteri di attenzione o penalizzanti (rilevano una possibile incompatibilità dell'area) ed infine i criteri preferenziali (indicano le aree più adatte per ospitare nuovi impianti).

La declinazione dei criteri è avvenuta attraverso un'analisi della coerenza riassunta in un quadro logico, nella definizione di caratteristiche ambientali del sistema ambientale facendo anche richiamo all'evoluzione probabile dell'ambiente rispetto agli obiettivi di protezione dello stesso.

A seguito delle analisi svolte, anche facendo richiamo a puntuali valutazioni plurisistemiche e con menzione alle risultanze contemplate nella parte conclusiva del rapporto ambientale si è stimato *“per il decennio 2020-2030, arco temporale di riferimento del presente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, una media annua di smaltimento in discarica di inerti pari a 76.949,2 mc. È emerso che il sistema delle discariche per rifiuto inerte attualmente disponibile non è sufficiente a coprire il fabbisogno di smaltimento previsto sino al 2030 ma il quadro delle discariche pianificate in passato e non autorizzate appare assolutamente sproporzionato ed esagerato in relazione alle effettive esigenze di mercato nonché alle esigenze ambientali ora più facilmente individuabili grazie ai criteri localizzativi. La Provincia in tal senso ha previsto lo stralcio di una serie di potenziali discariche per rifiuti inerti con capacità superiore a 300.000 metri cubi di volume utile per lo stoccaggio dei rifiuti ed il solo mantenimento della discarica Busa del Golin sita nel Comune di San Lorenzo Dorsino già prevista e autorizzabile. Questa operazione di stralcio di quasi tutte le aree già pianificate e l'introduzione dei criteri localizzativi concorrono in maniera significativa a contenere gli impatti sul sistema ambientale del territorio trentino. L'unico rischio che emerge è la possibile concentrazione dei volumi disponibili in un unico punto (circa 1/3 del totale sulla discarica di Busa del Golin) facendo aumentare gli oneri di trasferimento dei materiali tra le diverse Comunità e quindi anche gli impatti legati al settore dei trasporti. Con il contributo derivante dalle programmazioni delle singole Comunità di Valle si garantirà una equa e sostenibile distribuzione sul territorio di questi impianti di smaltimento per inerti assicurando dei centri di smaltimento maggiormente baricentrici rispetto ai singoli luoghi di produzione. Eventuali correzioni od implementazioni saranno possibili se a valle dei monitoraggi, il cui primo è previsto a distanza di un anno dall'approvazione del Piano, si dovesse riscontrare una assenza di programmazione da parte delle Comunità di Valle.”*

In questa prospettiva il Piano prefigura pertanto lo stralcio dal Piano provinciale di gestione di rifiuti inerti della discarica “Cengi di Marco” ricadente nel territorio comunale di Rovereto.

Il sito in esame si colloca lungo il versante orografico sinistro della Valle dell'Adige ai piedi del Monte Zugna a sud dell'abitato di Marco.

L'area, di proprietà privata, si trova a 140 mt a sud-est dall'abitato di Marco di Rovereto, in un'area industriale con diverse attività produttive adiacenti. La superficie in

questione si trova all'interno dell'area estrattiva "Cengi di Marco" di inerti – calcare della superficie complessiva pari a 25 ettari di cui 15 ettari in superficie e 10 in sotterraneo.

Per quanto attiene l'aspetto urbanistico relativo all'areale merita riprendere le previsioni del Piano regolatore generale del Comune di Rovereto. Specificatamente il comparto in questione rientra nell'ambito di molteplici tematismi pianificatori come di seguito si avrà modo di specificare in termini di puntualità.

In primo luogo il comparto è stato classificato nel novero delle aree per attività estrattive di cui alla L.P. 24/10/2006 n. 7 disciplinate dall'art. 75 delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Rovereto.

Nelle aree per attività estrattive di cui alla L.P. 7/2006 sono ammesse le attività, le strutture e gli impianti tecnologici e di servizio necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali nonché le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto così come previsto dalla normativa provinciale di settore e dal relativo Piano.

In estrema sintesi per effetto della previsione in parola le superfici oggetto della presente trattazione sono quindi ricomprese nel Piano Cave della Provincia autonoma di Trento e pertanto sulle stesse è in corso l'attività di coltivazione ed estrazione dei minerali secondo uno specifico progetto regolarmente autorizzato e che al termine dell'estrazione prevederà il ripristino delle superfici con gli accorgimenti ambientali e paesaggistici preventivamente stabiliti.

In tal senso si ricorda che l'attività estrattiva è attiva dagli anni '70. Il progetto originario prevedeva, l'estrazione di 2.320.000 mc, successivamente nel 2007 è stato sottoposto a VIA il progetto di ampliamento per lo sfruttamento dell'intera area estrattiva a cielo aperto per una volumetria complessiva di escavazione di 4.381.000 mc.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1284 di data 23.05.2008 è stata rilasciata per 18 anni la compatibilità ambientale subordinata ad una serie di prescrizioni ed alla sola fase di escavazione.

La compagine immobiliare di cui trattasi è altresì interessata dalla previsione urbanistica sancita dall'art. 75 bis rubricata "Aree per impianti di lavorazione inerti D9" di cui alle Norme tecniche di attuazione del PRG.

In queste aree sono ammesse le strutture e gli impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e rocce da scavo in ottemperanza a quanto già stabilito dalla L.P. 7/2006.

Tale previsione viene cumulata a quella delle attività ammesse nelle aree soggette al Piano Cave (art. 75) e costituisce una componente operativa e integrata al comparto concernente le attività estrattive in senso lato.

Le previsioni pianificatorie sopra descritte rimangono chiaramente intonse rispetto a quanto previsto dal nuovo aggiornamento del Piano provinciale connesso alla gestione dei rifiuti.

Inoltre l'ambito dei Cengi di Marco è classificato anche con la previsione di cui all'art. 76 "Aree per attività di discarica d10" delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente.

Secondo quanto stabilito dall'art. 76 "nelle aree destinate a discariche di inerti e di rifiuti solidi urbani, ...omissis.... sono ammesse solo le strutture, gli impianti tecnologici e di servizio necessari alla singola attività". Ed ancora "le modalità di smaltimento e gli interventi di sistemazione concernenti l'attività di discarica sono regolamentati dal D.Lgs 13/01/2003, m. 36, dal testo Unico della Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, dal DPGP 9 giugno 2005 n. 14-44/Leg e dalle altre leggi di settore".

Alla luce di quanto previsto dal Piano provinciale Gestione rifiuti tale previsione

programmatica viene stralciata e conseguentemente sull'areale in parola saranno ammesse solamente ed esclusivamente le attività estrattive e quelle volte alla realizzazione di impianti di lavorazione inerti connessi alle attività estrattive medesime.

Il Piano provinciale di gestione di rifiuti inerti risulta sovraordinato alla pianificazione comunale ragione per la quale dalla sua entrata in vigore nel contesto dei Cengi di Marco non sarà possibile attivare alcun tipo di attività volta alla discarica di inerti e di rifiuti in senso lato.

Il Comune di Rovereto sarà inoltre chiamato, secondo le disposizioni sancite dagli artt. 43 e 44 della L.P. 15/15 in materia di governo del territorio ad adeguare il proprio strumento urbanistico ai contenuti del Piano provinciale di gestione dei rifiuti al fine di garantire una perfetta compatibilità tra i Piani e gli strumenti territoriali di livello locale e provinciale.

Infine, sempre per quanto attiene l'aspetto strettamente urbanistico, si rammenta che ad avvenuto esaurimento dell'attività estrattiva la destinazione dell'areale rientra nell'ambito delle zone produttive di interesse provinciale di riserva D4 la cui disciplina è stabilita dal Piano Urbanistico Provinciale e richiamata dall'art. 70 delle norme di attuazione del Piano Regolatore vigente.

A livello geologico l'area di intervento risulta caratterizzata da depositi detritico alluvionali ad elevata permeabilità.

Pur essendo l'area pianificata a discarica, il progetto di cava prevedeva un ripristino diverso che consisteva nel riporto di oltre 1.100.000 mc di materiale escluso dalla classificazione "rifiuti", da nord verso sud, al fine di mantenere l'ingresso per una futura escavazione in sotterraneo a sud.

Il tempo stimato per tale ripristino è di sette anni dalla fine dell'attività di escavazione.

Il profilo ambientale e territoriale della discarica Cengi di Marco pone l'attenzione sui seguenti focus:

1. la cava confina ad est con aree ad elevata pericolosità geologica lungo la fascia del versante sovrastante il sito, per caduta massi. Per tale motivo sono state previste opere di difesa;
2. la parte orientale dell'area è classificata come "area critica recuperabile";
3. tutta l'area si trova in tutela ambientale;
4. la maggior parte del sito corrispondente alla zona occidentale, rientra nella fascia di 300 metri dell'area agricola di pregio presente ad ovest;
5. il sito si trova a 140 metri dalle abitazioni più vicine dell'abitato di Marco di Rovereto;
6. l'area è attraversata da due elettrodotti e quindi è interessata dalle corrispondenti fasce di rispetto.

Alla luce delle analisi condotte nel Piano si deduce che la maggior parte del sito corrispondente alla zona occidentale, rientra nella fascia di 300 metri dell'area agricola di pregio presente ad ovest e ciò è un fattore, in base ai criteri assunti, di non idoneità per il TULP.

L'esclusione di questa notevole porzione dell'area non consente pertanto la realizzazione della discarica che risulta interferire anche con la fascia di rispetto degli elettrodotti.

Alla luce di quanto riportato nel Piano provinciale è stato pertanto prefigurato lo stralcio della discarica Cengi di Marco dal novero del Piano provinciale di gestione dei rifiuti. Tale assunto risulta condivisibile per ragioni di coerenza ambientale e le puntuali valutazioni condotte.

La competenza per l'assunzione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle tematiche proprie del civico consesso ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018, n. 2).

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità di rispettare i termini procedurali perentori stabiliti dal DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg al fine dell'espressione del parere di competenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto della proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali formulata dalla PAT e inviata al Comune di Rovereto in data 6 novembre 2020 prot. n. 67266;

accertato che ai sensi dell'art. 65 comma 3 del DPGP 26 gennaio 1987 n. 1-41/leg i Comuni e le Comunità di Valle devono esprimere il proprio parere entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della Provincia;

preso atto dell'istruttoria condotta e del necessario coordinamento intervenuto con la Provincia sull'argomento;

visto il D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg recante "Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" (T.U.L.P.);

visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022 approvato con delibera giunta n. 17/2020;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20 dicembre 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 66 di data 20 dicembre 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi 2020-2022;

viste le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale n. 263 di data 23 dicembre 2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale vengono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale e n. 44 di data 18 febbraio 2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte obiettivi;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Tecnico e del Territorio Luigi Campostrini;
- parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Patrimonio e finanze Festi Gianni;

con 26 voti favorevoli e 5 astenuti (Canestrini, Galli, Luzzi, Plotegher Pier Giorgio e Pozzer), palesemente espressi per alzata di mano da parte dei consiglieri presenti in aula e per appello nominale da parte dei consiglieri collegati in videoconferenza,

delibera

1. di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 65, comma 3 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg (T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) alla proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti – Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti, predisposto dalla PAT Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, trasmesso con formale nota di data 6 novembre 2020 ns. prot. 67266, con le seguenti osservazioni:
 - Posto che la previsione a discarica verrà stralciata dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti, la disciplina del Piano Cave dovrà coordinarsi in termini del tutto congrui e pertinenti con tale previsione. La ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito dovranno essere valutati nel novero della procedura di impatto ambientale.
 - Il gestore dell'attività estrattiva *de quo* nonché la PAT, dovranno coinvolgere il Comune nelle fasi che interesseranno il ripristino finale dei suoli al termine dell'attività di coltivazione/estrattiva della stessa nella logica di garantire idonee forme di partecipazione dell'ente locale e della comunità.
 - Le modalità di ripristino dovranno essere coerenti con quanto statuito dall'art. 10 del D. Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE." con esclusione dell'attività di discarica.
 - Si concorda rispetto agli obiettivi ed alle azioni di Piano evidenziate dalla Provincia autonoma di Trento anche con particolare riferimento ai criteri di selezione adottati. Per quanto specificatamente attiene gli eventuali adeguamenti dei Piani delle Comunità di Valle si prefigura la necessità che vi sia una correlazione di metodo con i surrichiamati criteri al fine di garantire una programmazione della gestione dei rifiuti coerente tra i vari livelli;
2. di disporre l'immediato inoltro della presente deliberazione a mezzo della struttura comunale competente alla Provincia autonoma di Trento per consentire la prosecuzione dell'iter volto all'approvazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti;
3. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il Consiglio comunale, per le motivazioni di cui in premessa, con 26 voti favorevoli e 5 astenuti (Canestrini, Galli, Luzzi, Plotegher Pier Giorgio e Pozzer), palesemente espressi per alzata di mano da parte dei consiglieri presenti in aula e per appello nominale da parte dei consiglieri collegati in videoconferenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO AZZOLINI CRISTINA


IL SEGRETARIO

F.TO MORANDI ALESSANDRO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il **29/12/2020**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ss.mm..

IL SEGRETARIO GENERALE





Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoaschöft Hoa Valzegu' ont Bersntol

Servizio Urbanistica

tel. 0461/519530 fax 0461/531620

e-mail: servizio.urbanistica@comunita.altavalsugana.tn.it

Prot. n. 23733 / 17.1.2
(da citare nella corrispondenza)

Pergine Valsugana, 18 dicembre 2020

Spett.le
Assessore all'Urbanistica, ambiente e
Cooperazione
della Provincia Autonoma di Trento
via Vannetti, 32
38122 – TRENTO

Pec: rifiuti.appa@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: Trasmissione decreto del Commissario della Comunità Alta valsugana e bersntol, n. 32 dd. 14/12/2020.

In riferimento a richiesta di parere prot. n. A042/S504/2020/17.5/CLC, assunta al prot. di Comunità con n. 21018 dd. 06/11/2020, si trasmette in allegato il file del parere in merito alla proposta di Piano provinciale di gestione dei rifiuti, espresso dal Commissario della Comunità Alta valsugana e bersntol con Decreto n. 32 dd. 14/12/2020.

Distinti Saluti



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Paola Ricchi

PR/fp

DECRETO DEL COMMISSARIO N. 32 DD. 14 dicembre 2020

OGGETTO: Parere in merito alla proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali.

PREMESSA

Nella seduta del 30 ottobre 2020 la Giunta provinciale ha approvato in via preliminare la proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali. Con lettera prot. A042/S504/2020/17.5/CLC, assunta a protocollo dell'Ente con n. 21018 dd. 06/11/2020, l'Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione della PAT ha chiesto alla Comunità di esprimere parere in merito alla suddetta proposta di Piano, ai sensi dell'art. 65, comma 3 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). Il parere dovrà essere reso entro 45 gg dal ricevimento della richiesta e quindi entro il 21/12/2020.

Gli elaborati della proposta di Piano provinciale, scaricati dal sito *web* indicato nella nota provinciale, sono costituiti da:

- Piano_capitoli_1_3.1604477525.pdf;
- Piano_capitoli_4_6_e_All1.1604477526;
- Sintesi_non_tecnica.1604477527;
- VAS_Rapporto_Ambientale.1604477528.

Il Piano è suddiviso in due parti: la prima, di analisi, esamina la situazione normativa ai vari livelli (della comunità europea, nazionale, provinciale) che disciplina il sistema di gestione dei rifiuti speciali, quindi analizza tutti gli aspetti relativi a quantità, qualità e modalità di smaltimento o recupero dei rifiuti speciali con un focus particolare sui rifiuti inerti considerato che questi ultimi rappresentano la maggior parte dei rifiuti speciali. Nel 2018, in territorio provinciale, sono state prodotte 1.936.781 tonnellate di rifiuti inerti (75.7%), a fronte di una produzione complessiva di rifiuti speciali pari a 2.558.646 tonnellate.

Lo studio prosegue quindi analizzando la situazione complessiva degli impianti di gestione dei rifiuti inerti sul territorio provinciale, con un ulteriore approfondimento sulla situazione di pianificazione delle discariche, effettuando una ricognizione rispetto alle seguenti fonti dati:

- i piani comprensoriali vigenti al 2009, per le discariche di rifiuti inerti con capacità superiore a 300.000 mc;
- i piani comprensoriali ad oggi vigenti, per le discariche di rifiuti inerti con capacità inferiore a 300.000 mc.

Si evidenzia che la Giunta provinciale, nel 2013, aveva approvato un Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – per la gestione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione, considerando soltanto una categoria di rifiuti, benché la più rappresentativa.

Quel Piano prendeva atto delle discariche attive al 2009, considerando quelle pianificate per una capacità sia superiore che inferiore a 300.000 mc., esaminandole in base alla volumetria disponibile e al fabbisogno richiesto.

In seguito a tale analisi il Piano stralcio provinciale 2013 concludeva che “...*Alla luce degli obiettivi primari di questo piano, che riguardano l'elevato recupero e la riqualificazione dei rifiuti inerti e la riduzione delle quantità di rifiuti da conferire allo smaltimento finale, si ritiene di non localizzare nuove discariche a livello provinciale superiori a 300.000 mc. (...) Tenuto conto delle prospettive che la pianificazione di Comunità potrà aprire valorizzando la risorsa impiantistica esistente, non sono individuate nuove discariche ritenendo strategico il sostegno dell'impiantistica esistente*”.

Il Piano provinciale del 2013, per quanto riguarda le discariche con capacità oltre 300.000 mc, indicava 3 impianti:

- **Val Camino**, in Comune di Civezzano;
- **Busa di Colin**, in Comune di S. Lorenzo Dorsino;
- **Sardagna**, in Comune di Trento.

La proposta attuale di Piano provinciale esegue quindi una analisi dettagliata delle discariche pianificate attuate e non, della capacità volumetrica espressa dalla pianificazione in essere e della compatibilità delle medesime.

Per calcolare infine il fabbisogno di discariche nel territorio provinciale, sono state analizzate tutte quelle con capacità inferiore a 300.000 mc di volume, sia pianificate e non attivate che quelle attive o sospese.

Per calcolare il fabbisogno, la proposta di Piano provinciale definisce un volume annuo di conferimento, mantenendo la suddivisione geografica in Comunità ed assumendo i volumi di rifiuti inerti smaltiti negli ultimi tre anni (2016-2018) e comunicati annualmente nei MUD. Per l'Alta Valsugana e Bersntol dal calcolo si è stimato un fabbisogno annuo di 6223.48 mc.

Rapportando la quantità annua di fabbisogno derivata dal calcolo, con il volume pianificato dalle Comunità nelle discariche non attive oppure attive/sospese, si ottengono gli anni teorici di autonomia del sistema delle discariche per i rifiuti (l'Alta Valsugana, ad esempio, assume dal calcolo un'autonomia teorica di 66,50 anni).

Il calcolo del fabbisogno di siti adibiti a discarica, effettuato con suddivisione per Comunità, è stato è stato quindi trasposto con visione all'intero territorio provinciale. Risulta che le discariche attive garantiscono un autonomia di 7 anni, a cui si aggiungono altri 149 anni di autonomia derivanti dalle discariche pianificate non ancora attivate, per un totale di oltre 149 anni potenziali di autonomia con il sistema delineato dalla pianificazione in vigore per le discariche con potenzialità inferiore a 300.000 mc.

La proposta di Piano provinciale, considerando anche il principio della Comunità Europea di economia circolare indirizzato ad una riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica, conferma anche per i rifiuti inerti quanto già contenuto nel Piano stralcio provinciale del 2013 per i rifiuti da costruzione e demolizione, ossia *"...non si ritiene necessario prevedere ulteriori discariche per rifiuti inerti oltre quelle pianificate con volumetria inferiore a 300.000 mc..."*.

Peraltro, uno degli approcci più importanti della proposta di Piano stralcio in esame è rappresentato dalla definizione dei criteri di localizzazione delle discariche per i rifiuti speciali. Tutte le Comunità di Valle dovranno verificare la corrispondenza dei siti pianificati e non ancora attivati con i suddetti criteri previsti nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali, prima della futura realizzazione delle discariche per rifiuti inerti. Rispetto a tutto ciò, ad esempio, nell'ultima variante 2014 al Piano di Smaltimento dei Rifiuti Speciali di competenza ed a supporto della variante medesima, la Comunità dell'Alta Valsugana aveva prodotto l'elaborato *"QUADRO CONOSCITIVO DEL PSRC: aggiornato secondo le indicazioni del Piano provinciale di smaltimento rifiuti speciali inerti da Costruzioni & Demolizioni."*

La valutazione condotta in quel documento, rispetto alle discariche attive e non attive ed ai vincoli di idoneità dei siti imposti nell'allegato "A" del "Decreto del Presidente della Provincia n. 14-44/2005 - Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10", riduceva drasticamente la possibilità di attivazione dei siti individuati.

La seconda parte del Piano provinciale di gestione dei Rifiuti Speciali esamina e confronta i livelli normativi che governano la materia (comunitario, nazionale, provinciale) e raffronta i criteri di localizzazione (e di esclusione) delle discariche individuati nella legislazione ai vari livelli.

Alle norme si affiancano, infine, i *"...criteri di localizzazione definiti nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione (capitolo EER 17) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 551 dd 28/03/2013..."*.

Tutto ciò viene espresso in una tabella riassuntiva e di confronto, contenente tutti i criteri imposti dalle diverse normative, con elementi a volte poco omogenei tra loro e quindi di non facile applicazione (parte II – pagg. 132-136).

Tuttavia la tabella rappresenta lo stato dei criteri vigenti e quindi la base di riferimento attuale, sia nell'analisi svolta nella proposta di Piano in esame sulle discariche di competenza provinciale, sia in tutte le localizzazioni di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti da costruzione/demolizione.

La proposta di Piano provinciale in esame tenta di organizzare in modo omogeneo l'insieme dei criteri di localizzazione, aggiungendone eventualmente qualcuno, per formulare una proposta fondata su 4 tipologie:

- **criteri di esclusione.** Definiscono le aree in cui non è possibile realizzare nuove discariche di rifiuti inerti o in generale impianti di recupero/smaltimento;
- **criteri penalizzanti.** Definiscono le aree in cui è possibile realizzare le discariche di rifiuti inerti o impianti di recupero/smaltimento, previa presentazione di appositi studi e approfondimenti;

- **criteri di preferenza.** Definiscono le aree da privilegiare.
- **criteri di conformità.** Vale per i soli impianti di gestione di rifiuti speciali. Se gli impianti ricadono in tali aree non necessitano di localizzazione puntuale, in quanto risultano già compatibili urbanisticamente con dette destinazioni urbanistiche.

La proposta di Piano specifica quindi le motivazioni con cui sono stati selezionati i criteri, che complessivamente identificano le 4 situazioni predette. Fra i criteri che dovranno applicarsi nella localizzazione vi è qualche proposta ulteriore rispetto alle tabelle finora consolidate. In particolare, si evidenzia il criterio "fattore di pressione antropica" (FPA), che per le discariche di rifiuti inerti è declinato come il rapporto tra il volume di rifiuti autorizzato in discarica per unità di superficie territoriale comunale.

Un altro criterio riguarda la fascia di influenza della discarica, ovvero la distanza dell'impianto da edifici destinati ad abitazione e da aree sensibili. All'interno di tali distanze – 100 mt per edifici di abitazione anche sparsi, 500 per aree sensibili (scuole, asili, case di riposo) - sarà necessario verificare eventuali situazioni che possono compromettere la sicurezza, o verificare il disagio causato dalla discarica o dall'impianto in generale, sia nella fase di regolare esercizio (inclusi traffico e viabilità) che in caso di incidenti.

Anche l'accessibilità all'area è inclusa nei criteri penalizzanti, ossia elementi che richiedono approfondimenti da valutare caso per caso attraverso studi sulla viabilità e gli accessi.

Per quanto riguarda in generale la declinazione per tipologie dei criteri, si condivide che alcuni escludenti previsti nelle norme precedenti siano stati articolati in modo puntuale, secondo le caratteristiche degli elementi considerati. Per cui, ad esempio, foreste e boschi diversi da - foreste demaniali, boschi di pregio, rupi boscate e boschi a vocazione protettiva - sono inclusi nei criteri penalizzanti anziché escludenti.

Altrettanto può essere condivisa la previsione di un *buffer*, da considerare caso per caso, per quanto riguarda la fascia escludente di 300 mt dalla linea di battigia dei laghi.

Anche la valutazione caso per caso delle aree soggette ad uso civico, rispetto alla normativa nazionale (decreto 42/2004) che impone un vincolo restrittivo, si ritiene opportuna. Se possibile il vincolo di uso civico andrebbe inserito nei criteri penalizzanti, tenuto presente che nelle zone soggette, finora, eventuali interventi o previsioni urbanistiche (non solo discariche) sono stati ammessi con il parere favorevole dell'ente amministratore secondo legge provinciale e direttive in materia di uso civico, pur in presenza di indicazioni escludenti previste nell'art. 152 del decreto 42/2004.

Alcuni riferimenti presenti nelle tabelle, inoltre, potrebbero essere aggiornati (o in ogni caso interpretati) con riferimento anche alla documentazione ed elaborati del Piano territoriale di Comunità, ove presente. Considerato che tale Piano definisce ed integra alcune delle previsioni del PUP.

Si evidenziano, ad esempio:

- aree agricole di pregio (aggiornate dalle indicazioni del PTC);
- aree soggette alla tutela ambientale (aggiornate dalle indicazioni del PTC);
- aree di protezione fluviale (ridefinite ed ampliate nel PTC, declinate nelle categorie "Aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata", "Aree di protezione fluviale a funzionalità compromessa prioritariamente recuperabile", "Aree di protezione fluviale a funzionalità compromessa secondariamente recuperabile").

Si evidenzia che lo Studio sulle Acque effettuato per il Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, oltre a recepire le indicazioni del PGUAP che identifica le zone di rispetto ecologico-funzionale per i due corsi d'acqua principali del territorio comunitario (Brenta e Fersina), considera anche importanti bacini collaterali determinando rispetto ad essi delle zone di protezione classificate secondo tre categorie. Si tratta, fra gli altri, del bacino della Mandola a Calceranica, del rio Maggiore a Levico, del rio Vignola, del Rigolor affluente di sinistra del Fersina, del rio Brusago e di altri.

La verifica della compatibilità localizzativa dei siti, infine, dovrà essere effettuata all'atto della procedura di progettazione dei siti medesimi, o comunque di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, attraverso una "relazione di verifica dei criteri localizzativi".

La proposta di Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, esaurita la parte progettuale relativa ai criteri di localizzazione e valutazione dei siti da adibire a discarica di rifiuti inerti o ad impianti di recupero/smaltimento, si concentra sulla valutazione delle discariche con volumetria superiore a 300.000 mc., siti di specifica competenza della Provincia. Si tratta di 12 aree, che

vengono esaminate e valutate circa la compatibilità localizzativa sulla scorta dei criteri attualmente vigenti, derivanti dall'applicazione di varie normative e direttive.

Il risultato è che soltanto una discarica, denominata "Busa di Colin" e ubicata nel territorio del comune di San Lorenzo Dorsino, viene qualificata come idonea e quindi rappresenterà l'unico sito di conferimento di livello provinciale, ovvero con volumetria superiore ai 300.000 mc.

Per ovviare alle difficoltà legate alla posizione dell'unico sito di rilevanza provinciale, con evidenti problemi di distanza rispetto al resto del territorio provinciale, il Piano sembra puntare decisamente sulla equilibrata distribuzione delle discariche "minori" individuate dalle Comunità di Valle.

Queste ultime dovranno anzitutto effettuare una ricognizione della pianificazione attuale per verificare la congruità dei siti attualmente previsti, risalenti tra l'altro ad una pianificazione effettuata negli anni 90-2000, ossia ad un periodo in cui la pianificazione dei siti, destinati esclusivamente al conferimento di inerti non pericolosi, non richiedeva l'applicazione dei più stringenti parametri odierni.

Il progetto di Piano provinciale in esame, affronta quindi i temi degli obiettivi e monitoraggio, essenziali per verificare l'attuazione nel tempo delle previsioni.

Vengono esaminate le criticità del sistema di gestione attuale rispetto ad una politica di economia circolare dei rifiuti, incentrata su una drastica riduzione dei quantitativi smaltiti nelle discariche in favore di un più accentuato sistema di riciclaggio dei medesimi, aiutando l'utilizzo di sottoprodotti e dei materiali riciclati con semplificazioni normative e negli appalti pubblici, con riferimenti chiari (es. "End of waste").

Nella proposta in esame vengono quindi definiti gli obiettivi che il Piano si prefigge di raggiungere, ovvero:

1. Ridurre e prevenire la produzione di rifiuti speciali (RS) e rifiuti inerti (RI);
2. aumentare e incentivare il loro recupero, riuso, riciclo;
3. aumentare la formazione e sensibilizzazione dei cittadini, delle imprese e degli enti pubblici;
4. incentivare la ricerca e l'innovazione di tecniche e prodotti;
5. attuare un processo di condivisione delle informazioni tra privati ed enti pubblici;
6. aggiornare i riferimenti tecnici per gli acquisti verdi;
7. diffondere i dati del settore dei rifiuti e l'andamento degli indicatori del Piano al fine di garantire un monitoraggio continuo degli obiettivi in un'ottica di totale trasparenza del settore;
8. aggiornare i criteri localizzativi per le discariche di rifiuti inerti e per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi;
9. aggiornare la pianificazione attuale per le discariche di rifiuti inerti di competenza provinciale, rendendola coerente con i criteri localizzativi;
10. disincentivare lo smaltimento definitivo dei rifiuti speciali, ed in particolare dei rifiuti inerti.

Vengono descritti inoltre gli indicatori di Piano, essenziali per il monitoraggio.

Il capitolo finale del documento di progetto delinea un "Programma provinciale di prevenzione dei rifiuti", in ottemperanza all'obbligo imposto con l'art. 29 della direttiva quadro europea sui rifiuti (2008/98/CE), per cui gli Stati membri, devono elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. La direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino programmi di prevenzione dei rifiuti fissando specifici obiettivi. Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

Il Ministero dell'Ambiente (Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche), sulla scorta della Direttiva Europea, il 7 ottobre 2013 ha adottato e approvato il documento contenente il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, nel rispetto della scadenza comunitaria prevista per il 12 dicembre 2013 e di cui il Piano provinciale terrà conto.

La prevenzione dei rifiuti, specifica il Piano provinciale, sta alla base della "gerarchia dei rifiuti", e va attuata da tutti i soggetti coinvolti nella pianificazione e gestione dei rifiuti.

Per raggiungere questo obiettivo la Provincia autonoma di Trento ha effettuato delle scelte e individuato 4 percorsi:

- 1) percorso di formazione;
- 2) percorso di ricerca e innovazione;
- 3) percorso di "sharing";
- 4) percorso di *governance*.

Sinteticamente, le misure e le azioni di Piano per conseguire l'obiettivo di prevenzione dei rifiuti sono indicati nella tabella sintetica seguente, assunta dai documenti di progetto:

MISURE	AZIONI
1) percorso di formazione	<ul style="list-style-type: none"> - Campagne di sensibilizzazione e informazione per i cittadini; - formazione tecnica sulla gestione rifiuti inerti con supporto degli ordini professionali a: <ul style="list-style-type: none"> - Comuni e Comunità; - Aziende del settore e progettisti; - Servizi provinciali tecnico-operativi
2) percorso di ricerca e innovazione	<p>Gruppi di lavoro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali. (approvate con dGP n. 1333 del 24/06/2011); - disciplinari interni per <i>l'End of Waste</i>; - predisposizione di nuovi capitolati di opere pubbliche che agevolino l'utilizzo di aggregati riciclati; - definizione di Criteri Ambientali Minimi (CAM).
3) percorso di "sharing"	<p>Pagina internet dove trovare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elenco autorizzazioni ambientali; - motore di ricerca delle ditte autorizzate in funzione del EER; - buone pratiche di recupero/riciclo in provincia di Trento; - elenco negozi di sfuso o aziende dedicate al recupero riciclaggio di rifiuti, in particolare rifiuti inerti; - "piattaforma di scambio" tra la domanda e offerta delle terre e rocce da scavo, dei rifiuti inerti prodotti dalle Aziende, in un'ottica di "simbiosi industriale"; - andamento degli indicatori di Piano.
4) percorso di <i>governance</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore ad altri flussi di rifiuti rispetto a quelli attualmente previsti e l'ampliamento della responsabilità anche alla prevenzione della formazione del rifiuto; - l'introduzione di sistemi fiscali o di finanziamento premiali per processi produttivi ambientalmente più efficienti e a minor produzione di rifiuto (es. ecobonus per la bioedilizia o per la demolizione selettiva); - incentivazione acquisti verdi; - revisione dei meccanismi di tassazione dei conferimenti in discarica.

La conclusione tecnica cui approda la proposta di Piano provinciale è rappresentata dal mantenimento di una sola discarica sopra i 300.000 mc. e lo stralcio di tutte le altre potenziali con analoghe capacità.

Tutto ciò, si evince da documento della sintesi non tecnica, concorre in maniera significativa a contenere gli impatti sul sistema ambientale del territorio trentino. Il problema che potrebbe porsi – si evince dalla "Sintesi non tecnica" - è dato dalla concentrazione in un solo punto di notevole quantità di volume, facendo aumentare gli oneri di trasferimento dei materiali tra le diverse Comunità e quindi anche gli impatti legati al settore dei trasporti. Perciò un ruolo importante di riequilibrio sarà svolto dalla programmazione delle singole Comunità, che

garantirà un'equa distribuzione degli impianti sul territorio individuando centri di smaltimento baricentrici rispetto ai luoghi di produzione.

Il primo monitoraggio, previsto ad un anno dall'approvazione, verificherà se le Comunità hanno proceduto con la programmazione di competenza ed eventualmente potrà procedere con aggiornamenti o correzioni.

Col primo monitoraggio si procederà anche all'implementazione di un sistema GIS che permetterà di rappresentare graficamente i criteri localizzativi individuati nel Piano in esame.

Rapportando sinteticamente le proposte del Piano provinciale con quanto previsto nel Piano di smaltimento rifiuti della Comunità, va evidenziato anzitutto il definitivo stralcio dell'area di Val Camino. L'ultimo passaggio effettuato per quest'area dalla Comunità di Valle riguarda il parere espresso in occasione di una procedura di screening effettuata nel 2013, rispetto a cui la Comunità esprimeva orientamento favorevole all'eventuale ampliamento del bacino di utenza all'intero territorio provinciale nel caso (ipotizzato nello screening), di prosecuzione dell'attività della discarica per alcune categorie di rifiuti.

La Comunità di Valle, inoltre, aveva aggiornato il proprio Piano di Smaltimento successivamente all'approvazione del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti (2013 - stralcio per la gestione dei rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D)).

La variante prodotta dalla Comunità nel 2013 era riferita ad una discarica di rifiuti inerti ubicata in loc. Montagnaga di Pinè. In quell'occasione, anche a supporto dell'approfondito studio effettuato per la nuova discarica di inerti, corredato da studio geologico e dal parere di vari servizi provinciali (foreste, agricoltura, etc.), venne redatta un'appendice di approfondimento (allegato B al Rapporto Ambientale), riguardante la situazione delle discariche per inerti nell'Alta Valsugana.

L'elaborato di indagine ulteriore, denominato "QUADRO CONOSCITIVO DEL PSRC: aggiornato secondo le indicazioni del Piano provinciale di smaltimento rifiuti speciali inerti da Costruzioni & Demolizioni", stimava il fabbisogno di smaltimento della Comunità, la previsione di saturazione delle discariche attive ed effettuava una valutazione circa gli aspetti connessi all'eventuale futura attivazione dei siti localizzati nel PSRC ma mai attivati. Lo studio, in conclusione, identificava come possibili opzioni future per lo smaltimento la discarica "Val Camino" e la discarica "Quaere", mentre le altre individuate dal Piano di Comunità incontravano vari ostacoli ad una possibile attivazione. Il Piano della Comunità concentrava pertanto le possibilità di smaltimento sulla nuova discarica proposta a Montagnaga (80.000 mc.) che potrebbe, operando in sinergia con impianti di riciclaggio situati nelle vicinanze, coprire il fabbisogno di smaltimento dei rifiuti inerti di tutta la Comunità per un periodo stimato in 18 anni.

L'approfondimento di studio effettuato dalla Comunità nel 2013 per verificare la situazione del sistema di discariche venne effettuato assumendo per la verifica le disposizioni ed anche i parametri localizzativi del Piano di smaltimento approvato dalla PAT nel 2013 per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D). Quindi, in sintonia con i parametri imposti da quel Piano che in qualche misura dovrebbero essere adeguati anche allo stato attuale.

Nel Rapporto della Comunità di Valle, a supporto dell'individuazione della discarica di Montagnaga, si evidenziava come il precedente sistema di discariche – costituito da una diffusione capillare dei siti pressochè in ogni Comune – non avrebbe potuto reggere alla luce delle nuove normative "...E' evidente che in discariche di piccole dimensioni lo strato superficiale e la barriera geologica occupano da soli gran parte della volumetria potenziale prevista vanificando di fatto il collocamento in discarica di ulteriore inerte e rendendo economicamente insostenibile la gestione del sito. Le caratteristiche dimensionali – superficie e stima del volume – delle nove discariche in esame sono elencate in tabella 2 ove è riportata la stima del volume residuo disponibile dopo realizzazione della necessaria impermeabilizzazione del corpo della discarica con uno strato di spessore complessivo (strato di base e di copertura) pari a 2 metri..."(dal Rapporto...).

Nell'esame del Piano di Comunità futuro, che dovrà essere condotto sulla scorta dei criteri introdotti dalla attuale proposta di Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti, è evidente quindi che oltre alla compatibilità sotto l'aspetto dei criteri localizzativi andrà considerata anche la compatibilità per gli aspetti gestionali, che richiede siti con capacità non irrisoria.

Rispetto a ciò, l'idea del Piano provinciale in esame, che auspica una diffusione baricentrica delle discariche di Comunità, si legherà al fatto che le Comunità di Valle dovranno individuare discariche sostenibili anche per gli aspetti gestionali. Nel caso dell'Alta Valsugana una analisi di tal tipo è stata condotta sulla ipotizzata discarica di Montagnaga, che assume una posizione

abbastanza baricentrica seppure geograficamente situata un po' a nord rispetto al centro della Comunità, e ben servita da viabilità idonea (la Strada Pergine-Pinè). La zona presenta peraltro alcuni aspetti escludenti, sia rispetto ai criteri del precedente Piano provinciale che dell'attuale, come ad esempio una parte ricadente in agricola di pregio. L'area agricola di pregio, esaminata e valutata in sede di variante al Piano di Smaltimento della Comunità, non fu stralciata per un probabile errore dalla pianificazione territoriale successiva della Comunità PTC). Potrà tuttavia essere rivista, in fase di verifica di tutto il Piano Smaltimento Rifiuti di Comunità, anche alla luce dei pareri che furono chiesti agli uffici provinciali nel 2013, tra cui quello del Servizio Agricoltura "...l'area interessata ai lavori per la parte ricadente nel Comune catastale di Miola I ricade in parte significativa in area agricola di pregio di cui all'art. 38 del Piano urbanistico provinciale. Da un riscontro effettuato in loco la zona, per contro, appare oggi incolta già da parecchi anni e per lo più invasa da vegetazione arbustiva ed arborea spontanea..." (nota dd. 30 luglio 2013).

Ed inoltre il Servizio Foreste e Fauna, che sotto il profilo di competenza non evidenziava "...particolari elementi di criticità in ordine alla destinazione urbanistica proposta...".

Ci si è soffermati su questi aspetti poiché l'area di Montagnaga costituiva un'opzione importante, proposta dal Piano smaltimento rifiuti di Comunità per conservare la capacità di collocamento a discarica necessaria sul proprio territorio (in precedenza è stata stimata in 18 anni la capacità della discarica per tutta l'Alta Valsugana).

Con tempistiche tutte da definire, considerata l'attività di estrazione in corso, un'altra importante risorsa potrebbe essere rappresentata dalla discarica prevista in località "Quaere", che tra l'altro in correlazione con Montagnaga potrebbe coprire in modo omogeneo tutto il territorio comunitario.

E' chiaro tuttavia, a parte queste considerazioni preliminari abbozzate e da approfondire, che dopo l'entrata in vigore del nuovo Piano provinciale attualmente in esame sarà effettuata una verifica completa del Piano rifiuti Speciali di Comunità e un'indagine circa eventuali opzioni future.

Alla luce di tutto quanto premesso, pur esprimendo valutazione in linea di massima positiva sul Piano provinciale così come congegnato, si suggerisce di ri-valutare il numero dei siti di livello provinciale ridotti ad uno soltanto. Probabilmente, a parte lo stralcio degli attuali siti non compatibili, avrebbero potuto essere in numero tale da assicurare maggior copertura del territorio provinciale, anche se l'affermarsi di politiche di economia circolare, riciclaggio, etc. dovrebbero progressivamente conseguire una sempre maggior riduzione dei rifiuti. D'altro canto, la localizzazione delle discariche di Comunità dovrà considerare e verificare, oltre alla sostenibilità della localizzazione, anche la sostenibilità gestionale dei siti. E quindi, presumibilmente, la riduzione di numero rispetto a quelle attuali di piccole dimensioni (anche se compatibili quanto a criteri di localizzazione), e l'incremento di capacità dei singoli siti nonché l'individuazione il più possibile baricentrica rispetto al territorio amministrato.

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, inoltre, ha approvato il Piano Territoriale, che aggiorna ed integra vari contenuti del Piano urbanistico provinciale e quindi i criteri localizzativi delineati nel Piano provinciale in esame dovranno essere riferiti anche al Piano territoriale. Si tratta, ad esempio, delle zone di protezione fluviale, che il Piano di Comunità estende ad ulteriori bacini idrografici oltre quelli principali considerati nel PGUAP. Oppure le aree agricole di pregio, valutate ed aggiornate rispetto alle proposte originali del Piano urbanistico provinciale.

Va detto che sul sito web della Provincia Autonoma di Trento (urbanistica) il riferimento ai sistemi (agricolo, infrastrutturale e reti) del PUP è già aggiornato nei confronti delle Carte approvate che costituiscono il Piano di Comunità (vedi siti urbanistica PAT).

Per quanto riguarda le aree soggette all'uso civico appare infine condivisibile, come sembra desumersi dai criteri localizzativi che entreranno in funzione con l'approvazione del Piano provinciale in esame, che la valutazione avvenga caso per caso in modo analogo a quello attualmente vigente per tutte le destinazioni urbanistiche che interessano gli usi civici.

Tutto ciò premesso, con le considerazioni tutte indicate in premessa ed emerse quale risultanza dell'istruttoria effettuata dal Servizio urbanistica della Comunità, si propone di esprimere parere favorevole alla proposta di Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti sottoposto ad esame.

IL COMMISSARIO

- Preso atto dell'istruttoria effettuata dal Servizio urbanistica della Comunità, nonché fatte proprie e condivise le valutazioni tutte espresse nella premessa del presente decreto commissariale;
 - vista la lettera del Vice Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Assessore all'urbanistica, Ambiente e Cooperazione, con prot. A042/S504/2020/17.5/CLC e ad oggetto : "Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali - Richiesta di parere”:
 - vista la documentazione progettuale della proposta di Piano provinciale per la gestione dei rifiuti;
 - visto il D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" e s.m.", ed in particolare l'art. 65 comma 3);
 - viste le principali normative che disciplinano la materia dei rifiuti, tra cui:
 - direttive comunitarie, 2008/98/CE – 31/1999/CE – 2018/851/UE – 850/2018/UE - 94/62/CE – 2018/852/UE;
 - norme nazionali, quali: D.Lgs n. 152/2006 - Testo Unico Ambientale (TUA), D.Lgs n. 36/2003;
 - norme provinciali quali: il precitato TULP/87, il DPP 09/06/2005 n. 14-44;
 - vista la L.P. 10/2004 ed il DPP 14//09/2006, n. 15-68/Leg. e successive modifiche;
 - visto il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – stralcio per la gestione dei rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D), approvato con Del. G.P. n. 551 dd. 28/03/2013;
 - visto il vigente Piano di Smaltimento Rifiuti della Comunità (PSRC), ed in particolare la variante ultima predisposta nel 2013 ed approvata con Deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 48 dd. 22/12/2014;
 - visto il vigente Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e bersntol, approvato con del. G.P. n. 531 dd. 19/04/2019;
 - vista la L.P. n. 15/2015 e s.m.;
 - vista la L.P. 3/2006 e s.m.;
- Visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2020-2022, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 dd. 27/01/2020 e il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014;
- visto il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 34 dd. 12 novembre 2019 esecutiva ai sensi di legge;
 - visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e in particolare gli articoli 25 "Funzioni" – comma 2) – lett. h) e 77 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;
 - visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
 - visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
 - visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 40 dd. 16 dicembre 2019.;

- vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 e il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- vista la deliberazione del Comitato n. 157 dd. 22 novembre 2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020-2022;
- vista la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022", ed in particolare l'art. 5 "Disposizioni transitorie per le comunità";
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 dd. 16.10.2020 che ha nominato il signor Pierino Caresia Commissario della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- Preso atto che il presente provvedimento viene emanato in vece del Comitato esecutivo;
- Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dallo Statuto della Comunità, dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione assembleare n. 9 di data 5 maggio 2003 e ss.mm. e dal Piano esecutivo di gestione approvato dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 157 di data 22 novembre 2019;
- Ritenuto di dover dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, per consentire d'inoltrare tempestivamente il parere richiesto;
- Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:
 - effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data **14 dicembre 2020** si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
arch. Paola Ricchi

- Accertato che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

D E C R E T A

- 1) di esprimere parere favorevole in merito alla proposta progettuale del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, nei termini e con le considerazioni e valutazioni tutte espresse nella premessa;
- 2) di trasmettere il presente parere ai competenti servizi provinciali, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fornito nella lettera di richiesta del parere (pec: rifiuti.appa@pec.provincia.tn.it);
- 3) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg 01 febbraio 2005, n. 3/L per le motivazioni espresse in premessa;
- 5) di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione al Commissario della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PR/FP



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA (TN) – Tel. 0464/678767 – C.F. 85000870221

www.comune.ala.tn.it

[pec: comuneala.tn@legalmail.it](mailto:comuneala.tn@legalmail.it)

AREA TECNICA

Servizio patrimonio e ambiente

☎ 0464/678729

✉ ambiente@comune.ala.tn.it

prot. n. 21935

Ala, 21 DIC. 2020

Spett.le

**VICEPRESIDENTE
ASSESSORE ALL'URBANISTICA, AMBIENTE
E COOPERAZIONE**

Via Vannetti, 32
38122 Trento

**AGENZIA PROVINCIALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI
UNITA' ORGANIZZATIVA RIFIUTI E
BONIFICA SITI INQUINATI**

Via Mantova, 16
38121 Trento

Alla C.a.
ing. Chiara Lo Cicero

OGGETTO: Proposta del piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali
Trasmissione parere di competenza

In riferimento alla nota di Cod. spett.le Servizio (prot. PAT A042/S504/2020/17.5/CLC), pervenuta al prot. comunale n. 18870 d.d. 6 novembre 2020, relativa alla richiesta di parere al Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali, la scrivente Amministrazione comunica che con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 d.d. 17 dicembre 2020 è stato approvato il parere di competenza ai sensi dell'art. 65 c.3 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Leg. con osservazioni.

Con la presente si trasmette la citata deliberazione con relativo allegato.

Si comunica inoltre che nel periodo di pubblicazione del Piano all'albo pretorio comunale non sono pervenute alla scrivente Amministrazione ulteriori osservazioni da parte dei cittadini.

Per informazioni rimane a disposizione il Servizio Patrimonio e Ambiente – Area Tecnica (ing. Antonia Creazzi – tel. 0464 678729, e-mail ambiente@comune.ala.tn.it)



IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
ing. Nicola Passamani

Allegati:

- *Deliberazione Consiglio comunale n. 40 d.d. 17 dicembre 2020 con allegato;*

/ac



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 40
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti- stralcio rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti - Espressione parere con osservazioni ai sensi dell'art. 65 comma 3 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Leg. (T.U.L.P.)

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sede comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle forme di legge ai consiglieri comunali, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei signori:

SOINI CLAUDIO	Consigliere	Presente
APRONE FRANCESCA	Consigliere	Presente
CATTOI VANESSA	Consigliere	Assente
CRISTOFORETTI GIGLIOLA	Consigliere	Presente
DEIMICHEI STEFANO	Consigliere	Presente
DE ROSSI GABRIELE	Consigliere	Presente
GATTI STEFANO	Consigliere	Presente
GIORGI ANGELO	Consigliere	Presente
LORENZINI LUIGINO	Consigliere	Assente
MARASCA GIANNI	Consigliere	Presente
MARTINELLI MAURO	Consigliere	Presente
MATTEI GIULIANO	Consigliere	Presente
MONDINI SERGIO	Consigliere	Presente
SAIANI GIANNI	Consigliere	Presente
SEGA DANIELE	Consigliere	Presente
SPEZIOSI MICHELA	Consigliere	Presente
ZENDRI GIANFRANCO	Consigliere	Presente
ZOMER ILARIA	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario generale: dott.ssa Maria Flavia Brunelli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig. ra Gigliola Cristoforetti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti- stralcio rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti - Espressione parere con osservazioni ai sensi dell'art. 65 comma 3 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Leg. (T.U.L.P.)

Relazione:

L'art. 64 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Leg. (T.U.L.P.), così come modificato dall'art.36 della L.P. 28 dicembre 2009, n.19, ha modificato la ripartizione delle competenze in materia di pianificazione delle discariche, attribuendo alla Provincia la pianificazione o localizzazione delle discariche per rifiuti inerti con capacità superiore a 300.000 metri cubi di volume utile per lo stoccaggio dei rifiuti e mantenendo la competenza in capo alle Comunità di Valle (ex comprensori) per le discariche di capacità inferiore a 300.000 metri cubi.

Nell'ambito delle proprie competenze e alla luce di quanto stabilito dall'art. 97 quater del T.U.L.P., la Giunta provinciale nella seduta di data 30 ottobre 2020 ha approvato, in via preliminare, la *"Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti"* che provvede ad aggiornare la pianificazione delle discariche di rifiuti inerti superiori a 300.000 metri cubi nel territorio provinciale, effettuando una ricognizione delle discariche pianificate nei precedenti piani comprensoriali.

Per il proseguimento dell'iter di approvazione da parte della Giunta provinciale la norma prevede che vengano sentiti i Comuni e le Comunità di Valle interessati. Pertanto, con nota prot. 18870 d.d. 6 novembre 2020, l'Assessore provinciale all'urbanistica, ambiente e cooperazione ha chiesto al Comune di Ala di esaminare la documentazione di Piano esprimendo il proprio parere con eventuali osservazioni in ordine alle parti che riguardano il territorio di competenza entro il termine di quarantacinque giorni.

A partire dal 10 novembre la proposta di Piano è stata pubblicata all'Albo comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi per consentire la presentazione di eventuali osservazioni, secondo le disposizioni dell'art. 65 del T.U.L.P..

Dall'esame della documentazione di Piano, alla luce della verifica della congruità dei siti con i criteri localizzativi vigenti, per il territorio comunale di Ala emerge in sintesi che:

- il sito denominato "discarica Casarino (cava Manara)", identificato dalla p.f. 600 C.C. Pilcante, è da stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti *"in quanto risulta per intero all'interno della fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio che lo circondano, considerate condizioni di non idoneità non derogabili per l'art. 65 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg."*.

Il sito in questione, posto all'interno dell'area estrattiva di Pilcante, era stato pianificato come discarica nel 3° aggiornamento del Piano comprensoriale dei rifiuti del 2003.

Si rammenta peraltro che, per il sito in interesse, nel corso del 2019 è stato depositato presso il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia Autonoma di Trento un progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti inerti per una volumetria complessiva di circa 2.000.000 metri cubi di rifiuti inerti per il quale è stato avviato un procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il procedimento risulta attualmente sospeso ai sensi dell'art. 97 quater del T.U.L.P. fino all'adozione dell'aggiornamento della pianificazione provinciale e comunque non oltre il 31

dicembre 2020.

Nell'ambito di detto procedimento, con deliberazione di giunta n. 218 d.d. 23 dicembre 2019, è stato costituito un Gruppo di Lavoro, composto dal Sindaco e dall'Assessore competente, da tecnici comunali ed esperti esterni, col compito di svolgere funzioni di supporto consultivo e collaborativo all'Amministrazione comunale nella propria attività legata al procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto discarica per rifiuti inerti in p.f. 600 C.C. Pilcante.

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la premessa narrativa e ritenuta parte integrante del presente atto;

Vista la documentazione della proposta di Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti composta dai seguenti elaborati:

- Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti;
- Sintesi non tecnica – Rapporto ambientale;
- Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto ambientale.

Esaminata, anche da parte del Gruppo di Lavoro, la documentazione in argomento, in particolare per le parti riguardanti il territorio comunale di Ala e nello specifico il sito “discarica Casarino (Cava Manara)”;

Ritenuto pertanto, a seguito del completamento dell'istruttoria, di condividere l'impostazione pianificatoria con alcune osservazioni di merito così come dettagliate nel documento predisposto dal Gruppo di lavoro, allegato quale parte integrante al presente atto;

Considerato che la Commissione consiliare urbanistica, nella seduta di data 9 dicembre 2020 ha espresso parere favorevole sul testo proposto, per cui sussistono tutti i presupposti affinché il Consiglio comunale possa procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento edilizio comunale del comune di Ala, come sopra evidenziate.

Ritenuta l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante l'esigenza di rispettare le tempistiche di trasmissione del presente atto alla competente struttura provinciale per il proseguimento dell'iter di approvazione della proposta di Piano;

Richiamati:

- il D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Leg. - “Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti” (T.U.L.P.) ;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- il Regolamento Interno del Consiglio comunale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 41 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 01 gennaio 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 febbraio 2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022 e il Bilancio previsionale finanziario per il triennio 2020-2022.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 16 di data 10 febbraio 2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 D.L.gs del 18 agosto 2000 n. 267 e s. m.;

Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile dell'area tecnica n. 18145 d.d. 28 ottobre 2020;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile dell'area tecnica, in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Con voti favorevoli espressi espressi per alzata di mano, all'unanimità dai n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA


1. di esprimere per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 65 comma 3 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Leg. (T.U.L.P.), parere favorevole alla "*Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti*", approvato in via preliminare dalla Giunta provinciale nella seduta del 30 ottobre 2020, con le osservazioni predisposte dal Gruppo di Lavoro (costituito con deliberazione di giunta n. 218 d.d. 23 dicembre 2019) contenute nell'allegato parte integrante del presente provvedimento;
2. di trasmettere copia del presente atto all'Assessore provinciale all'urbanistica, ambiente e cooperazione e all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente;
3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. e L.P. 23/1990 e ss.mm.; alternativamente:

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL CONSIGLIO COMUNALE, all'unanimità, di voti espressi per alzata di mano, dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.,





COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

Area Tecnica

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 997 di data 01/12/2020

Oggetto: Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti- stralcio rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti - Espressione parere con osservazioni ai sensi dell'art. 65 comma 3 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Leg. (T.U.L.P.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 30.01.2018, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Ala, 02/12/2020

IL RESPONSABILE


Area Tecnica
Nela Ferraro



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

dott. ssa Gigliola Cristoforetti



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. ssa Maria Flavia Brunelli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, ai sensi dell' art. 183 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21 DIC. 2020 all'albo pretorio e all'albo telematico all'indirizzo: <https://web.comune.ala.tn.it/jalbopretorio01/AlboPretorio>, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 31 DIC 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Flavia Brunelli



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Flavia Brunelli





COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA (TN) – Tel. 0464/678767 – C.F. 85000870221

www.comune.ala.tn.it

[pec: comuneala.tn@legalmail.it](mailto:comuneala.tn@legalmail.it)

AREA TECNICA

Servizio patrimonio e ambiente

☎ 0464/678729

✉ ambiente@comune.ala.tn.it

prot. n. 10 327867899

14 DIC. 2020

Ala, _____

OGGETTO: Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti
Espressione parere con osservazioni ai sensi dell'art. 65 comma 3 del T.U.L.P.

Il Comune di Ala, per il tramite del Gruppo di Lavoro istituito con deliberazione di giunta n. 218 dd. 23 dicembre 2019 quale soggetto con funzioni di supporto consultivo e collaborativo all'Amministrazione comunale nella propria attività legata al progetto discarica per rifiuti inerti in p.f. 600 C.C. Pilcante,

- vista la proposta preliminare del Piano Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti, ex art. 97 *quater* D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, introdotto dall'art. 36 della L.P. 6 agosto 2019 n. 5 e s.m.;
- considerato in particolare il capitolo 5, paragrafo 2, scheda 10 della proposta preliminare, ove si procede alla verifica della congruità con i criteri localizzativi vigenti del sito "Discarica Casarino (cava Manara) – Comune Ala - Comunità della Vallagarina (ex Comprensorio C10 Vallagarina)";
- preso atto delle conclusioni ivi adottate, in base alle quali: *"Alla luce della trattazione riportata sopra, se ne deduce che, rispetto alla coerenza dei criteri di localizzazione, il sito risulta per intero all'interno della fascia di 300 m dalle aree agricole di pregio che lo*

circondano, considerate condizioni di non idoneità non derogabili per l'art. 65 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg..

Per sola completezza di trattazione, si riporta che il sito rientra in fascia di rispetto stradale, per la parte a ovest, che richiederebbe ulteriori valutazioni di supporto. Da valutare le condizioni locali di accettabilità per la vicinanza a ca. 200 m dalle prime abitazioni ad ovest. Alla luce di quanto riportato sopra, la discarica è da stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti”;

tutto ciò premesso, in relazione alla proposta preliminare di Piano ed alle conclusioni in esso riportate, esprime

parere favorevole

in ordine alle parti del Piano che riguardano il proprio territorio comunale.

L'amministrazione comunale ritiene tuttavia indispensabile esporre alcune motivazioni sostanziali, ad ulteriore supporto della decisione di stralciare dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti inerti la discarica prevista sulla p.f. 600 C.C. Pilcante cd. "Discarica Casarino (cava Manara)", formulando le seguenti

osservazioni:

1. Rispetto dei principi di economia circolare e analisi del fabbisogno sul territorio provinciale

L'Amministrazione condivide l'esauritiva trattazione riportata nei capitoli 1, 2 e 3 della proposta di Piano, riguardante il quadro di riferimento normativo e l'analisi dei dati relativi alla produzione di rifiuti speciali ed inerti con analisi del fabbisogno attuale e futuro sul territorio provinciale.

La centralità del concetto di "Economia circolare", che sostituisce la tradizionale impostazione lineare dell'economia dei prodotti, è stata richiamata nella recente modifica del maggio 2018 della Normativa comunitaria attraverso il "Pacchetto Economia Circolare". Il concetto guida è la conservazione, per il maggior tempo possibile, del valore di materia ed energia, minimizzando lo smaltimento.

A questo concetto è intimamente collegata la gerarchia nella gestione dei rifiuti, di formulazione precedente alla recente modifica, che prevede che lo smaltimento sia un'opzione residuale a valle di tutte le altre possibilità, riportate in linea gerarchica nell'Art. 4 della Dir 2008/98/CE e riprese nel D. Lgs. 152/2006 all'art. 179.

L'art. 11 della Dir 2008/98/CE prevede inoltre per il 2020 il raggiungimento dell'obiettivo del recupero di almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione, mentre il comma 4-bis dell'art.5 del D.Lgs. 36/2003, introdotto con il D.Lgs. 121/2020 stabilisce che: "A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, (...omissis)". Il medesimo decreto ha introdotto anche la modifica dell'art. 6, come segue: "Art. 6 (Rifiuti non ammessi in discarica). - 1. È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo (...omissis)".

Si osserva che l'art. 6, al momento, non indica un riferimento temporale (a differenza dell'art. 5 di cui sopra), pertanto potrebbe anche indicare un divieto immediatamente cogente, rendendo ulteriormente restrittiva la limitazione per lo smaltimento in discarica dei rifiuti inerti.

Alla luce di quanto sopra richiamato l'ipotesi della realizzazione di una discarica per inerti si pone quindi in netto contrasto con gli orientamenti comunitari e con gli indirizzi della normativa nazionale; inoltre, il vincolo posto dall'art. 5 del D. Lgs. 36/2003, almeno a partire dall'anno 2030, pone dubbi anche sulla possibilità concreta di gestire la discarica nel corso di un prossimo ipotetico periodo di funzionamento.

Per gli aspetti legati al fabbisogno di impianti di smaltimento di rifiuti inerti sul territorio nazionale e provinciale sono disponibili i dati di produzione e gestione, riportati Rapporto Rifiuti Speciali – Edizione 2020 (321/2020) di ISPRA-SNPA e nella proposta stessa di Piano stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti.

A livello nazionale, secondo il Rapporto Rifiuti Speciali – Edizione 2020 (321/2020) di ISPRA-SNPA, la regione che di gran lunga precede tutte le altre come produzione di Rifiuti Speciali è la Lombardia, con una produzione annua di circa 32 milioni di tonnellate. In seconda posizione si trova il Veneto (15,8 milioni di tonnellate), seguito dall'Emilia Romagna (14,5 milioni di tonnellate). Il Trentino Alto Adige è la decima regione per produzione di rifiuti speciali, con circa 4,5 milioni di tonnellate.

I quantitativi dei rifiuti dei codici EER di interesse (inerti, che sono una porzione dei rifiuti speciali totali) prodotti annualmente in Provincia di Trento sono pari a meno della metà della produzione regionale, per un quantitativo tendenzialmente inferiore ai 2 milioni di tonnellate (1.670.738 tonnellate nel 2018).

Per quanto riguarda la gestione, i rifiuti inerti di interesse gestiti sul territorio trentino sono per il 98,5% del quantitativo totale destinati a recupero. Complessivamente, nel 2018,

i codici EER di interesse del progetto definitivo di discarica per rifiuti inerti sulla p.f. 600 C.C. Pilcante, presentato presso la competente struttura provinciale nel 2019, sono stati smaltiti in discarica per un quantitativo complessivo pari a 29.720 tonnellate.

Pertanto, è evidente che le premesse progettuali per la gestione della "discarica Casarino (cava Manara)" (200.000 m³/anno, corrispondenti a circa 320.000 tonnellate/anno) risultano impossibili da soddisfare anche intercettando tutta la frazione di rifiuti attualmente avviati a smaltimento sul territorio trentino (pari a meno del 10% dei quantitativi previsti per il funzionamento dell'impianto).

Infine, si osserva che, secondo quanto riportato nella proposta di Piano stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti, le volumetrie disponibili sul territorio provinciale per lo smaltimento di inerti, sono sufficienti per il conferimento per almeno 15 anni con riferimento alle discariche già attive e per più di 300 anni per le discariche pianificate non attive di capacità <300.000 m³.

Da questo consegue che l'impianto di Pilcante potrebbe soddisfare le esigenze gestionali (e quindi reperire rifiuti) solo attraverso due opzioni:

- scardinando in maniera imponente il sistema di recupero dei rifiuti inerti presente sul territorio provinciale, per intercettare 300.000 tonnellate di rifiuti su 1,65 milioni di tonnellate prodotte, passando quindi dal recupero del 98,5% del rifiuto di interesse al recupero solo dell'80%, invertendo in maniera brusca un processo virtuoso in atto da diversi anni e contravvenendo a tutte le indicazioni normative, dal livello comunitario a quello provinciale e monopolizzando completamente lo smaltimento anche per rifiuti provenienti dalle aree più lontane del territorio provinciale (Primiero, Giudicarie, Val di Fassa...);
- importando presso la discarica di Pilcante un quantitativo di rifiuti minimo pari a 300.000 tonnellate/anno, con ogni probabilità dalle regioni limitrofe (in particolare Lombardia e Veneto) che, sono ai vertici della classifica nazionale di produzione di rifiuti speciali e, segnatamente, dei codici EER di interesse per il progetto.

Ne conseguirebbe inoltre una circolazione di rifiuti potenzialmente critica anche per la difficoltà di porre in essere controlli efficaci in un Comune territorialmente decentrato come quello alense, senza considerare la ricaduta economica di tali controlli.

2. Condizioni territoriali specifiche

Rispetto a quanto già evidenziato dalla proposta di Piano nella verifica di congruità del sito "Discarica Casarino (cava Manara)" con i criteri localizzativi vigenti, si riportano ulteriori approfondimenti legati alle condizioni territoriali specifiche dell'area:

a) Distanza da centri abitati e aree sensibili

Si ribadisce l'eccessiva vicinanza del sito al centro abitato di Pilcante, all'abitato di Marani (collocato a circa 500 m di distanza sul lato orografico opposto della valle), all'area produttiva a nord di Ala, oltre alla presenza, già segnalata nel Piano, di un edificio residenziale isolato a circa 200 m. Entro un raggio di 1000-1200 m dall'area si trova l'intero centro abitato di Pilcante, oltre a numerosi siti sensibili: una scuola musicale con attività principalmente rivolta a bambini e ragazzi, una scuola materna, un oratorio con annesso campo da gioco, l'impianto sportivo di interesse internazionale del kartodromo con annessi servizi, ambulatori medici, un parco pubblico, alcuni esercizi commerciali ed attività produttive). Nelle vicinanze del sito transita la pista ciclabile della Vallagarina, asse di collegamento turistico-sportivo tra Veneto e basso Trentino.

La vicinanza ai menzionati siti – già di per sé fonte di criticità - diviene tanto più problematica, se si considera la conformazione stretta della valle ed il clima particolarmente ventoso (con recenti episodi gravi come la tempesta Vaia): ciò con elevato rischio di diffusione aerea di polveri, che verrebbero facilmente veicolate sino al vicino centro abitato di Pilcante (come già accade per le polveri derivanti dalle attività di cava).

Come ben evidenziato a pag. 244 della proposta di Piano a circa 2 m di profondità dall'attuale fondo scavo dell'area estrattiva è presente la falda acquifera collegata al fiume Adige. Una possibile contaminazione della falda sarebbe un danno enorme ed irreversibile, cosicché la previsione di un rischio accettabile in tal senso è contraria a qualsiasi diritto ed interesse della collettività.

Infine si segnala la presenza, a confine tra la p.f. 600 e la SP90, di un manufatto di interesse storico-culturale ("capitello con dipinto" - cod. 272 del quadro G – *Elementi architettonici di pregio negli insediamenti storici e altri manufatti di interesse storico-culturale*) identificato dall'art. 28 del PRG Variante 2019 (approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 787 del 11 giugno 2020 ed in vigore dal 19 giugno 2020).

b) Condizioni della viabilità di accesso all'area

La viabilità di accesso all'area, sia da nord che da sud, è costituita dalla sola SP90 che attraversa a sud l'abitato di Picante, a nord quello di S.Lucia, costeggiando gli abitati di Villetta, Chizzola e S.Cecilia che si affacciano sulla medesima strada. Attualmente sussistono delle limitazioni di carico sui ponti che collegano la SS12 con la SP90, in particolare:

- limite 7 ton sul ponte tra Chizzola e Serravalle;
- limite 44 ton sul ponte tra Pilcante e Ala.

Lungo la SP90 si affacciano numerose abitazioni, la scuola materna di Pilcante, tre parchi pubblici (Pilcante, S.Lucia, Villetta), la scuola musicale di Pilcante, la chiesa di S.Lucia, il campo sportivo di Pilcante, un bar/ristorante. Il transito di mezzi pesanti diretti alla discarica, aggiunti a quelli legati alle attività estrattive in essere ed alle altre realtà produttive presenti lungo la SP90, costituirebbe un aggravio notevole del traffico con rischi per la salute legati all'inquinamento e per la sicurezza, considerando anche la presenza di attraversamenti pedonali e fermate dei mezzi pubblici.

Si segnala infine che lungo la SP90 in corrispondenza dell'abitato di S.Lucia è presente una strettoia che costituisce un ulteriore ragione di rischio per la sicurezza degli abitanti e dei mezzi in transito.

Il numero di mezzi giornalieri transitanti per il conferimento dei rifiuti in discarica, in base alle volumetrie previste per il sito in oggetto e nel progetto definitivo di discarica rifiuti inerti in località Pilcante già depositato, risulta stimato con un massimo di 128 camion/ giorno (256 transiti/giorno) in periodi di picco e con in media 64 mezzi/giorno (distribuiti su circa 9 ore) per 250 giorni/anno, per circa 120 mesi complessivi.

Tali valori porterebbero a considerare il passaggio di mezzi ogni 3-4 minuti durante le ore lavorative, con aggravio in termini di traffico all'interno dell'abitato di Pilcante (e degli altri centri) oltre che dei rischi correlati per la sicurezza in riferimento agli attraversamenti pedonali presenti.

Poiché i mezzi in arrivo alla discarica previsti sarebbero bilici, autotreni scarrabili e pianali l'incremento legato all'attività di discarica sul casello di Ala-Avio per questa tipologia di mezzi risulterebbe essere pari a circa il 14% del traffico giornaliero medio.

Considerando un transito di circa 200 mezzi pesanti al giorno sulla SP90, l'incidenza data dal transito dei mezzi della discarica (128 al giorno) porterebbe di conseguenza ad un incremento di circa il 60% del traffico di mezzi pesanti sulla viabilità locale.

Considerando 64 mezzi in ingresso al giorno (condizione media), di cui 32 provenienti da Nord e 32 da Sud, e con apertura dell'impianto per 8 ore al giorno, si avrebbero mediamente 4 mezzi all'ora in ingresso da entrambe le direzioni (8 mezzi/h in ingresso) e 4 mezzi in uscita su entrambe le direzioni (8 mezzi/h in uscita), con conseguente presenza di almeno un mezzo ogni 3,75 minuti in corrispondenza dell'ingresso della discarica. In condizioni di punta, il traffico raddoppierebbe (128 mezzi/d), e quindi circa ogni 112 secondi sarebbe presente un mezzo pesante impegnato nella manovra di immissione sulla o di uscita dalla SP90.

Infine, solo considerando che la metà dei mezzi percorra il tratto di SP a sud della discarica, e che quindi attraversi l'abitato di Pilcante, si avrebbe il passaggio di un mezzo dovuto alle attività della discarica ogni 7,5 minuti in condizioni medie e ogni 3,75 minuti in condizioni di punta, in un tratto con 4 attraversamenti pedonali.

Al di là degli aspetti legati al traffico sin qui esposti, si evidenzia inoltre come, vista l'oggettiva impossibilità di approvvigionamento di rifiuti destinati a smaltimento sul territorio provinciale e alla luce delle osservazioni riportate al punto 1, i 64 o 128 mezzi diretti verso l'impianto avrebbero le provenienze più varie, con areale che si estenderebbe almeno fino alla provincia di Brescia verso Ovest e fino alla provincia di Vicenza verso Est, alla distanza in entrambi i casi di almeno 100 km da Ala, comportando complessivamente la percorrenza di 12.800-25.600 km/d da parte di mezzi pesanti, con il conseguente impatto dovuto al trasporto su gomma.

c) Contrasto con la vocazione agricola del territorio

Si tratta di un aspetto già ampiamente considerato nella nuova pianificazione provinciale sulla base della vigente limitazione normativa che impone una fascia di rispetto per le discariche di competenza provinciale dalle aree agricole di pregio: ciò a conferma dell'importanza dell'agricoltura e

del paesaggio, quali elementi fondamentali da valorizzare in sede di pianificazione. Considerata la forte vocazione agricola del territorio, l'Amministrazione comunale ha rimarcato negli anni, sia attraverso il Programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.40 d.d. 29 ottobre 2013) che nella 1° adozione della Variante 2019 al PRG (adottata in via preliminare dal commissario ad acta con deliberazione n.1 d.d. 22 maggio 2019), la volontà di garantire la destinazione finale agricola dell'area estrattiva di Pilcante, compresa la p.f. 600 C.C. Pilcante.

3. Impatto sanitario

Alla luce di quanto sopra riportato non può essere omessa, nella valutazione pianificatoria provinciale in corso, un'adeguata analisi dell'impatto sanitario dell'eventuale discarica.

In tema, si osserva che è stata omessa, nel tempo, un'adeguata Valutazione di Impatto sulla salute (VIS), imposta dal principio di precauzione in materia ambientale ogni qualvolta si adotta una decisione rispetto alla quale emerga, in sede istruttoria, la concreta ipotesi di un rischio per la salute delle popolazioni interessate.

Nel caso di specie, risulta anzitutto evidente che il traffico di mezzi pesanti legato alle attività di discarica, menzionato al punto 2 b) delle presenti osservazioni, comporterebbe un grave rischio sanitario degli abitanti Pilcante e degli altri centri abitati lungo la SP90 dovuto ad un considerevole carico aggiuntivo di fumi di scarico diesel (*diesel exhaust*), classificati dalla International Agency on Research of Cancer (IARC) dell'OMS come cancerogeni di classe 1 (certamente cancerogeni per l'uomo). Va ricordato, sul punto, che in presenza di un inquinante sicuramente tossico e cancerogeno, le autorità preposte alla tutela della salute sono tenute, secondo il D.Lgs 152/2006, a mantenere il più basso livello possibile di esposizione a quell'inquinante.

Andrebbe altresì tenuto in considerazione l'impatto sulla salute legato all'inquinamento acustico dovuto tanto al passaggio dei mezzi pesanti, quanto alle attività di smaltimento rifiuti.

Infine, non va dimenticato l'impatto sulla salute delle polveri generate dall'attività di smaltimento dei rifiuti in discarica, sia in relazione alla diffusione sulle zone abitate che sulle aree agricole circostanti.

4. Incompatibilità con destinazione finale ad area agricola per consumo umano

Come già esposto al punto 2 c), considerata la forte vocazione agricola del territorio, l'Amministrazione comunale ha rimarcato negli anni la volontà di mantenere la destinazione finale agricola dell'area, fortemente caldeggiata anche dalla cittadinanza.

Il Programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di Ala, relativamente alla ricomposizione morfologica e utilizzo finale dell'area estrattiva di Pilcante (art.6.4 della relazione tecnico-illustrativa), riporta: *"nel merito delle destinazioni delle aree da ripristinare, in accordo con le orientazioni dell'Amministrazione comunale, si prevede il ripristino di tutte le aree estrattive ad aree agricole di prima categoria, da piantumare a vigneto tipo Guyot [...]. I materiali da utilizzare per i riempimenti ed i reinterri dei ripristini, sulla base di apposito progetto, dovranno essere messi in opera con le modalità e le tempistiche e con le tipologie di materiale tali da garantire, sulla base delle leggi vigenti o future, la destinazione d'uso finale a terreno agricolo di 1° categoria e la qualità ambientale dell'area"*. In sintesi dunque, la previsione del piano cave per il ripristino finale dell'area estrattiva riguarda la riprofilatura delle rampe con pendenze di 18° su alcuni lati per consentire la piantumazione a vigneto tipo Guyot ed il mantenimento dell'avvallamento con destinazione finale agricola.

La destinazione agricola rappresenterebbe la soluzione pianificatoria più coerente con il territorio circostante, dal momento che la p.f. 600 risulta collocata in un contesto caratterizzato da aree agricole di pregio del territorio provinciale, la cui tutela è stata recentemente riconfermata dalla Provincia Autonoma di Trento con l'introduzione della fascia di rispetto ex art. 51 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6, nonché la soluzione con il minore impatto ambientale.

In ogni caso, va evidenziato che il riempimento della cava non può essere un fine in sé e per sé, ma piuttosto deve essere un mezzo per raggiungere un recupero del territorio che rispetti l'ambiente, la salute e la qualità della vita della collettività, nonché il territorio e l'economia: al di fuori di tali condizioni, pertanto, il riempimento della cava non è un obiettivo meritevole di perseguimento.

Il sacrificio ambientale, paesaggistico e socio-economico richiesto al territorio con la pianificazione di una discarica dovrebbe essere bilanciato dalla risoluzione di un'effettiva problematica di interesse collettivo a favore della collettività che alle condizioni attuali non sembra trovare riscontro.

I COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO:

SOINI CLAUDIO (Presidente)


IL SINDACO
Gi. Claudio Soini


BENINI LUCA




CREAZZI ANTONIA




ECCHELI ALESSANDRA




FERRAI MARTINA



GATTI STEFANO



MARASCA GIANNI



PASSAMANI NICOLA




COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

Provincia di Trento
 38030 Roverè della Luna (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4
 Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226
 E-mail: segreteria@comune.roveredellaluna.tn.it
 PEC: protocollo.comune.roveredi@legalmail.it
www.comune.roveredellaluna.tn.it



Prot. n. 8630 21 DIC. 2020
 Roverè della Luna, _____

INTEROPERABILITA' PITRE

Spett.le
P.A.T.
Vicepresidente
ASSESSORE URBANISTICA

rifiuti.appa@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti - stralcio rifiuti speciali -
 Comunicazione parere e pubblicazione.

Con la presente si assicura, come da Vs. prot. n. A042/S504/2020/17.5/CLC
 PAT/696878 dd. 06.11.2020, avvenuta pubblicazione della proposta del Piano provinciale
 di gestione dei rifiuti - stralcio rifiuti speciali all'albo informatizzato al n. 410/85
 dal giorno 12 novembre al 12 dicembre 2020

e l'assenza di osservazioni.

Si comunica altresì parere favorevole alla proposta del Piano provinciale di gestione
 dei rifiuti - stralcio rifiuti speciali.



IL VICE SINDACO
 Dalpiaz Denis



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Soprintendenza per i beni culturali

Via San Marco n. 27 – 38122 Trento

T +39 0461 498818

F +39 0461 498859

pec sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it

@ sopr.beniculturali@provincia.tn.it

Spettabile
 Agenzia provinciale per la protezione
 dell'ambiente
 Settore autorizzazioni e controlli
 SEDE

S120/2020/17.6-2020-365/AF

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: *Proposta del Piano provinciale di gestione dei rifiuti - stralcio rifiuti speciali.*

Richiesta di parere.

Invio parere.

Con riferimento alla nota dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore autorizzazioni e controlli S307/2020-17.6-2019-361 di data 2 dicembre 2020 prot. n. 778881, esaminati gli elaborati relativi all'oggetto, si comunica quanto segue.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela architettonica

Nella definizione dei criteri per l'esclusione di nuove discariche di rifiuti inerti e degli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti speciali, si ritiene opportuno far presente quanto segue:

- il Piano provinciale di gestione dei rifiuti considera come aree e siti non idonei alla localizzazione di nuove discariche le sole aree sottoposte a vincoli culturali e archeologici individuate dal Piano urbanistico provinciale (PUP);
 tale elenco **non può considerarsi esaustivo**, né – come scritto a pag. 145 del "Piano provinciale di gestione dei rifiuti" – individua la maggior parte dei beni, in quanto i "beni architettonici e artistici rappresentativi" inseriti nell'allegato D – *Elenchi di Invarianti* – così come definiti dall'articolo 8 del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) rappresentano solo una selezione di beni culturali particolarmente significativi per l'identità del paesaggio trentino (398 immobili individuati dal PUP su 3654 beni totali tutelati al 2020);
- come correttamente rilevato a pag. 145, l'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* individua quali beni culturali "le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà";
- tuttavia l'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 rileva una ben maggiore casistica rispetto a quella estrapolata a pag. 145, ed in particolare al comma 1 individua quali beni culturali "le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,

nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”;

- sempre l'art. 10 al comma 3 prevede che *“sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:*
 - a) *le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; (...);*
 - d) *le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;*
 - d-bis) *le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”;*
- l'art. 10 comma 4 enuncia che sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a:
 - “(…)*
 - f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;*
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;*
 - h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;*
 - (…)*
 - l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale”;*
- si rammenta inoltre che ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 sono cose comunque soggette al Codice per la mera applicazione delle disposizioni di legge, gli immobili di proprietà pubblica la cui costruzione risalga ad oltre settanta anni fino a quando non sia intervenuta la verifica;
- le tipologie soggette al combinato disposto degli articoli 11 e 50 del D.Lgs. 42/2004 descritte al comma 1, lettera a sono *“gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista”;*
- vi sono inoltre i vincoli indiretti di cui all'art. 45 del citato Decreto che tutelano il contesto nel quale sorge il bene vincolato, demandando alla Soprintendenza il controllo e la verifica delle prescrizioni poste a tutela dell'integrità del bene culturale evitando che *“(…) ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”;* indipendentemente dalla sussistenza delle aree di rispetto pare comunque opportuno che il Piano preveda di garantire una distanza dai beni culturali idonea a garantire il decoro del contesto e la salvaguardia delle qualità ambientali e degli ecosistemi degli intorni;
- sul territorio sussistono poi manufatti che, pur non essendo beni culturali se non in presenza degli ulteriori requisiti previsti dal D.Lgs. 42/2004, conservano il valore vestigiale tutelato dalla L. 7 marzo 2001, n. 78 *Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.*

Si precisa che per l'elenco aggiornato dei dati e relativi *shape-files* puntuali dei beni architettonici è disponibile il signor Pietro Dalprà (Referente del Centro di catalogazione, tel. 0461 496631 – cell. 335 7427955 – e-mail: pietro.dalpra@provincia.tn.it) della scrivente Soprintendenza.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica

Si precisa che le aree archeologiche sottoposte a tutela sono, come correttamente indicato a pag. 145 del "Piano provinciale di gestione dei rifiuti", quelle individuate secondo i criteri degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e quindi riconosciute a seguito di verifica dell'interesse culturale (art. 12) o di dichiarazione dell'interesse culturale (art. 13). Assieme a tali aree, il PUP recepisce nelle cosiddette "invarianti" (allegato 1.4 "Beni archeologici rappresentativi" e allegato 1.5 "Altre aree di interesse archeologico") anche aree definite "a rischio archeologico", non sottoposte a uno specifico regime vincolistico, ma riconosciute, sulla base di segnalazioni e accertamenti, come potenzialmente soggette ad azioni di tutela nel caso in cui su queste aree si operi qualsiasi azione di movimento terra. Tali azioni devono essere comunicate all'Ufficio beni archeologici della scrivente Soprintendenza già in fase progettuale, per poter disporre al meglio l'azione di tutela, ossia tutelando il bene e limitando il più possibile le interferenze con la realizzazione delle opere di progetto.

Si precisa inoltre – e soprattutto – che oltre a tutte le aree archeologiche sottoposte a dichiarazione dell'interesse culturale ("vincolo") anche quelle semplicemente riconosciute come aree "a rischio archeologico 02" sono state adeguatamente perimetrate e georeferenziate. Gli *shape-files* relativi sono disponibili su richiesta presso l'Ufficio beni archeologici (Referenti: dott.ssa Chiara Conci chiara.conci@provincia.tn.it; dott.ssa Elena Silvestri: elena.silvestri@provincia.tn.it).

Si rammenta che rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 90, circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compiano scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.

Distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE
- dott. Franco Marzatico -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

MC/AA/PB/U405CAT



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

P.zza Vittoria, 5 – 38122 Trento

T +39 0461 497701

F +39 0461 497759

pec appa@pec.provincia.tn.it

@ appa@provincia.tn.it

web www.appa.provincia.tn.it



Spett.le
Settore Autorizzazioni e controlli
SEDE

S504/2020/17.6

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: *Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali*
Struttura proponente – *Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore Autorizzazioni e controlli.*
Parere (VAS-2020-18).

Facendo riferimento alla vs. nota prot. n. 704795, di data 9 novembre 2020, con la quale sono stati comunicati l'approvazione in via preliminare del *Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali* da parte della Giunta provinciale ed il conseguente avvio della fase di consultazione e di partecipazione pubblica, si comunica quanto segue.

Ai fini dell'espressione del parere obbligatorio e vincolante sui profili ambientali del Piano, previsto dall'art. 5 bis, comma 2, del d.p.p. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), si fa riferimento prioritariamente al Rapporto ambientale, ma in generale sono stati considerati tutti i seguenti documenti:

- Rapporto ambientale (ottobre 2020);
- Sintesi non tecnica (ottobre 2020);
- documento di Piano;
- osservazioni del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale.

L'analisi della documentazione ha condotto alla formulazione delle considerazioni riportate di seguito ed all'espressione del parere di merito, sviluppato con il supporto delle Linee Guida dell'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente "Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (maggio 2015).

Va precisato che il presente parere viene rilasciato dal Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in quanto Autorità ambientale per quanto riguarda l'approvazione dei Piani di competenza dell'Amministrazione provinciale, in totale autonomia e distinzione di competenze e funzioni rispetto al soggetto cui compete l'elaborazione del Piano che è il Settore autorizzazioni e controlli.

PERCORSO METODOLOGICO E PROCEDURALE

Il percorso di valutazione ambientale, descritto nel cap. 2.1 del Rapporto ambientale con riferimento a quanto già svolto e a quanto previsto per le fasi future, risulta conforme al quadro normativo di riferimento in materia di VAS e in particolare a quanto previsto dal d.p.p. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg; si evidenzia tuttavia l'opportunità di eliminare dal testo i richiami della normativa provinciale in materia di urbanistica e governo del territorio che non risultano pertinenti.

In relazione alle fasi di consultazione, partecipazione e informazione, elementi imprescindibili della VAS, si ritiene che siano state previste modalità tali da garantire il coinvolgimento attivo ed efficace lungo il percorso di elaborazione e approvazione del Piano.

In particolare si prende atto che, nonostante il d.p.p. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg non lo preveda esplicitamente, sono stato individuati i soggetti competenti in materia ambientale a cui è stato formalmente richiesto il parere in relazione alle materie di competenza al fine di condividere e validare le valutazioni proposte. La consultazione è stata peraltro estesa alle Regioni e Province limitrofe affinché avessero modo di esprimersi riguardo agli impatti indiretti sui proprio territori eventualmente generati dalle azioni previste in Provincia di Trento.

I contributi pervenuti da tali soggetti entro i termini previsti dalla struttura proponente hanno in gran parte avallato le scelte di Piano, fornendo parere favorevole o, in alcuni casi, elementi utili per limitate revisioni dei contenuti del Piano, confermandone in generale l'impostazione di fondo.

La consultazione degli enti locali, già prevista dalla norma di settore (art. 65 del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg), ha consentito di dare ampia diffusione ai documenti di Piano grazie alla pubblicazione di un avviso sui siti istituzionali dei Comuni, a favore dell'informazione e della partecipazione pubblica. Si prende atto che alcuni Comuni, in particolare quelli interessati più direttamente dalle azioni proposte dal Piano, hanno fornito contributi a sostegno delle stesse, adducendo argomentazioni che vanno anche oltre le analisi svolte nel Rapporto ambientale ma comunque in buona parte pertinenti alle tematiche della sostenibilità.

Si cita, in particolare, il parere del Comune di Ala, che riporta un articolato approfondimento in merito alle condizioni territoriali specifiche dell'area interessata dal sito "Discarica Casarino" (cava Manara), fornendo elementi che devono essere tenuti in considerazione e integrati nelle valutazioni in corso, a supporto delle scelte di Piano.

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DEL PIANO

Gli obiettivi del Piano sono esaurientemente descritti attraverso la rappresentazione del quadro logico: a partire dagli obiettivi generali sono state individuate le macro azioni, declinate poi in azioni specifiche che rappresentano la parte operativa del Piano.

Si osserva che la traduzione delle macro azioni in azioni specifiche viene svolta dopo un'attenta analisi dello stato di fatto in termini di produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali nel territorio provinciale. In particolare, sulla base dei dati relativi ai rifiuti inerti, viene elaborato uno scenario di produzione per il decennio 2020-2030 che consente di stimare il fabbisogno di discariche per inerti e addivenire ad una proposta di azioni specifiche coerente con lo stesso.

Emerge inoltre che, accanto agli obiettivi specifici dettati dalla norma provinciale di settore (in primis l'aggiornamento della pianificazione delle discariche di rifiuti inerti di volume superiore a 300.000 mc), il Piano individua fin da subito gli obiettivi di sostenibilità derivati dalla normativa europea e nazionale in materia di economia circolare nonché di prevenzione e recupero dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti speciali. Al riguardo si evidenzia l'attenzione che si dovrà dare a tali obiettivi nella fase attuativa per far sì che questi interagiscano con gli obiettivi di carattere economico, orientando la natura di questi ultimi e le modalità del loro raggiungimento attraverso le azioni del Piano.

ANALISI DI COERENZA DEL PIANO

Il documento riporta una descrizione degli strumenti di programmazione e di indirizzo di livello europeo e nazionale pertinenti nonché del quadro pianificatorio provinciale al fine di valutare come il Piano si inserisca nelle strategie di sviluppo già approvate. Al riguardo si prende atto che la Camera di

Commercio di Trento ha indicato, con riferimento alla normativa comunitaria, alcuni documenti di recente pubblicazione, che si invita a tenere in considerazione valutandone le eventuali relazioni con i contenuti del Piano.

In generale l'analisi di coerenza esterna descritta nel Rapporto ambientale evidenzia una sostanziale sinergia tra le strategie del Piano e gli obiettivi dei diversi strumenti di programmazione vigenti; le contenute situazioni di incoerenza, che emergono dalle matrici cromatiche utilizzate per l'analisi, vengono analizzate attraverso una descrizione che propone le possibili modalità di gestione delle stesse. Si cita ad esempio l'incertezza riscontrata riguardo alla coerenza dell'obiettivo 6 (riciclo dei rifiuti) con gli obiettivi del Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria e del Piano provinciale energetico ambientale poiché la filiera del riciclo può generare impatti in termini di emissioni di inquinanti e di consumo di energia, causati dai trasporti e dalle lavorazioni stesse. Altra tipologia di conflitto è evidenziata in relazione al Piano provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali, laddove l'obiettivo 6, che mira al recupero ed al riciclo del rifiuto inerte, potrebbe porsi in contrasto con l'attività di impresa dei cavaatori. Al riguardo si ricorda che i potenziali conflitti descritti dovranno essere monitorati in fase di attuazione del Piano in modo da introdurre eventuali correttivi.

Sempre in relazione alla coerenza del Piano con la normativa e la pianificazione vigente, preme inoltre evidenziare la portata connessa all'individuazione dei nuovi criteri localizzativi per i nuovi impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti speciali (nonché relativi ampliamenti) e per le discariche inerti: i criteri vengono infatti definiti proprio sulla base delle indicazioni e dei vincoli contenuti nelle normative, nei piani ambientali e territoriali nonché nelle relative cartografie in vigore, andando dunque a definire un quadro di riferimento per le future scelte localizzative che, per definizione, risulterà coerente con tali strumenti. Fondamentale sarà, in tal senso, garantire il puntuale aggiornamento dei criteri e la messa a disposizione del relativo database cartografico la cui elaborazione è prevista, come azione di Piano, entro un anno dalla data di approvazione dello stesso.

Si prende atto infine delle indicazioni pervenute da alcune strutture provinciali (in particolare il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette e la Soprintendenza per i beni culturali) in merito alla necessità di dettagliare ulteriormente alcuni criteri localizzativi e si invita codesto Settore a recepirle nella forma ritenuta più congrua, eventualmente confrontandosi direttamente con le strutture stesse. Al riguardo si segnala anche l'opportunità di inserire, tra i criteri penalizzanti/attenzione per la localizzazione delle discariche inerti e, in generale, degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali, le zone di protezione di sorgenti e pozzi, così come definite dalla Carta delle risorse idriche.

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

A partire dagli obiettivi generali desunti dalla principale normativa ambientale pertinente, nel Rapporto ambientale sono individuati gli obiettivi di protezione ambientale specifici che tengono conto degli aspetti peculiari emersi dall'analisi del contesto territoriale. Rispetto a tali obiettivi, che riguardano le principali componenti con cui il Piano potrebbe interferire (popolazione, aria, clima, acqua, suolo, biodiversità, paesaggio, rischio naturale, rumore, energia, sviluppo sostenibile), viene svolta la valutazione dei potenziali impatti ambientali delle azioni proposte.

In generale dalla valutazione, affrontata attraverso un approccio di tipo qualitativo, emerge una sostanziale coerenza tra le azioni e gli obiettivi specifici di protezione ambientale, anche se in alcuni passaggi emergono le potenziali criticità connesse con il rischio di concentrazione di impianti di smaltimento dei rifiuti inerti in pochi siti. Al riguardo, la scelta dello Scenario 2 che prevede di conteggiare, oltre alla disponibilità residua delle discariche attive e all'ampliamento della discarica Busa del Golin, anche il 10% del volume attualmente pianificato delle discariche di competenza delle Comunità di Valle, dovrebbe garantire una distribuzione spaziale tale da minimizzare gli impatti dovuti al trasporto dei materiali.

Si ritiene tuttavia cruciale, a questo fine, il ruolo di orientamento che potrà essere svolto dalla Provincia in relazione all'attività di aggiornamento e riordino della pianificazione delle discariche di volume inferiore ai 300.000 mc per fare in modo che le localizzazioni vengano valutate non solo alla scala di dettaglio, in coerenza con i nuovi criteri, ma anche sulla base di indicazioni strategiche tali da garantire una copertura adeguata del territorio provinciale con punti di smaltimento distribuiti anche in base agli specifici fabbisogni delle diverse zone geografiche. A tal fine gli approfondimenti svolti nel Piano in relazione agli attuali flussi di rifiuti inerti tra le diverse zone del trentino potrebbero fornire utili spunti per suggerire soluzioni volte alla riduzione delle distanze di spostamento nell'ottica della sostenibilità ambientale.

In fase partecipativa la Camera di Commercio di Trento ha peraltro evidenziato alcuni aspetti sui quali chiede venga posta particolare attenzione, attraverso un approccio multidisciplinare, nella fase pianificatoria in capo alle Comunità di Valle, riscontrando la necessità di spingere le analisi oltre la mera applicazione dei criteri localizzativi in riferimento a tematiche quali il rischio idrogeologico, in continua evoluzione a causa dei cambiamenti climatici in atto.

In riferimento a tale osservazione, e in un'ottica allargata anche alle altre componenti ambientali potenzialmente interessate dalle localizzazioni, si ricorda che risulterà utile a tal fine il processo di VAS a cui dovranno essere assoggettati i piani di competenza delle Comunità di Valle, nell'ambito del quale le questioni ambientali potranno essere ulteriormente approfondite.

Al riguardo si coglie l'occasione inoltre per evidenziare che, in generale, i criteri localizzativi, se da una parte rappresentano un fondamentale strumento operativo per una prima selezione dei siti potenzialmente idonei (criteri preferenziali) o non idonei (criteri escludenti) ad ospitare impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, dall'altra (in particolare i criteri penalizzanti/attenzione) rimandano comunque implicitamente ad approfondimenti che necessariamente devono essere effettuati caso per caso nelle opportune sedi procedurali (valutazioni ambientali e iter autorizzativi) con il coinvolgimento delle strutture e dei soggetti competenti nelle specifiche materie.

VINCA

Per quanto riguarda la valutazione di incidenza di cui all'art. 39 della l.p. n. 11 del 2007, si prende atto che, considerato il carattere prevalentemente di indirizzo del Piano in oggetto e la natura di area vasta dello stesso, non risulta possibile in questa fase individuare gli elementi che possano produrre effetti significativi sui siti della rete Natura 2000. Ciò non toglie che i progetti derivanti dalle azioni previste dal Piano possano generare interferenze con tali siti tali da richiedere opportune valutazioni di dettaglio nella fase attuativa del Piano.

Il cap. 7.4 del Rapporto ambientale pone l'attenzione sull'unico sito confermato nella proposta di Piano, in coerenza con i criteri localizzativi, ritenuto idoneo ad ospitare una discarica (in ampliamento) per rifiuti inerti con capacità superiore a 300.000 mc, ovvero la Busa del Golin nel Comune di San Lorenzo Dorsino, che si trova a circa 350 metri dalla ZSC IT3120177 Dolomiti di Brenta, per il quale, in ragione della sua distanza dal sito della rete Natura 2000, si escludono interferenze significative negative sullo stesso.

Al riguardo si richiama il parere del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette nel passaggio in cui ricorda che la direttiva "Habitat" impone che alla procedura di valutazione di incidenza ambientale vengano sottoposti qualsiasi piano, progetto o intervento che possano avere incidenze significative su un sito di Natura 2000, anche nel caso di progetti esterni ai siti, se gli interventi possono comportare incidenze significative all'interno di essi. Il parere evidenzia inoltre come, per tale circostanza, non possa essere fissata una distanza standard, ma la verifica debba essere fatta caso per caso.

La verifica in merito alla significatività delle interferenze della discarica Busa del Golin con la ZSC Dolomiti di Brenta per definire l'eventuale necessità di sottoposizione a VINCA, non può quindi ritenersi conclusa nell'ambito di questa fase pianificatoria, ma andrà esperita, attraverso il coinvolgimento diretto del Servizio competente in materia, in occasione della verifica della compatibilità localizzativa relativa al progetto di ampliamento della stessa.

Analogamente si dovrà procedere in occasione della pianificazione delle discariche per rifiuti inerti di competenza delle Comunità di Valle e, in generale, per i nuovi impianti o per gli ampliamenti di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti speciali.

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

In generale il monitoraggio ambientale di un piano/programma deve assicurare il controllo degli effetti significativi sull'ambiente in fase di attuazione al fine di individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi imprevisti, e di adottare eventuali misure correttive.

Nel Rapporto ambientale in esame sono stati individuati gli indicatori di contesto che descrivono l'evoluzione del contesto ambientale e gli indicatori prestazionali che quantificano il livello di attuazione delle misure di Piano. Al fine di completare il quadro andrebbero individuati, nel limite del possibile, gli indicatori di contributo, correlati a quelli di contesto e prestazionali, in grado di misurare la variazione del contesto imputabile alle azioni del Piano. Alcuni indicatori di contributo sono già inseriti nell'elenco degli indicatori di contesto quindi andrebbero distinti da questi in maniera più chiara.

Senza entrare in questa sede nel merito dei singoli indicatori individuati, si suggerisce di promuovere un confronto con i soggetti coinvolti nella fornitura dei dati per condividere contenuti e metodologie di calcolo, eventualmente anche a seguito dell'adozione del Piano. Si ricorda la necessità di popolare gli indicatori con i dati attuali, anche sulla base di informazioni già ampiamente disponibili all'interno dei documenti in consultazione, in modo da costituire il quadro dei valori di riferimento iniziale del monitoraggio.

Si pone l'attenzione, infine, sul monitoraggio dell'obiettivo 5 del Piano, relativo alla pianificazione di competenza delle Comunità di Valle, in relazione al quale si suggerisce di prevedere degli step intermedi che consentano di raccogliere informazioni in merito agli orientamenti delle Comunità di Valle in merito all'aggiornamento dei rispettivi piani, anche a seguito di una prima applicazione dei nuovi criteri localizzativi, al fine di fornire, in un'ottica di collaborazione reciproca volta alla sostenibilità ambientale delle scelte, ulteriori elementi di valutazione e indirizzo prima che le stesse intraprendano l'iter formale di revisione dei piani.

CONCLUSIONI

In conclusione, ai sensi dell'art. 5 bis del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, si esprime parere positivo sui profili ambientali del *Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti speciali*, proponendo l'integrazione e la modifica del Piano secondo le indicazioni sopra riportate.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Enrico Menapace-



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).